



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 88/17/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA TELECOM ITALIA S.P.A. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, DEL D.LGS. N. 33/16, DELL'ARTICOLO 23 DEL D.LGS. 259/03 E DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 226/15/CONS COSÌ COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALLA DELIBERA N. 449/16/CONS PER ASSERTITA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI TRASPARENZA, NON DISCRIMINAZIONE, EQUITÀ E RAGIONEVOLEZZA IN TEMA DI ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE UTILIZZABILI PER LA POSA DI CAVI IN FIBRA OTTICA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 luglio 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la direttiva n. 2014/61/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante “*Misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”, di seguito denominato *Decreto*;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”, come modificata dalle delibere n. 335/03/CONS e n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 622/11/CONS, del 22 novembre 2011 recante “*Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e coibitazione e condivisione di infrastrutture*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTO la delibera n. 449/16/CONS del 4 ottobre 2016 recante “*Modifiche e integrazioni del Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori*” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS”, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 68/14/CIR del 19 giugno 2014 recante: “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica) – mercato 4*”;

VISTA la delibera n. 623/15/CONS del 5 novembre 2015 recante “*Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati NN. 3a e 3b della Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE e N. 1 della Raccomandazione n. 2007/879/CE)*”;

VISTA la delibera n. 186/16/CIR del 19 settembre 2016 recante “*Consultazione pubblica concernente l’approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso NGAN e per il servizio di accesso End to End per gli anni 2015 e 2016 e per i servizi di backhaul per l’anno 2016*”;

VISTA la raccomandazione 2007/879/CE della Commissione, del 17 dicembre 2007, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la raccomandazione 2008/850/CE della Commissione, del 15 ottobre 2008, *relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la raccomandazione 2013/466/UE della Commissione, dell’11 settembre 2013, *relativa all’applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga*;

VISTA la raccomandazione 2014/710/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la nota del 2 agosto 2016, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 43471, con cui la società Telecom Italia S.p.A., di seguito denominata *Telecom, TIM o TI*, ha presentato istanza per la risoluzione della controversia insorta avverso la società e-distribuzione S.p.A., di seguito denominata *ED o Enel*, con richiesta di misure cautelari urgenti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 33/2016, dell'articolo 23 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, e del Regolamento di cui alla delibera n. 226/15/CONS, così come modificato dalla delibera n. 449/16/CONS, per asserita violazione dell'obbligo di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica;

VISTA la comunicazione con cui, in data 12 agosto 2016, la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica (la *Direzione*), protocollo n. 45107, ha convocato TI ed ED (nel seguito denominate le *Parti*), in udienza per il giorno 9 settembre 2016 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, contestualmente invitando ED al deposito delle proprie controdeduzioni entro 5 giorni prima dell'udienza di comparizione;

VISTA la comunicazione con cui, in data 2 settembre 2016, ED ha inviato le proprie controdeduzioni, acquisite dall'Autorità in data 9 settembre 2016 al protocollo n. 47995, sulla richiesta avversaria di TI;

VISTI i verbali delle udienze tenutesi in data 9 settembre 2016, 14 settembre 2016, 26 settembre 2016 e 12 ottobre 2016;

VISTE le note integrative delle Parti acquisite dal responsabile del procedimento a verbale dell'udienza del 12 ottobre 2016;

VISTE le ulteriori precisazioni e integrazioni, autorizzate dal responsabile del procedimento a margine dell'udienza del 12 ottobre 2016 e da far pervenire entro il 19 ottobre 2016;

VISTE le memorie conclusive autorizzate dal responsabile del procedimento e inviate alla Direzione da ED, in data 31 ottobre 2016 e acquisita in data 2 novembre 2016 con protocollo n. 57248, e da TI, in data 31 ottobre 2016 e acquisita al protocollo n. 57257 del 2 novembre 2016;

VISTA la relazione con cui il Direttore della Direzione ha trasmesso gli atti del presente procedimento al Consiglio, ai sensi dell'articolo 34 comma 2-*bis* del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, per le determinazioni di competenza;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che il Consiglio¹, preso atto degli esiti dell'istruttoria, ha in primo luogo condiviso la proposta della Direzione di formalizzare una richiesta di parere all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (nel seguito AEEGSI), in qualità di Autorità di regolazione del settore in cui opera il gestore dell'infrastruttura fisica, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Decreto legislativo n. 33/2016;

VISTA la richiesta di parere all'AEEGSI del 20 febbraio 2017, recante protocollo n. 8654;

VISTO il parere dell'AEEGSI di cui alla comunicazione del 27 marzo 2017, acquisita al protocollo n. 18811 in medesima data;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS, il Consiglio ha ritenuto di avvalersi della facoltà di convocare le Parti per approfondimenti;

VISTA la nota protocollo n. 25726 dell'11 aprile 2017 con cui la Direzione ha proceduto a convocare TI ed ED in udienza innanzi alla Commissione per le infrastrutture e le reti, nel frattempo insediatasi, fissando i seguenti termini per il deposito delle memorie conclusive: 21 aprile 2017 per la presentazione delle prime memorie e 5 maggio 2017 per la presentazione delle seconde memorie di replica;

VISTE le memorie di TI e di ED pervenute nei termini indicati;

SENTITE le Parti nel corso dell'udienza della Commissione per le infrastrutture e le reti del 18 maggio 2017;

CONSIDERATO quanto segue:

¹ Organo competente a tenere la riunione al posto della Commissione infrastrutture e reti ai sensi dell'articolo 34 comma 2-bis del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

SOMMARIO

1	Il procedimento.....	7
2	Il fatto	9
3	Le argomentazioni delle Parti.....	13
4	Valutazione istruttoria sulla questione preliminare dell'inammissibilità dell'istanza proposta da TI.....	13
5	Gli esiti delle audizioni, del tentativo di conciliazione e degli approfondimenti istruttori	16
5.1	Sull'istanza cautelare	17
5.2	Sulla richiesta di TI di avere copia del contratto tra ED e EoF	17
5.3	Sulle questioni generali delle Condizioni di accesso.....	18
5.3.1	Sulla contestazione di TI dell'obbligo di accettazione preventiva delle Condizioni generali	18
5.3.2	Sulla contestazione di TI relativa al paragrafo 22.3 delle Condizioni di accesso in relazione alle modifiche in corso d'opera senza contraddittorio.....	21
5.3.3	Sulla interruzione del servizio di telecomunicazioni per esigenze del servizio elettrico	23
5.3.4	Sulla disponibilità di cartografie sulle infrastrutture fisiche o di rete elettrica utilizzabili per la posa della fibra ottica.....	28
5.3.5	Sulla definizione "infrastruttura fisica" di cui all'art.2, comma 1, lettera d), del Decreto.....	30
5.3.6	Sulla cessione della fibra spenta di TI a ED.....	33
5.3.7	Sul premio assicurativo	36
5.4	Valutazioni istruttorie sulle modalità tecniche di fornitura dell'accesso del Regolamento di accesso (capitolo 4).....	37
5.5	Valutazioni istruttorie su SLA e Penali previsti dal Regolamento di accesso (capitolo 6).....	42
5.5.1	SLA per la fornitura dei dati cartografici relativi all'Infrastruttura elettrica (cfr. Regolamento ED, par. 6.1)	42



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5.5.2	SLA di Controllo delle verifiche sull'Infrastruttura elettrica interrata (cfr. Regolamento ED, par. 6.2)	43
5.5.3	SLA di Certificazione di Applicabilità della Progettazione (cfr. Regolamento ED, par. 6.3)	45
5.5.4	SLA di Presentazione Offerta e relativa Accettazione (cfr. Regolamento ED, par. 6.4)	46
5.5.5	SLA di caricamento documentazione As-built (cfr. Regolamento ED, par. 6.7)	47
5.5.6	SLA di Controllo delle attività manutentive (cfr. Regolamento ED, par. 6.8)	48
5.6	Valutazioni istruttorie su costi previsti dal Regolamento di accesso (capitolo 5)	50
5.6.1	Aspetti generali.....	50
5.6.2	Costi di produzione della cartografia.....	52
5.6.3	Corrispettivi per il Controllo delle verifiche sull'Infrastruttura elettrica interrata	53
5.6.4	Corrispettivi per la Certificazione di Applicabilità della Progettazione sull'Infrastruttura elettrica aerea di bassa e media tensione	55
5.6.5	Corrispettivi per gli adeguamenti dell'Infrastruttura elettrica necessari all'installazione della Rete in Fibra Ottica.....	58
5.6.6	Corrispettivi per la costituzione dell'IRU e adduzione.....	59
5.6.7	Corrispettivi per il Controllo lavori in corso d'opera.....	78
5.6.8	Corrispettivi il caricamento della documentazione As-built	79
5.6.9	Corrispettivi per il Controllo delle attività manutentive.....	80
5.6.10	Corrispettivo previsto per le Tratte Verticali e modalità di accesso da parte degli Operatori di telecomunicazione.....	81
6	Sui Requisiti soggettivi previsti dalle Condizioni generali	85



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1 Il procedimento

Con nota del 2 agosto 2016, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 43471, la società Telecom Italia S.p.A., ha presentato istanza per la risoluzione della controversia insorta avverso la società e-distribuzione S.p.A., per la risoluzione di controversia con richiesta di misure cautelari urgenti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 33/2016, dell'articolo 23 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, e del Regolamento di cui alla delibera n. 226/15/CONS, così come modificato dalla delibera n. 449/16/CONS, per asserita violazione dell'obbligo di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica.

In data 12 agosto 2016 la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, con nota protocollo n. 45107, ha convocato le Parti in udienza per il giorno 9 settembre 2016 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, contestualmente invitando ED al deposito delle proprie controdeduzioni entro 5 giorni prima dell'udienza di comparizione.

In data 2 settembre 2016 ED ha inviato le proprie controdeduzioni, acquisite dall'Autorità in data 9 settembre 2016 al protocollo n. 47995, sulla richiesta avversaria di TI.

In data 9 settembre 2016 il responsabile del procedimento ha sentito, in udienza, TI ed ED come da verbale redatto.

In tale occasione TI ed ED hanno esposto le proprie ragioni, in parte integrando i contenuti delle rispettive memorie. A margine dell'udienza il responsabile del procedimento, dopo aver fatto presente alle Parti che, nel corso di tutto il procedimento è prevista la facoltà per le stesse di pervenire a una soluzione condivisa della controversia, ha aggiornato l'udienza al 14 settembre 2016 per proseguire nell'analisi dei singoli punti in discussione.

In ragione della complessità dei temi oggetto della controversia e della disponibilità dimostrata dalle Parti a tentare la conciliazione, il responsabile del procedimento ha tenuto una terza udienza in data 26 settembre 2016.

Nel corso dell'udienza e facendo seguito a quanto convenuto nell'udienza del 14 settembre, le Parti hanno consegnato al responsabile del procedimento, con riferimento alla fase cautelare, una *scrittura privata* (acquisita a verbale e facente parte integrante dello stesso) con la quale, in pendenza del procedimento contenzioso davanti all'Autorità, le Parti si sono impegnate, in via conciliativa e dato che i tempi di chiusura del procedimento non risultano compatibili con i tempi per la presentazione delle offerte nell'ambito dei bandi di gara Infratel, ad attivare le fasi descritte dall'articolo 4.2 all'articolo 4.5 del Regolamento tecnico ed economico di accesso all'Infrastruttura elettrica di e-distribuzione (*Regolamento di accesso*) al fine di poter verificare se tra le



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

infrastrutture tecniche di ED vi siano infrastrutture idonee per la formulazione di proposte progettuali ottimali in vista della presentazione delle offerte nei vari lotti di gara. Viene altresì concordato che l'attivazione di tali fasi sarebbe circoscritta ai 50 Comuni oggetto del bando Infratel e che TI riconosce ad ED gli importi stabiliti nel Regolamento d'accesso.

Esaurita la fase cautelare, a conclusione dell'udienza si invitavano le Parti a produrre note integrative sui temi in discussione da far pervenire entro il 7 ottobre (termine successivamente differito al 10 ottobre a seguito di richiesta delle Parti) e si provvedeva a convocare la successiva udienza per il 12 ottobre 2016.

In data 7 ottobre le Parti inviavano al responsabile del procedimento, a mezzo e-mail, le suddette note integrative. Più precisamente TI produceva un documento in *power point* sui temi aperti. ED produceva una nota sul tema dell'IRU e una nota recante "*Struttura dei corrispettivi previsti nel Regolamento tecnico economico di accesso all'infrastruttura elettrica di e-distribuzione*". Tale documentazione veniva acquisita agli atti dal responsabile del procedimento a verbale dell'udienza del 12 ottobre 2016.

In data 12 ottobre 2016 si teneva la quarta udienza al termine della quale si invitavano le Parti ad inviare ulteriori precisazioni/integrazioni, entro il 19 ottobre 2016.

Le Parti inviavano al responsabile del procedimento a mezzo e-mail le note richieste nel corso dell'udienza del 12 ottobre. Più precisamente ED produceva una nota "*sui temi dell'interruzione dei lavori di posa e del servizio della rete in Fibra Ottica a seguito di esigenze connesse al Servizio Elettrico*" ed una nota "*sul tema del corrispettivo previsto per le Tratte Verticali e modalità di accesso da parte degli operatori di telecomunicazione*". TI produceva una nota "*sul tema delle penali da associare agli SLA previsti per le attività di responsabilità di ED*".

A seguito dell'invio di tali note e dell'approvazione dei verbali delle udienze del 14, 26 e 12 ottobre (così come stabilito nell'udienza del 12 ottobre) le Parti depositavano in data 31 ottobre 2016 le memorie conclusive. Tale termine veniva disposto a seguito di richiesta di breve differimento del termine precedentemente fissato al 26 ottobre.

Più precisamente ED ha prodotto una nota, in data 31 ottobre 2016 e acquisita in data 2 novembre 2016 con numero di protocollo 57248, di risposta alla posizione di TI su penali unitamente ad un estratto delle norme CEI. TI ha prodotto la propria memoria conclusiva in data 31 ottobre 2016, acquisita a protocollo 57257 del 2 novembre 2016.

Da ultimo ED ha consegnato all'Autorità, su richiesta di quest'ultima, il contratto con Enel Open Fiber (di seguito anche *EOF*).

Ciò premesso, attesa la conclusione della fase cautelare in virtù della scrittura privata allegata, verificata l'impossibilità di raggiungere un accordo bonario della controversia su parte delle questioni di merito ed acquisiti tutti i necessari elementi istruttori, la Direzione, ha trasmesso gli atti del presente procedimento al Consiglio, ai sensi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'articolo 34 comma 2-bis del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, per le determinazioni di competenza.

Il Consiglio², preso atto degli esiti dell'istruttoria, ha in primo luogo condiviso la proposta della Direzione di formalizzare una richiesta di parere all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (nel seguito AEEGSI), in qualità di Autorità di regolazione del settore in cui opera il gestore dell'infrastruttura fisica, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Decreto legislativo n. 33/2016 (nel seguito il Decreto).

La Direzione ha, conseguentemente, provveduto ad inviare tale richiesta in data 20 febbraio 2017 con la nota recante protocollo n. 8654.

L'AEEGSI ha riscontrato la citata richiesta di parere con la comunicazione del 27 marzo 2017, acquisita al protocollo n. 18811.

Inoltre, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS, il Consiglio ha ritenuto di avvalersi della facoltà di convocare le Parti per approfondimenti fissando termini per il deposito di memorie conclusive al 21 aprile 2017, per la presentazione delle prime memorie, e al 5 maggio 2017, per la presentazione delle seconde memorie di replica.

Le Parti, inviate le memorie nei termini indicati, venivano sentite il 18 maggio 2017.

2 Il fatto

Il 19 aprile 2016 TI ha inviato ad ED una lettera per chiedere le *“informazioni necessarie all'accesso alle infrastrutture di rete di ED ai fini della posa di fibra ottica”*.

ED ha riscontrato tale richiesta il 2 maggio 2016, manifestando la disponibilità ad un incontro per meglio comprendere e definire il perimetro delle informazioni di interesse di TI, ed ipotizzando l'apertura di un tavolo tecnico volto alla definizione di eventuali accordi, per la realizzazione della rete in fibra, analoghi a quello già in essere con EOF.

A seguito della richiesta di incontro da parte di TI, i rappresentanti di ED e di TI si sono riuniti il 10 giugno 2016 per confrontarsi sulle tematiche di accesso alle infrastrutture di ED.

In particolare, nel corso della riunione TIM ha chiesto a ED:

- i. tutte le informazioni funzionali all'utilizzo della rete elettrica ai fini della costruzione di reti in fibra ottica che sono state rese disponibili ad EOF, anche al fine di valutare le sinergie conseguibili;

² Organo competente a tenere la riunione al posto della Commissione infrastrutture e reti ai sensi dell'articolo 34 comma 2-bis del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- ii. le informazioni relative alla disponibilità delle infrastrutture elettriche riutilizzabili prioritariamente nelle 224 città nelle quali EOF ha dichiarato di voler costruire reti in fibra e, successivamente, in tutto il territorio nazionale;
- iii. la disponibilità di ED a trasmettere, rispetto al contratto proposto dalla medesima ED ad EOF, le sole informazioni relative alle tratte disponibili ed a cedere il solo diritto d'uso dell'infrastruttura passiva, lasciando a TIM la responsabilità di realizzare l'infrastruttura posando i cavi in fibra ottica, gestendo in autonomia la direzione dei lavori, la progettazione e la manutenzione della rete, nel rispetto degli standard previsti da ED;
- iv. le informazioni disponibili relative al punto precedente, con lo stesso grado di dettaglio e nella stessa forma con la quale sono state comunicate da ED ad EOF, ovvero, nel caso in cui tale comunicazione non vi sia ancora stata oppure sia stata solo parziale, le informazioni aggiuntive che saranno rese disponibili da ED ad EOF non solo con lo stesso grado di dettaglio e lo stesso formato, ma anche contestualmente alla loro comunicazione ad EOF;
- v. il dettaglio delle infrastrutture elettriche riutilizzate a Perugia, dove l'infrastruttura di EOF risulta già realizzata ed il primo cliente attivato;
- vi. le informazioni relative alle condizioni economiche per l'accesso alle infrastrutture passive elettriche, e in particolare quelle effettivamente praticate da ED ad EOF;
- vii. la disponibilità di ED a negoziare il solo accesso all'infrastruttura passiva (in base all'accordo attualmente in essere tra ED e TIM, ED richiede 12,32 euro/metro per l'IRU a 15 anni per accesso a infrastruttura passiva aerea/interrata, oltre a un costo per la posa del cavo oscillante tra i 20 e i 50 euro/metro in caso di infrastruttura aerea e tra gli 80 e i 150 euro/metro in caso di infrastruttura interrata) e la conferma che in tal caso il prezzo sia sempre 12,32 euro/metro
- viii. le informazioni relative alle condizioni tecniche per l'accesso alle infrastrutture elettriche;
- ix. le informazioni di cui al punto precedente con il massimo livello di disaggregazione, in modo da poter comprendere quali prestazioni siano incluse e quali escluse dal listino;
- x. le informazioni relative ad eventuali vincoli per la realizzazione diretta della rete in fibra sull'infrastrutture di ED;
- xi. le informazioni relative alle sinergie tra posa di fibra e sostituzione dei contatori, e in particolare quelle che siano state rese disponibili ad EOF;
- xii. il piano dettagliato di sostituzione dei contatori (modalità, tempi di esecuzione, indicazione della *timetable* prevista per ciascuna delle 224 città, prioritariamente e successivamente per tutto il territorio nazionale, con il massimo livello di disaggregazione dei dati);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

xiii. la disponibilità di ED a negoziare un accordo per l'utilizzo della tratta verticale anche nelle città nelle quali EOF non intenda realizzare una propria infrastruttura.

ED, benché mostratasi disponibile a fornire a TI le informazioni e le attività richieste, subordinava, a quanto riportato da TI, tale disponibilità alla previa sottoscrizione di un contratto analogo a quello già sottoscritto con EOF e all'entrata in vigore del Decreto, in base al quale ED avrebbe fornito le informazioni sulle proprie infrastrutture fisiche potenzialmente utilizzabili conformemente al disposto normativo.

In data 17 giugno 2016 TI ha inviato ad ED formale richiesta di una bozza di contratto per l'accesso alle infrastrutture di ED e le relative informazioni necessarie alla posa di fibra ottica.

In data 18 luglio 2016 ED ha comunicato a TI, facendo seguito all'incontro del 10 giugno 2016, di avere pubblicato sul proprio portale le *“Condizioni generali di accesso all'Infrastruttura elettrica di e-distribuzione”* che sono articolati nei seguenti tre documenti: le *“Condizioni generali d'accesso all'infrastruttura elettrica di e-distribuzione”* (di seguito le *“Condizioni di accesso/Condizioni generali di accesso/Condizioni”*), un documento denominato *“Regolamento tecnico ed economico di accesso all'Infrastruttura elettrica di e-distribuzione”* (di seguito *“Regolamento d'accesso”*) e un documento denominato *“Norme tecniche di accesso all'Infrastruttura elettrica di e-distribuzione”* (di seguito *“Regolamento tecnico”*).

Secondo TI tale documentazione, lungi dal costituire una risposta adeguata alle richieste informative e di accesso formulate dalla stessa a partire da aprile 2016, presenta un numero di criticità (contrattuali, procedurali, tecniche ed economiche) tale da compromettere la possibilità di utilizzo delle infrastrutture elettriche di ED ai fini della pianificazione e progettazione di un intervento di sviluppo di rete in fibra ottica, costituendo – di fatto – un diniego *tout court* all'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza previsti dalla normativa vigente.

In sintesi gli elementi che TI contesta sono:

- l'operatore di telecomunicazioni che intende accedere all'infrastruttura fisica e rete elettrica di ED, per essere ammesso al processo di richiesta di accesso, deve preventivamente accettare le "Condizioni generali di accesso all'Infrastruttura elettrica di e-distribuzione" ed essere certificato sempre da ED come soggetto in possesso dei requisiti minimi stabiliti;
- inadeguatezza di alcune previsioni contrattuali, tecniche, procedurali ed economiche pubblicate da ED, tra l'altro pubblicate da ED in via unilaterale. Ciò nonostante nell'incontro del 10 giugno ED avesse affermato che il contratto con EOF fosse stato "il risultato della negoziazione intervenuta tra le parti" (cfr. punto 3 del Verbale del 10 giugno – nel seguito Verbale). TI aggiunge che peraltro, nel corso dell'incontro del 10 giugno, ED aveva creato un chiaro affidamento rispetto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

a tale possibilità, affermando (punto 8 del Verbale) che le condizioni tecniche di accesso alla rete sarebbero state “negoziare nel contratto nel rispetto del principio della parità di trattamento tra tutti gli operatori di telecomunicazione, in ragione delle specificità dell’intervento che TI intende realizzare”. La pubblicazione dei documenti sopra menzionati rappresenta, secondo TI, invece una sconfessione degli impegni presi.

Per tali ragioni il 2 agosto 2016 TI ha inviato istanza di risoluzione della controversia nei confronti di ED per violazione, da parte di quest’ultima, degli obblighi di accesso all’infrastruttura fisica esistente nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza così come previsto dall’art. 3 del decreto legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016, in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per la posa di fibra ottica, nonché per la violazione dei principi generali di semplificazione, competizione, accesso aperto, non discriminazione, efficacia, trasparenza di cui all’art. 3 della delibera 622/11/CONS avente ad oggetto il *“Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e ubicazione e condivisione di infrastrutture”*.

TI rappresenta che l’Autorità è chiamata a decidere la controversia ai sensi dell’art. 9 del Decreto ed ai sensi dell’art. 2 del Regolamento n. 226/15/CONS. Più precisamente TI chiede all’Autorità, anche in via d’urgenza ai sensi dell’art.4 del Regolamento al fine di poter partecipare alle gare indette da Infratel, di:

- 1) di ordinare a ED di riformulare entro termini perentori compatibili con i piani di sviluppo degli operatori e con le gare, le Condizioni generali di accesso e Regolamento di accesso alla infrastruttura elettrica di ED secondo criteri di equità, ragionevolezza e non discriminazione, ai sensi dell’art. 9 comma 2, del Decreto al fine di consentire l’avvio di una effettiva negoziazione tra le Parti.
- 2) di ordinare a ED la eliminazione dalle predette Condizioni di accesso e Regolamento di accesso di tutte le previsioni contrattuali, tecniche, procedurali citate nella predetta istanza che sono palesemente ostative all’accesso a tale infrastruttura ed al suo normale utilizzo ai fini della fornitura del servizio di comunicazione.
- 3) di ordinare a ED di fornire giustificativi della ragionevolezza e della proporzionalità dei prezzi presentati al fine di poter verificare, in raccordo con l’Autorità per l’energia elettrica, gas e sistemi idrici (nel seguito anche AEEGSI), che parte dei costi sostenuti non siano già riconosciuti da altre strutture tariffarie ai sensi degli articoli 3.6, 9.3 e 9.4 del Decreto.
- 4) di ordinare a ED l’inserimento nel predetto Regolamento di previsioni normative finalizzate a garantire l’attivazione, la continuità e l’efficienza del servizio su Fibra Ottica (Service Level Agreement associati a Penali) a tutela dei clienti finali su fibra con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo del mercato UBB.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 5) di ordinare a ED la comunicazione all'Autorità di tutti gli accordi contrattuali in essere tra EOF ed ED, alla luce del fatto che EOF già accede all'infrastruttura elettrica di ED (sulla base dei comunicati stampa emessi dalle Parti) ai sensi degli articoli 3 e 4 del Decreto.

3 Le argomentazioni delle Parti

Si riporta in *Allegato A* alla presente delibera una sintesi dell'istanza iniziale di TI e della prima replica di ED. Per gli approfondimenti emersi nel corso dell'istruttoria si rimanda al capitolo 4.

4 Valutazione istruttoria sulla questione preliminare dell'inammissibilità dell'istanza proposta da TI

TI ha replicato nell'udienza del 9 settembre 2016 sull'eccezione preliminare dell'inammissibilità dell'istanza formulata da ED.

TI ritiene, in primo luogo, che la propria richiesta a ED sia in linea con i requisiti del Decreto avendo richiesto una mappatura delle infrastrutture disponibili in specifici Comuni oltre ad altri elementi di dettaglio, funzionali alla realizzazione della propria rete a banda ultra larga.

Ad ogni buon fine TI ritiene che, nel caso di specie, la controversia non trae origine da un rifiuto all'accesso bensì dal fatto che ED pone quale preconditione, per avviare qualsivoglia forma di negoziazione con TI, la previa accettazione integrale da parte di TI di tutte le condizioni giuridiche/tecniche/economiche delle Condizioni/Regolamento di accesso, unilateralmente previste, senza contraddittorio. Ciò in violazione di quanto previsto dal Decreto, che si basa sui principi generali di negoziazione, trasparenza, proporzionalità, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza, per conciliare le esigenze tra l'offerente ed il richiedente l'accesso alle infrastrutture elettriche. Il contenzioso, quindi, non verte sul tema del rifiuto a una domanda di accesso ma sulle modalità con cui l'accesso viene offerto da ED.

A tale riguardo si fa, in premessa, presente che l'istanza di TI è pervenuta il 2 agosto 2016, in vigore del Decreto, sebbene i fatti preliminari alla lite siano antecedenti.

L'Autorità ha fatto presente alle Parti, nel corso della prima udienza del 9 settembre 2016, le ragioni per cui ha ritenuto ammissibile l'istanza.

Si richiama che l'art. 9 (Organismo di risoluzione delle controversie) del Decreto prevede che (comma 1):

1. Qualora sorga una controversia relativa ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazioni, individuato quale organismo competente alla risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche o tra operatori di rete.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia promossa ai sensi del comma 1, anche in materia di fissazione di termini e condizioni equi e ragionevoli, incluso il prezzo ove richiastane. L'Autorità compone la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa.

L'articolo 3 (Accesso all'infrastruttura fisica esistente) prevede che:

1. Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

2. Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.

3. Alla richiesta scritta è allegata una relazione esplicativa, in cui sono indicati gli elementi del progetto da realizzare, comprensivi di un cronoprogramma degli interventi specifici.

4. L'accesso può essere rifiutato dal gestore dell'infrastruttura e dall'operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi:

- a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;*
- b) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto;*
- c) l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementa il rischio per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

necessità di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;

- d) *siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità.*

5. *Il motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda d'accesso. In caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine indicato, ciascuna delle parti ha diritto di rivolgersi all'organismo di cui all'articolo 9 per chiedere una decisione vincolante estesa anche a condizioni e prezzo.*

6. *L'organismo di cui all'articolo 9 decide secondo criteri di equità e ragionevolezza, entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta. Il prezzo eventualmente fissato dall'organismo competente per la risoluzione delle controversie è tale da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilità di recuperare i suoi costi e resti indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso. Il prezzo fissato da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 9 non copre i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura, laddove questi siano già riconosciuti nelle eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un'equa opportunità di recupero dei costi stessi.*

Alla luce di quanto sopra l'Autorità ritiene che il rifiuto all'accesso non sia l'unico motivo per richiedere l'avvio di una controversia ai sensi del comma 5 dell'articolo 3. In generale l'articolo 9, che sancisce la possibilità di rivolgersi all'Autorità per una definizione non giurisdizionale della lite, fa riferimento *a una controversia relativa ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli 3, ecc.* del Decreto.

Gli obblighi di cui all'articolo 3 del Decreto sono, oltre a quello di fornire accesso all'infrastruttura fisica, anche quelli di rispetto dei *principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza* di cui al comma 2, oltre che di *orientamento al costo* di cui al comma 6.

L'istanza di TI è relativa alla verifica del soddisfacimento, nell'ambito delle Condizioni/Regolamento pubblicate da ED, dei criteri di equità, ragionevolezza, non discriminazione e orientamento al costo e, pertanto, legittima l'intervento dell'Autorità ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, e dell'articolo 3, commi 2 e 6, del Decreto.

Nell'ambito degli obblighi di cui al comma 6 dell'articolo 3 del Decreto rientra anche quello secondo cui, in raccordo con le norme dell'AEEGSI, non deve verificarsi che il soggetto che cede in uso le proprie infrastrutture di posa (ED nel caso di specie) ottenga ricavi, a fronte dell'IRU concesso, per costi sostenuti che siano già remunerati da altre strutture tariffarie (cosiddetta "doppia remunerazione").



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

TI ha ritenuto le citate previsioni contrattuali, tecniche, procedurali, secondo la stessa fissate unilateralmente da ED, ostative a consentirgli l'accesso a tale infrastruttura per la fornitura del servizio di comunicazione elettronica, in violazione dei criteri di proporzionalità, equità e ragionevolezza.

TI inoltre ha chiesto l'inserimento, nel predetto Regolamento di accesso, di previsioni finalizzate a garantire l'attivazione, la continuità e l'efficienza del servizio su Fibra Ottica (Service Level Agreement associati a Penali) a tutela dei propri clienti finali, con l'obiettivo di incentivare lo sviluppo del mercato UBB (Ultra BroadBand).

La controversia è stata, pertanto, avviata dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche dell'Autorità in relazione al suddetto *petitum*, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, commi 1 e 2, e dall'articolo 3, commi 2 e 6, del Decreto, con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei diritti e degli obblighi di ED e TI in materia di fissazione di termini e condizioni tecniche ed economiche di accesso alle infrastrutture di posa di ED trasparenti, non discriminatorie, eque e ragionevoli, se del caso orientate al costo.

A seguito di tale chiarimento ED ha accettato di svolgere il contraddittorio con TI nel corso di tutta la controversia, salvo poi ritornare sul tema dell'ammissibilità dell'istanza nella memoria conclusiva.

Alla luce di quanto sopra l'Autorità ritiene comunque superata l'eccezione di inammissibilità di ED.

5 Gli esiti delle audizioni, del tentativo di conciliazione e degli approfondimenti istruttori

Nel corso del procedimento sono state svolte 4 udienze e depositate dalle Parti note e documenti di approfondimento.

In relazione alla trattazione delle questioni di merito l'Autorità ha svolto un confronto tra le Parti sui tutti i punti del "*Regolamento tecnico ed economico di accesso all'Infrastruttura elettrica di ED*" e delle "*Condizioni generali di accesso all'Infrastruttura elettrica di ED*" oggetto dell'istanza di TI, ai fini di un chiarimento e di una soluzione conciliativa.

Ciò ha consentito di chiarire numerosi aspetti delle Condizioni e del Regolamento di accesso, in alcuni casi superando le iniziali riserve di TI.

Si riportano, di seguito, l'esito della discussione su tutti i punti affrontati nel corso del tentativo di conciliazione e degli approfondimenti istruttori, suddivisi per argomenti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5.1 Sull'istanza cautelare

Con riferimento all'istanza cautelare di TI, con la quale richiedeva di poter accedere sin da subito alle fasi da 1-5 della procedura di accesso di cui al capitolo 4 del Regolamento di accesso, senza che ciò costituisse accettazione di tutte le Condizioni e del Regolamento di accesso, la Direzione ha proposto alle Parti, nell'ottica conciliativa, di accettare ed utilizzare il Regolamento di accesso e le Condizioni (con le eventuali modifiche concordate in questa sede), senza che ciò costituisca acquiescenza da parte di Telecom. In buona sostanza il Regolamento (capitoli 4 e 5) è utilizzato in via sperimentale, per i Comuni oggetto della gara Infratel, incluse le annesse condizioni economiche, utilizzando questa controversia come periodo di prova.

Le Parti hanno condiviso e sottoscritto un accordo che ha consentito di superare la fase cautelare del procedimento. L'accordo disciplina, nelle more del procedimento, un'applicazione "sperimentale" degli artt.4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.2, 5.3, 5.4, 6.2 e 6.3 del Regolamento tecnico ed economico di accesso, di cui TI si voleva avvalere, come effettivamente si è avvalsa, per partecipare alle gare Infratel.

5.2 Sulla richiesta di TI di avere copia del contratto tra ED e EoF

Nel corso della audizione del 9 novembre 2016 la Direzione ha chiesto alle Parti, con riferimento al punto 5 dell'istanza, dove TI chiede di *"ordinare a ED la comunicazione all'Autorità di tutti gli accordi contrattuali in essere tra EoF ed ED, alla luce del fatto che EoF già accede all'infrastruttura elettrica di ED (sulla base dei comunicati stampa emessi dalle Parti) ai sensi degli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 33/2016"*, se TI ha già avuto visione del contratto.

ED ha ribadito che durante l'incontro del 10 giugno 2016 è stato illustrato a TI tale contratto e ha dato lettura del passo del verbale dell'incontro in questione che si riferisce a quanto detto. Inoltre ED ha confermato che TI, nel corso dell'incontro, ha chiaramente dichiarato di non essere interessata ad un contratto contenente le condizioni dell'accordo concluso con EOF volendo svolgere in autonomia alcune attività che ED si era riservata (quale ad es. la progettazione degli interventi in fibra ottica sulla rete elettrica o la manutenzione della rete in fibra ottica). E' per tale ragione che ED non ha inviato a TI un analogo contratto ma ha rinviato alle condizioni generali che tenevano conto anche dei "desiderata" di TI, fermo restando la tutela del servizio elettrico.

ED ha tuttavia acconsentito, nel corso del procedimento e in ottica conciliativa, di produrre il contratto con EOF laddove venga richiesto dagli Uffici dell'Autorità, a testimonianza del fatto che non ha in alcun modo inteso applicare condizioni di favore ad EOF. Come premesso, tale contratto è stato effettivamente consegnato agli Uffici nel corso del procedimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La Direzione ha preso atto del chiarimento di ED secondo cui le condizioni generali di accesso pubblicate da ED sono sostanzialmente in linea con il contratto concluso con EOF nell'aprile 2016, oltre a recepire alcune osservazioni svolte dalla stessa TI nel corso delle interlocuzioni precedenti alla controversia.

Alla luce della disponibilità di ED ad allegare tale contratto con EOF l'Autorità ritiene superata la richiesta n.5 dell'istanza di TI.

5.3 Sulle questioni generali delle Condizioni di accesso

5.3.1 Sulla contestazione di TI dell'obbligo di accettazione preventiva delle Condizioni generali

Si fa riferimento alla sezione delle Condizioni generali recante quanto segue: “1. *Le presenti Condizioni generali sono efficaci dal momento dell'accettazione; l'accettazione deve essere inviata prima di ogni richiesta inerente le presenti condizioni generali.* 2. *ED, dopo aver effettuato le verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi, comunica all'Operatore l'esito delle stesse*”.

TI contesta l'accettazione incondizionata, prima di poter richiedere i servizi, delle Condizioni e del Regolamento di accesso pubblicate da ED.

ED ha evidenziato che in base a tali Condizioni l'operatore può chiedere la cartografia di intere regioni ed è quindi essenziale, anche in relazione alla rilevanza e alla criticità della rete elettrica di distribuzione, che lo stesso accetti tali Condizioni che impongono, tra le altre cose, un obbligo di riservatezza. ED ha fatto inoltre presente che alcuni vincoli presenti nelle Condizioni trovano la loro giustificazione nella necessità di garantire che il servizio pubblico di distribuzione continui ad essere esercito nel rispetto delle disposizioni tecniche, normative e regolatorie. Al riguardo ED ha precisato che l'AEEGSI con proprie delibere stabilisce i livelli di qualità commerciali e tecnici che devono garantire i gestori.

ED aggiunge che ha elaborato la struttura delle Condizioni che servono per disciplinare una pluralità di identici rapporti secondo quanto previsto dall'articolo 1342 del cc. L'accettazione preventiva delle Condizioni, intese come *frame* generale, è indispensabile prima di procedere alle ulteriori fasi contrattuali.

TI, su tale questione, rileva che il Regolamento di accesso prende le mosse proprio dalla preaccettazione di un principio di primazia della rete elettrica, che contesta.

TI ritiene plausibile una sola condizione preventiva sulla riservatezza delle informazioni sulla rete di distribuzione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Al fine di superare tale obiezione di principio la Direzione ha proposto alle Parti la seguente ipotesi di accordo.

Le Parti concordano di svolgere un contraddittorio sul Regolamento di accesso proposto da ED, ai fini di verificare la possibilità di una revisione di comune accordo, che consenta il superamento delle criticità sollevate da TI. L'eventuale accettazione di TI resa in pendenza del presente reclamo, va intesa in relazione al documento come emendato in questa controversia.

Il testo è stato modificato dalle Parti come di seguito indicato:” *Nel corso dell'audizione, su proposta dell'Autorità, le Parti concordano di svolgere un contraddittorio sul Regolamento proposto da ED ai fini di una revisione, di comune accordo, che consenta il superamento delle criticità sollevate da Telecom. ~~L'accettazione di TI, pertanto, va intesa in relazione al documento come emendato in questa controversia.~~*”.

Tale precisazione vale anche in relazione al Paragrafo 6 delle Condizioni:” *L'Operatore interessato ad accedere ai servizi regolati dal presente Regolamento deve preliminarmente inviare ad ED l'accettazione delle Condizioni Generali di accesso all'Infrastruttura elettrica utilizzando il modulo predisposto da ED*”.

Ciò premesso, l'Autorità rileva, come anche rappresentato alle Parti nel procedimento, che la questione potrebbe essere risolta svolgendo un parallelo con quanto accade già con le condizioni di offerta di Telecom Italia.

In quest'ultimo caso, una volta pubblicate e approvate dall'Autorità (e in seguito ripubblicate), tali condizioni sono utilizzate dagli operatori (salvo riservarsi di impugnare la delibera dell'Autorità che le ha approvate) previa sottoscrizione di un contratto con Telecom Italia, in cui è anche possibile negoziare prestazioni ulteriori.

Mutuando quanto sopra, le Condizioni/Regolamento di accesso di ED sono utilizzabili dagli Operatori fatta salva la facoltà di negoziare, bilateralmente, le modifiche richieste e, in caso di impossibilità a raggiungere un accordo, di adire l'Autorità (o il giudice amministrativo, come previsto dal Decreto).

A questo punto, le modifiche apportate in sede controversiale o quelle concordate tra le Parti, laddove incidano sulle Condizioni generali o sul Regolamento di accesso, dovrebbero essere estese al resto del mercato, ripubblicando le Condizioni/Regolamento emendate, in attuazione dei principi di trasparenza e non discriminazione di cui al Decreto. Potrebbero non essere rese pubbliche condizioni contrattuali specifiche negoziate con i singoli operatori.

A tale riguardo ED ha commentato che, viceversa, laddove venissero riformulate alcune delle Condizioni di accesso, in ottica di conciliazione o a seguito della definizione della controversia, la clausola della previa accettazione dovrebbe rimanere anche nel testo con le Condizioni modificate.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

TI, nel condividere il chiarimento degli Uffici, ritiene che l'accettazione preventiva delle Condizioni dovrebbe essere rimossa anche se l'Autorità interviene.

Come sopra richiamato ED ha poi rappresentato di aver adottato le Condizioni generali/Regolamento di accesso ai sensi dell'articolo 1342 del Codice Civile (Contratto concluso mediante moduli o formulari) secondo cui *“Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente”*.

In altre parole ED fa riferimento alla possibilità di predisporre forme contrattuali di carattere generale per una pluralità di contraenti.

L'Autorità tuttavia ritiene che tali condizioni devono rispettare quanto previsto dall'articolo 1341 del Codice Civile (Condizioni generali di contratto) ossia che *“Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.*

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'Autorità giudiziaria”.

Ciò che contesta TI è proprio la presenza, nella Condizioni generali che vanno accettate senza contraddittorio e non sottoscritte dal contraente, degli elementi limitativi di cui alla seconda parte dell'articolo 1341 del Codice Civile.

Su tale punto l'Autorità condivide l'obiezione di TI atteso che le Condizioni generali introducono numerosi elementi riconducibili a *limitazioni di responsabilità* (ad esempio la facoltà di interrompere il servizio di comunicazione elettronica a causa terzi senza elencare i casi in cui questo può avvenire), *facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione* (si richiede a TI di accettare la risoluzione del contratto incondizionatamente), *ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.*

Si rileva, a tale riguardo, che nelle proprie offerte di riferimento TI riporta che *L'Offerta ... è applicabile previa sottoscrizione di un apposito contratto [servizio wholesale] da negoziare tra Telecom Italia e ciascun Operatore.*

L'OR non pregiudica la possibilità per le Parti di negoziare, in sede di accordo bilaterale, modalità, termini e condizioni differenti per la fornitura dei servizi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

TI riporta, inoltre, che l'offerta è soggetta all'approvazione dell'Autorità e la normativa di riferimento, incluso le delibere di approvazione.

A tale riguardo, e alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene, ribadendo quanto proposto alle Parti nel corso del procedimento, che la questione posta da TI nei confronti di ED possa essere risolta in modalità analoga. Ciò in quanto l'operatore che prende visione delle Condizioni/Regolamento di accesso ha due possibilità:

- contestarle, come ha fatto TI,
- applicarle previa sottoscrizione di un contratto con ED in cui si possono definire, bilateralmente, condizioni specifiche.

L'accettazione delle Condizioni/Regolamento di accesso non può, pertanto, essere, ad avviso dell'Autorità, incondizionata prima della sottoscrizione del successivo contratto. L'accettazione, viceversa, avviene a seguito della sottoscrizione del contratto in cui alcune previsioni possono essere negoziate e modificate bilateralmente.

L'Autorità ritiene, pertanto, al fine di superare tale divergenza, di richiedere a ED, nel presente provvedimento, di inserire, nelle premesse alle Condizioni, che le stesse "sono state pubblicate in ottemperanza al Decreto e alla presente decisione dell'Autorità, oltre che tenuto conto delle rilevanti previsioni normative dell'AEEGSI".

ED deve inoltre rimuovere la richiesta di preventiva accettazione e inserire, nelle premesse, analogamente a quanto fa TI, che:

"Le Condizioni di accesso e il relativo Regolamento/Normativa di accesso sono applicabili previa sottoscrizione di un apposito contratto di accesso alle infrastrutture di ED da negoziare tra ED e ciascun Operatore.

La pubblicazione delle Condizioni e del Regolamento/Normativa di accesso non pregiudica la possibilità per le Parti di negoziare, in sede di accordo bilaterale, modalità, termini e condizioni differenti per la fornitura dei servizi."

5.3.2 Sulla contestazione di TI relativa al paragrafo 22.3 delle Condizioni di accesso in relazione alle modifiche in corso d'opera senza contraddittorio

TI ha contestato il punto 22.3 delle Condizioni di accesso che qui si riporta: *"Il Regolamento tecnico ed economico si intende automaticamente modificato dagli aggiornamenti effettuati da ED e comunicati all'Operatore"*.

TI rileva che tale formulazione implica che le Condizioni sono soggette a modifiche (non quantificabili) delle previsioni tecniche ed economiche, che vengono a loro volta imposte senza possibilità di alcuna negoziazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ED rappresenta che sono condizioni tecniche ed economiche che hanno, di norma, durata pluriennale, fatti salvi i necessari adeguamenti sui costi e di indicazioni tecniche e regolatorie.

La Direzione ha rappresentato alle Parti, ai fini di una conciliazione, di ritenere ragionevole che le Condizioni/Regolamento di accesso possano essere soggette, negli anni, a modifiche. Rileva che tali modifiche possono andare ad incidere sulle condizioni contrattuali già fissate e accolte (con contratto) da un operatore di comunicazioni elettroniche, che ha precedentemente richiesto l'accesso.

Considerato che, allo stato, non sussiste una valutazione *ex ante* delle Condizioni/Regolamento di accesso volta per volta pubblicate da ED (come nel caso delle telecomunicazioni), la Direzione, nel corso del procedimento, ha proposto alle Parti il seguente *iter*.

Le Parti possono stabilire, nel contratto (che in genere recepisce le Condizioni generali e tecniche di accesso pubblicate al momento della sua sottoscrizione, fatte salve eventuali modifiche bilaterali), le modalità di modifica dello stesso, fermo restando che le modifiche delle condizioni tecniche ed economiche varranno per gli accordi attuativi e attività successive alle modifiche stesse. In caso di lite e contrasto insanabile, su possibili nuove Condizioni di accesso pubblicate successivamente alla sottoscrizione del contratto, le Parti potranno adire l'Autorità, come nel caso odierno, in controversia. In virtù del principio di non discriminazione, le modifiche concordate tra le Parti o definite in controversia, dovranno presumibilmente, ai sensi del Decreto, essere riportate, da ED, nelle nuove Condizioni di accesso pubblicate, laddove incidano sulle stesse.

In altre parole si è rappresentato che, in esito al presente procedimento, verranno stabilite le condizioni economiche e tecniche che incidono sul relativo contratto. ED potrà, nel corso del tempo e laddove giustificato dagli effettivi costi (come, tra l'altro, avviene nelle OR di Telecom), pubblicare modifiche alle Condizioni e al Regolamento di accesso che comunque incideranno sulle prestazioni fornite successivamente alla pubblicazione e saranno automaticamente recepite nel contratto vigente (il Contratto dovrà prevedere apposite clausole di adeguamento alle nuove condizioni tecniche ed economiche). Resta salva la facoltà dell'operatore di comunicazione di adire l'Autorità in caso di disaccordo e di impossibilità di giungere a una preventiva soluzione bonaria con ED sulle modifiche proposte.

ED ha concordato con la valutazione dell'Autorità e ha suggerito che al punto 22.3 delle Condizioni laddove è previsto che *“Il Regolamento tecnico ed economico si intende automaticamente modificato dagli aggiornamenti effettuati da ED e comunicati all'Operatore”* venga effettuata la seguente aggiunta: *“salva la facoltà dello stesso di adire le competenti Autorità”*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Le Parti hanno concordato su questa proposta della Direzione e con la precisazione di ED.

L'istanza di Telecom, pertanto, su questo punto si ritiene superata.

L'Autorità ritiene pertanto di richiedere a ED, nel presente provvedimento, di modificare il paragrafo in questione (22.3 delle Condizioni) come segue:

“Il Regolamento tecnico ed economico si intende automaticamente modificato dagli aggiornamenti effettuati da ED e comunicati all'Operatore, salva la facoltà dello stesso di adire le competenti Autorità.”

Come sopra chiarito, le Parti possono stabilire, nel contratto (che in genere recepisce le Condizioni e il Regolamento di accesso pubblicate al momento della sua sottoscrizione, fatte salve eventuali modifiche bilaterali), le modalità (anche automatiche) di modifica dello stesso quando le Condizioni e il Regolamento di accesso è ripubblicato, fermo restando che le modifiche delle condizioni tecniche ed economiche varranno per gli accordi attuativi e le attività successive alle modifiche pubblicate.

L'Autorità ritiene, tuttavia, laddove tali clausole di modifica del contratto al variare delle Condizioni e del Regolamento di accesso non fossero ad oggi state già definite, tenuto conto del principio di non discriminazione di cui al Decreto, che gli operatori che hanno già sottoscritto contratti di cessione in IRU sulla base delle Condizioni e del Regolamento di accesso pubblicato da ED prima della presente decisione, abbiano diritto a vedersi riconosciute, laddove dagli stessi richiesto, le modifiche apportate dal presente provvedimento sia a livello procedurale sia economico.

ED dovrà, pertanto, prendere in considerazione le richieste di rinegoziazione dei contratti che le verranno comunicate e procedere, nell'ottica della ragionevolezza e della buona fede contrattuale, ai fini del suddetto adeguamento tecnico ed economico in linea con le nuove Condizioni e Regolamento di accesso pubblicato. Per quanto sopra le modifiche avranno effetto, salvo diverso avviso delle Parti, a far data dalla pubblicazione delle nuove Condizioni e del Regolamento di accesso.

5.3.3 *Sulla interruzione del servizio di telecomunicazioni per esigenze del servizio elettrico*

TI ha contestato il passaggio del paragrafo 1 delle Condizioni laddove recita: *“La salvaguardia della qualità, della continuità del servizio elettrico e della sicurezza dei lavoratori e dei terzi hanno carattere prioritario sulle esigenze connesse alle attività di posa ed esercizio della Rete in Fibra Ottica.*

Si indicano, in tale sezione, alcune regole in capo all'operatore quali:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

...

(vi) *il rispetto delle richieste di sospensione dei lavori di posa e di manutenzione della Rete in Fibra Ottica, senza oneri per ED, in caso vi siano esigenze del servizio elettrico o di esercizio della Rete elettrica;*

(vii) *la possibilità di temporanei fuori servizio della Rete in Fibra Ottica per le attività sia di gestione delle richieste di attivazioni di connessioni che di esercizio, manutenzione, risoluzione di guasti o di criticità dell'Infrastruttura elettrica, che ha un ruolo preminente rispetto alla Rete in Fibra Ottica”.*

ED nel corso del procedimento ha chiarito che gli interventi di ED, di cui sopra, sono solo quelli necessari nel rispetto delle norme di settore e tra l'altro è previsto che avvengano “*in caso vi siano esigenze del servizio elettrico o di esercizio della Rete elettrica*”, per cui si tratta di interventi obbligatori.

TI, a tale riguardo, non contesta le esigenze di cui sopra ma esprime riserve sul tema della sospensione dei lavori e delle interruzioni del servizio di telecomunicazioni, considerati gli obblighi verso i propri clienti. TI specifica che la previsione di interruzione o sospensione di tali lavori per esigenze elettriche non crea grosse difficoltà in fase di posa dei cavi in fibra ottica, mentre è dannosa quando la rete è in esercizio.

ED ritiene che sia onere dell'operatore di telecomunicazioni prevedere nelle condizioni generali dei propri contratti di servizio alcune tutele aggiuntive nel caso in cui si utilizzino infrastrutture di terzi per la posa della propria rete in fibra ottica.

Nel corso del procedimento è stato chiesto a ED di chiarire in che misura e in quali occasioni è necessario richiedere l'interruzione del servizio su fibra ottica.

ED ha fatto presente che, a tale riguardo, sarà predisposto un *Regolamento di esercizio*. ED in questa sede ha anticipato che possono essere comunque previste due fattispecie: i lavori programmati e i casi di guasto e che in ogni caso i tempi di intervento sulla rete elettrica e, di conseguenza, i tempi dell'eventuale interruzione del servizio di telecomunicazione sono molto contenuti nel rispetto delle indicazioni dell'AEEGSI sulla qualità tecnica del servizio elettrico.

ED, nel corso del procedimento, ha fornito puntuali informazioni sui casi concreti e sulle tempistiche dei principali interventi che potrà porre in essere e che richiedono l'interruzione del servizio di comunicazioni elettroniche.

La Direzione ha chiesto a ED dei parametri utili a quantificare l'incidenza dei disservizi elettrici sui servizi di telecomunicazione.

ED ha fatto presente che il tasso di guasto sulla rete secondaria è di 5 guasti per ogni 100 km di rete. Il tempo medio di disservizio è dell'ordine di 40 minuti per cliente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con una nota specifica ED ha illustrato, in maniera esemplificativa, e non esaustiva, i possibili scenari ove ricorra, per esigenze legate al Servizio Elettrico, la necessità di interrompere le attività legate alla rete in Fibra Ottica, in particolare:

- sospensione delle attività di realizzazione o manutenzione della rete in Fibra Ottica;
- interruzione del servizio della rete in Fibra Ottica durante il normale esercizio.

Inoltre ED ha fornito una descrizione delle statistiche su interruzioni del servizio elettrico pubblicate dall'AEEGSI. Si sintetizza di seguito il contributo di ED.

Sospensione delle attività di realizzazione o manutenzione della rete in Fibra Ottica


La rete elettrica di media tensione viene di norma realizzata con conformazione radiale, con possibilità di una seconda via di alimentazione da impianti limitrofi (Figura 1). Tale possibilità di seconda via di alimentazione è, a volte, presente anche per le linee di bassa tensione.

In tale conformazione, unitamente alla presenza di particolari condizioni tecniche (e.g. presenza di conduttori nudi), le attività di posa e manutenzione della rete in Fibra Ottica necessitano della disalimentazione di una porzione di rete. Pertanto, per garantire la continuità e qualità del servizio elettrico in linea con gli standard imposti da AEEGSI, si ricorre alla modifica dell'assetto di rete, alimentando le due sezioni mediante percorsi differenti rispetto a quanto normalmente previsto (2).

In caso di guasto (3) su una delle sezioni di rete non oggetto dei lavori, ma insistenti sulla rete elettrica alimentante la porzione oggetto dei lavori, oppure nel caso in cui con l'alimentazione fornita non si riesca a garantire la qualità della fornitura elettrica (e.g. tensione sotto soglia), occorre interrompere le attività in corso sulla porzione di rete disalimentata e ripristinare tempestivamente la fornitura del servizio elettrico, modificando l'assetto di rete (4). Le attività di posa o manutenzione della rete in Fibra Ottica potranno riprendere quando saranno ripristinate le condizioni normali di esercizio (1).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni



Interruzione del servizio della rete in Fibra Ottica durante il normale esercizio

In caso di presenza simultanea di cavi in Fibra Ottica e Cavi Elettrici sulla stessa infrastruttura, è possibile riscontrare alcune situazioni in cui, a seguito di necessità legate al Servizio Elettrico, occorre interrompere il servizio della rete in Fibra Ottica.

Caso A

Nella configurazione che prevede una linea di bassa tensione, in cavo interrato, in canalizzazione con presenza di uno e più minitubi che ospitano il cavo in Fibra Ottica, per soddisfare eventuali richieste della clientela (e.g. aumento di potenza) o per garantire la continuità e qualità del servizio elettrico, in linea con gli standard previsti da AEEGSI, può risultare necessario sostituire il cavo elettrico con uno nuovo, di idonee dimensioni. In questo caso, per poter effettuare la sostituzione del cavo elettrico nella tratta interessata, può essere necessario rimuovere dalla canalizzazione anche i minitubi, ed il relativo cavo in Fibra Ottica, per poi procedere ad installarli nuovamente, congiuntamente con il nuovo cavo elettrico.

In tale scenario, l'attività è pianificata, pertanto è possibile, per l'Operatore di telecomunicazioni, mettere in atto opportune strategie per ridurre al minimo il disservizio sulla clientela che usufruisce del servizio di telecomunicazione.

Caso B

Nel caso in cui un guasto elettrico abbia interessato il solo Cavo Elettrico, posato in canalizzazione con presenza di uno o più minitubi che ospitano cavi in Fibra Ottica, al fine di consentire la riparazione della rete elettrica, può essere necessario prevedere la rimozione dei minitubi ed il loro successivo riposizionamento, con inevitabile interruzione del servizio di telecomunicazione.

In tale scenario, il tempo di interruzione del servizio di telecomunicazione è legato alle attività di ripristino della rete elettrica, soggetta alla regolamentazione prevista da AEEGSI.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Statistiche su continuità del servizio elettrico

L'Autorità AEEGSI rende disponibili on line i dati di continuità del servizio elettrico³. I dati considerano le interruzioni con o senza preavviso (con preavviso: notificato almeno un giorno prima); lunghe o brevi (brevi di durata compresa tra un secondo e tre minuti), il numero o durata dell'interruzione per cliente, il territorio relativo all'interruzione (Regione e Provincia) distinto in base alla concentrazione della popolazione residente (distinte per alta, media e bassa concentrazione), l'impresa o gruppi di imprese. Le interruzioni possono avere varie origini (es. originate sulla rete in alta tensione e sulla rete di trasmissione nazionale o possono essere provocate da cause di forza maggiore o dalle cause esterne) oppure possono essere di responsabilità del distributore. Una sintesi delle statistiche sopra dette, relativa all'anno 2013, è presente nel Comunicato Stampa dell'AEEGSI del 10/12/2014⁴ e nella Parte IV "Vulnerabilità del sistema elettrico" del documento di consultazione AEEGSI 48/2015/R/EEL "Regolazione della qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nel quinto periodo di regolazione - approfondimento tecnico"⁵.

La durata (minuti persi) delle interruzioni per utente in bassa tensione media nazionale nel 2013 è stata pari a circa 100 minuti (0,02% dei minuti in un anno), di cui meno della metà imputabili ai distributori elettrici.

I dati sulla continuità del servizio elettrico rappresentano le interruzioni del servizio per il cliente elettrico finale e sono quindi una *proxy* dei guasti delle reti elettriche che possono avere una indiretta incidenza sulle interruzioni del servizio di comunicazione.

Ciò premesso, l'Autorità rileva che il caso in questione appare configurarsi come il tipico esempio di disservizio sulla rete di telecomunicazioni per causa terzi o per causa di forza maggiore, presente anche nelle offerte di riferimento di Telecom.

Si rileva, tra l'altro, che il tasso annuale di interruzione del servizio elettrico per cliente è molto ridotto. Ciò rende non particolarmente impattanti i disservizi elettrici sulla disponibilità della connessione alla rete di comunicazione elettronica (va detto che non risultano, a tale riguardo, nell'ambito degli obblighi regolamentari in capo ai gestori, dei limiti sul tempo di disservizio massimo per singolo cliente).

In ottica conciliativa, si è proposto alle Parti che, secondo il principio di buona fede e collaborazione nella condivisione di infrastrutture, le stesse interagiscano e si coordinino per gestire le criticità conseguenti alle necessarie interruzioni ed evitare

³ <http://www.autorita.energia.it/sas-frontend-cse/estrattoreLink>

⁴ http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/14/141210.pdf

⁵ <http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/048-15.pdf>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

eventuali liti. A tale riguardo si è richiesto a ED di avere conoscenza dei casi specifici in cui ED necessita di richiedere all'operatore di telecomunicazioni di interrompere le proprie attività.

Le Parti hanno concordato di introdurre, nelle condizioni di accesso, il richiamo ai principi di minimizzazione del disservizio, a livello reciproco⁶.

ED ha proposto la seguente previsione generale: *“le Parti si impegnano a dare esecuzione ai rispettivi regolamenti in base ai principi di buona fede e correttezza”*.

Pertanto la richiesta di interruzione del servizio di telecomunicazione sarà limitata ai casi strettamente necessari.

Le Parti hanno convenuto con quanto sopra.

ED dovrà, pertanto, includere la suddetta precisazione nelle proprie Condizioni e Regolamento di accesso.

5.3.4 Sulla disponibilità di cartografie sulle infrastrutture fisiche o di rete elettrica utilizzabili per la posa della fibra ottica

Si richiama che TI, nel corso delle interlocuzioni con ED precedenti all'istanza, ha chiesto indicazioni sulla disponibilità di dati cartografici sulla distribuzione delle infrastrutture fisiche o di rete elettrica utilizzabili, tenuto conto della distinzione effettuata da ED.

A tale riguardo ED ha rinviato a quanto riportato al capitolo 8 delle Condizioni di accesso:

“3. Le Infrastrutture elettriche aeree riportate nella Cartografia sono potenzialmente idonee in quanto la stessa non riporta informazioni specifiche circa le caratteristiche di tale infrastruttura (ad es. linee poste in facciata oppure su pali, tipi di pali); per acquisire tali informazioni sono necessarie ispezioni in loco che vengono effettuate in sede di Certificazione di applicabilità della Progettazione, i cui costi sono a carico dell'Operatore. 4. Le Infrastrutture elettriche interrato riportate nella Cartografia non sono da ritenersi idonee, se non previa verifica di idoneità. 5. L'Operatore di telecomunicazione può chiedere di effettuare tale verifica a propria cura e spese, previa adozione delle misure necessarie per la prevenzione del rischio elettrico e dopo l'acquisizione degli eventuali provvedimenti di autorizzazione alla manomissione della sede stradale”.

⁶ Ad esempio, in caso di intervento per ripristino di un guasto sulla rete di distribuzione dell'energia, si potrebbe prevedere che i tecnici di ED dovranno adottare ogni misura tesa a minimizzare l'interruzione del servizio di comunicazione, curandosi di informare, laddove possibile, preventivamente TI in modo che, a sua volta, possa informare i propri clienti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

TI lamenta che le Condizioni e il Regolamento d'accesso pubblicati da ED prevedono espressamente l'indisponibilità di alcune parti dell'infrastruttura elettrica dichiarata, salvo porre oneri in capo all'operatore richiedente per verificarne invece l'idoneità. Tale condizione pone pertanto, secondo TI, una evidente barriera all'accesso alle infrastrutture elettriche. Tale panorama si completa con l'indisponibilità di informazioni puntuali per quelle sezioni di rete (incluso il verticale) a maggior valore per la progettazione di reti in fibra con architetture FTTB / FTTH perchè prossime alla clientela finale.

TI ha ricordato come la messa a disposizione della cartografia da parte degli operatori è una soluzione temporanea ed interinale per ovviare alla indisponibilità del "Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture" (SINFI) previsto dall'art.4 del D.Lgs.33/2016. TI ha evidenziato che, poiché ED dovrà fornire al SINFI i dati relativi alle *infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica*, ED dovrà comunque disporre di tali dati, che non consentono a suo avviso una fornitura con dichiarazione di inidoneità.

TI ritiene che nel SINFI debbano essere elencate le infrastrutture disponibili e quindi chiede ad ED come questo si concilia con l'affermazione secondo cui la rete di ED è utilizzabile previa verifica. Su questo punto, ha chiesto se la verifica di utilizzabilità svolte sulla rete di ED saranno disponibili nel SINFI.

ED ha replicato richiamando che il SINFI è già operativo e, pertanto, ha già fornito la cartografia con le indicazioni specifiche della propria rete (idonea previa verifica). ED ha precisato che la cartografia che viene consegnata nell'ambito delle Condizioni è diversa da quella che l'operatore acquisisce dal SINFI (questa meno dettagliata).

ED ha fatto inoltre presente di non ritenersi autorizzata a fornire al SINFI gli esiti delle verifiche di pervietà svolte dagli operatori, in primo luogo perché questi hanno pagato per tali verifiche e la stessa non è autorizzata a divulgare tale informazione, in secondo luogo perché ED non può assumersi la responsabilità di considerare corretto l'esito delle verifiche.

L'Autorità rileva che, sulla base di quanto chiarito da ED, la cartografia oggi disponibile non reca gli esiti di verifiche di pervietà. Pertanto l'utilizzabilità ai fini della posa di cavi ottici è potenziale e va, di volta in volta, verificata.

ED, sul tema della cartografia, ha fatto presente, infatti, che non è in grado *ex ante* di poter affermare quali infrastrutture fisiche o elettriche siano disponibili per la posa della rete in fibra ottica⁷. Non è pertanto possibile per ED, basandosi sulla cartografia della propria rete, fornire indicazioni precise in merito alle infrastrutture idonee per la

⁷ Tant'è che anche a livello di gara Infratel nella fase iniziale della gara, dove era richiesto di produrre la cartografia, ED ha precisato che la rete è "potenzialmente idonea".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

posa della rete in fibra ottica. L' idoneità delle infrastrutture interrato per la posa della fibra ottica, come riportato nel Regolamento di accesso, può essere verificata dall' operatore di telecomunicazioni sin dalla fase di progettazione della rete, mediante verifiche di pervietà.

D' altra parte, aggiunge ED, considerato che ci sono milioni di km di rete da mappare, una verifica preventiva da parte di ED avrebbe costi esorbitanti senza che a ciò segua, necessariamente, un effettivo utilizzo e, quindi, il recupero dei costi sostenuti.

L' Autorità ha preso atto del fatto che la cartografia di ED riporta la descrizione delle infrastrutture potenzialmente utilizzabili. Si ritiene ragionevole che ED non disponga delle informazioni di utilizzabilità specifica delle singole tratte della rete di distribuzione, atteso che è la prima volta che tale rete viene condivisa per la posa di fibra ottica. Si condivide la posizione di ED secondo cui una verifica preliminare a tappeto avrebbe dei costi esorbitanti per il mercato e sarebbe poco efficiente.

Ciò premesso, avendo condiviso la posizione di ED, l' Autorità non ritiene di dover introdurre modifiche a quanto riportato nelle Condizioni in relazione alla necessità che l' operatore svolga o richieda le verifiche di pervietà della rete sotterranea.

L' utilizzo sperimentale del Regolamento di accesso da parte di TI su circa 20 Comuni ha dimostrato che le verifiche richieste interessano una ridotta quota percentuale delle infrastrutture di ED (si vedano le sezioni successive per dettagli).

Sul tema del SINFI, ovvero la richiesta di TI affinché ED invii al Governo anche gli esiti delle verifiche di pervietà svolte, l' Autorità ha proposto alle Parti, non essendo materia che rientra nell' ambito oggettivo di competenza della controversia, di lasciare che la questione sia affrontata dal Governo nell' ambito delle attività attuative del Decreto.

Le Parti hanno convenuto che questo aspetto verrà meglio analizzato nell' ambito del gruppo di lavoro sul SINFI.

5.3.5 Sulla definizione "infrastruttura fisica" di cui all' art. 2, comma 1, lett. d), del Decreto

Ulteriore tema controverso ha riguardato la corretta qualificazione della definizione di *infrastruttura fisica* ai sensi del Decreto.

In sintesi, ED ha pubblicato le Condizioni di accesso ad una infrastruttura che la stessa ritiene da considerarsi in parte fisica ed in parte elettrica. E' rete elettrica laddove il cavo in fibra ottica, posato su infrastrutture aeree, non rispetti le distanze di sicurezza dal cavo elettrico o, nel caso di rete sotterranea, venga posato nel corrugato che già contiene cavi elettrici.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ciò premesso, ED ritiene che non sarebbe tenuta, ai sensi del Decreto, a concedere accesso alla rete elettrica in quanto non assimilabile alla definizione di infrastruttura fisica che esclude i cavi⁸.

Pertanto, secondo ED, l'impiego di un'infrastruttura fisica non può comportare l'utilizzazione del cavo, situazione che si verifica nel caso si proceda con la collocazione di una rete in fibra ottica all'interno di una canalizzazione contenente i cavi elettrici e posta a protezione di questi ultimi (la rete in fibra ottica utilizza il cavo elettrico come appoggio). Ne segue, aggiunge ED, che l'inclusione della rete elettrica nelle Condizioni di accesso rappresenta un atto volontario rispetto agli obblighi che le sono posti dal Decreto. Pertanto, il fatto che ED abbia inteso volontariamente mettere a disposizione dello sviluppo digitale del Paese anche la propria rete elettrica, andando oltre l'obbligo imposto dalla legge, non può e non deve comportare un peggioramento delle modalità di gestione e della qualità del servizio elettrico, come al contrario accadrebbe ove, in accoglimento della tesi di TI, ED fosse considerata obbligata incondizionatamente a mettere a disposizione di TI la propria rete di distribuzione di energia elettrica presente all'interno dei tubi di protezione.

TI viceversa ritiene che, con riferimento alle definizioni del Decreto n. 33/2016, fermi restando i vincoli di sicurezza di cui sopra e che non contesta, tutta l'infrastruttura resa disponibile da ED per la posa di cavi in fibra ottica (cavidotti, palificate o tralicci) sia da considerarsi infrastruttura fisica.

ED ha precisato che nelle Condizioni (glossario) è chiarita tale distinzione. Comunque su invito dell'Autorità ed in ottica conciliativa ED si è impegnata con TI a rielaborare il Regolamento tecnico meglio precisando le distinzioni tra infrastruttura fisica e rete elettrica, definendo, se del caso con altro Regolamento, le condizioni di accesso alla sola infrastruttura fisica con relative condizioni.

⁸ Nel richiamare Decreto ED evidenzia che il "cavidotto" genericamente menzionato dal Decreto non può essere identificato con il tubo al cui interno si trova la rete elettrica, in quanto tale tubo svolge esclusivamente una funzione protettiva del cavo elettrico, come definito all'art. 3.6 dalla norma CEI 11-17 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica – Linee in cavo" del 2006-07. Detta canalizzazione costituisce la protezione meccanica del cavo e, quindi, non è tecnicamente e giuridicamente distinguibile dal cavo. Pertanto se si utilizza la canalizzazione, in realtà, si utilizza anche il cavo, che è escluso dall'obbligo di accesso come chiaramente previsto dall'art. 2, lettera d) citato. In altri termini il cavo elettrico, secondo ED, non è distinguibile dalla sua protezione, che ne assicura il funzionamento in condizioni di sicurezza. Ciò è tanto più vero in considerazione del fatto che l'accesso al tubo protettivo contenente il cavo elettrico deve avvenire con l'adozione di particolari cautele, per ovvi motivi di sicurezza degli operatori e di tutela del cavo elettrico, mentre l'accesso al cavidotto "infrastruttura fisica" - quindi "tubo vuoto" - non prevede particolari precauzione o esposizioni a rischi particolari.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ED tuttavia rileva che, a prescindere dalle suddette distinzioni, dal punto di vista sostanziale l'accesso alla infrastruttura elettrica viene consentito purché siano rispettate le prescrizioni di legge in materia di sicurezza e CEI.

TI ha preso atto del fatto che l'accesso all'infrastruttura fisica "normale" rientra in una casistica *standard*. A ciò si aggiunge l'accesso all'infrastruttura fisica in cui si è in presenza contemporanea della rete elettrica. In tal caso le condizioni di accesso sono modificate in ragione di specifiche esigenze di sicurezza.

A tale riguardo l'Autorità richiama che il Decreto prevede quanto segue:

"d) «infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto (enfasi aggiunta)";

"c) «gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:

1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:

1.1) gas;

*1.2) **elettricità**, compresa l'illuminazione pubblica;*

1.3) riscaldamento;

1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio;

2) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti;"

Si ritiene, atteso che il gestore dell'infrastruttura fisica è anche il soggetto che distribuisce l'elettricità, che il combinato disposto delle due definizioni non consenta di escludere i corrugati che contengono i cavi elettrici dalla definizione di infrastruttura fisica. Sono viceversa esclusi i cavi elettrici stessi e la fibra ottica spenta.

Non si condivide, pertanto, la distinzione di principio di ED anche se ne comprende la motivazione. ED, infatti, si preoccupa delle prerogative del servizio elettrico e teme che un obbligo incondizionato le ponga a rischio.

A tale riguardo si condivide che la presente decisione non dovrà interferire con la normativa di tecnica riferimento del servizio elettrico. ED è stata tranquillizzata in tal senso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Autorità ritiene, tuttavia, opportuno chiarire che anche l'accesso ai tubi che contengono cavi elettrici è da considerare accesso all'infrastruttura fisica, fatti salvi tutti i vincoli che la vicinanza tra cavi ottici e elettrici comporta.

Tutto ciò premesso l'Autorità ritiene che la disquisizione di principio di cui sopra si sia risolta, a livello sostanziale, con la fornitura dell'accesso sia alla rete elettrica sia alle infrastrutture fisiche da parte di ED (incluso la predisposizione di due regolamenti distinti) e con l'accettazione, da parte di TI, e in generale degli operatori di telecomunicazioni, delle necessarie cautele nel caso in cui i cavi ottici si trovino all'interno dei corrugati che contengono cavi elettrici o, in caso di linee aeree, a distanza inferiore a quella di sicurezza.

5.3.6 Sulla cessione della fibra spenta di TI a ED

Come premesso TI ha contestato, in quanto ritenuta vessatoria, la previsione di cui al paragrafo 16.6 delle Condizioni generali in base a cui *“L'Operatore si impegna, come meglio indicato nel Regolamento tecnico ed economico, a mettere a disposizione di ED una coppia di Fibre Ottiche per le Esigenze di connettività in Fibra Ottica del servizio elettrico, a fronte del pagamento di un corrispettivo”*.

ED, in aggiunta, propone il seguente prezzo:

	Valore Economico
Corrispettivo per la messa a disposizione della Fibra Ottica per una durata di 20 anni	0,30 €/m

TI ai fini di questo contenzioso ha chiesto la cancellazione di questa clausola e si è dichiarata disponibile a negoziare la cessione della fibra ottica a ED ma a condizioni di mercato. TI pertanto ritiene che non ci siano le condizioni per imporre tale obbligo, tanto nel caso dei bandi Infratel (dove la previsione sarebbe illegittima in quanto un potenziale vincitore del bando non si può impegnare a cedere in IRU un'infrastruttura di proprietà pubblica a condizioni diverse da quelle previste dal bando) quanto nel caso delle aree nere. TI, d'altra parte, è già sottoposta a obblighi di cessione della fibra spenta ai sensi della regolazione di settore.

ED ha fatto presente che la previsione di cui sopra si configura come un contenimento degli svantaggi (una sorta di indennizzo) per il cliente elettrico conseguenti alla condivisione dell'infrastruttura. A tale riguardo ED ha rappresentato che la fibra richiesta, che ha un costo marginale per l'operatore, verrebbe utilizzata per una gestione efficiente della rete elettrica, quindi per uso interno, e non per svolgere servizi di telecomunicazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La Direzione ha rappresentato alle Parti che si tratta di un obbligo di cessione, nei confronti dell'operatore richiedente l'accesso, che si pone al di fuori dell'ambito del Decreto. Pertanto, una simile previsione dovrebbe trovare spazio in altri riferimenti normativi, se del caso sollecitando un pronunciamento di altre Autorità competenti.

In ottica conciliativa la Direzione ha proposto alle Parti di prevedere nel Regolamento/Condizioni d'accesso la facoltà per ED di richiedere la fibra all'operatore a un prezzo fissato bilateralmente o fissato dall'Autorità.

ED ha condiviso che allo stato non ci sono chiari riferimenti normativi ma evidenzia che la previsione in questione non è in contrasto con alcuna norma di legge.

ED ha comunque condiviso la proposta della Direzione che siano le altre Autorità di settore, nel caso specificatamente interpellate, a fornire indicazioni su eventuali obblighi di cessione da parte dell'operatore.

ED ha concordato inoltre che, come proposto dalla Direzione, possa prevedersi, nel regolamento di accesso, la cessione della fibra ottica in forma volontaria.

ED ha pertanto proposto di riformulare il punto delle Condizioni di accesso contestato come segue: *“ED si riserva la facoltà di chiedere la messa a disposizione della coppia di fibra; è riconosciuto all'operatore di comunicazione elettronica di opporre il rifiuto purché adeguatamente motivato. Il prezzo di cessione sarà stabilito dall'Autorità d'accordo con AEEGSI”*.

Al riguardo TI ha precisato che il prezzo dovrebbe essere *quello definito dai bandi Infratel ovvero quello regolamentato dall'Autorità. Laddove ED ritenga che il prezzo non sia congruo, potrà richiedere una ridefinizione dello stesso all'Autorità*.

In merito alle modalità di determinazione del prezzo la Direzione, nel prendere atto della proposta di ED e in risposta ai chiarimenti richiesti, ha fatto presente alle Parti che la valutazione delle condizioni di cessione, da parte dell'Operatore, della fibra spenta verranno valutate sulla base dei costi, usando le metodologie adottate in sede regolamentare. Si è proposto un principio di orientamento al costo che tenga conto della condivisione fisica di rete elettrica e di telecomunicazione (cavi ottici e elettrici). Va tenuto, altresì, conto dei casi di applicazione dei prezzi Infratel laddove la cessione della fibra avvenga da parte del Concessionario nelle aree a intervento diretto.

Su tale questione l'Autorità ha chiesto un parere all'AEEGSI con riferimento a *eventuali misure che intendesse, in futuro, introdurre in relazione alla cessione della fibra ottica a favore di ED da parte del richiedente l'accesso per finalità di ottimizzazione del servizio elettrico”*.

Il parere AEEGSI

Nel proprio parere l'AEEGSI ha evidenziato che il processo di evoluzione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica in *“smart distribution systems”*, che può fornire



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

diversi benefici ai clienti finali e al sistema elettrico nel suo complesso, richiede di “accoppiare” la tradizionale infrastruttura elettrica a uno strato (*layer*) di infrastrutture e servizi di telecomunicazione allo scopo di monitorare e controllare il funzionamento elettrico di un numero elevato di punti, in corrispondenza sia di impianti nella disponibilità delle imprese distributrici (in particolare, cabine primarie e secondarie di trasformazione) sia degli utenti della rete (impianti di generazione e clienti finali che possono partecipare attivamente ai servizi di mercato, incluse le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici).

Alcune delle funzionalità innovative degli *smart distribution systems* possono richiedere prestazioni di telecomunicazione caratterizzate da latenza bassa o molto bassa (anche dell'ordine di 100 ms per un ciclo di trasferimento del messaggio dal punto al centro e poi, in caso di attuazione di un comando, dal centro al punto) e da connettività *always on*.

Con riferimento al tema oggetto della richiesta di parere, l'AEEGSI conferma che le *smart grid* rappresentano un caso importante nel quale una definizione condivisa di un limitato insieme di servizi di comunicazione M2M risulta fondamentale come stimolo allo sviluppo su larga scala, in quanto permetterebbe, in regime di concorrenza tra operatori di telecomunicazioni, di raggiungere modalità efficienti di gestione dei costi di connettività.

L'utilizzo di fibra ottica per la connettività delle cabine secondarie di trasformazione e dei punti attivi di prelievo e immissione costituisce certamente la soluzione più adatta rispetto alle funzionalità più avanzate con requisiti più stringenti in termini di latenza.

L'AEEGSI conferma pertanto l'interesse dell'impresa distributtrice a procurarsi servizi di telecomunicazione con tali requisiti.

Con riferimento al quesito formulato circa i possibili interventi regolatori in materia, AEEGSI evidenzia che ha finora preferito adottare schemi incentivanti, di tipo selettivo e di natura *output-based*, per promuovere l'innovazione dei sistemi di distribuzione nella direzione sopra descritta, senza per ora imporre soluzioni tecnologiche precostituite o obblighi di natura modale, nella convinzione che sia interesse dell'impresa distributtrice identificare le modalità più efficienti di raggiungere l'obiettivo di introduzione progressiva ed efficiente delle nuove funzionalità.

Pertanto, allo stato l'AEEGSI non prevede una evoluzione delle misure regolatorie settoriali che possa comportare obblighi di acquisizione di servizi di telecomunicazione su fibra ottica da gestori di reti pubbliche a larga banda né tantomeno di realizzazione in proprio di tali reti, fermo restando comunque l'importanza di assecondare l'evoluzione delle reti di distribuzione in *smart distribution system* nel medio periodo nei termini sopra richiamati.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Autorità ritiene, in conclusione, preso atto del parere citato e delle posizioni delle Parti, di ritenere superata la questione chiedendo ad ED di riformulare le Condizioni come segue:

ED si riserva la facoltà di chiedere la messa a disposizione della coppia di fibra; è riconosciuto all'operatore di comunicazione elettronica di opporre il rifiuto purché adeguatamente motivato. Il prezzo di cessione è stabilito dall'Autorità.

Ciò premesso l'Autorità, in attuazione dell'accordo suddetto, ha svolto una valutazione del canone IRU della fibra ceduta dall'operatore (TI nel caso di specie) a ED sulla base dei costi pienamente distribuiti.

Con specifico riferimento alla modalità di determinazione dei costi l'Autorità ritiene opportuno svolgere le valutazioni in coerenza con la prassi regolamentare seguita nell'ambito delle analisi di mercato, delibera 623/15/CONS, per la valorizzazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alle infrastrutture civili e fibra spenta.

Il modello considerato valuta in primo luogo l'ammontare dei costi di natura capitale ed operativa. Nella quota capitale rientrano il valore dell'IRU, il costo del minitubo e del cavo in fibra ottica. Nei costi operativi rientrano quelli di posa del minitubo e della fibra ottica all'interno delle infrastrutture di ED e la relativa manutenzione ordinaria. I costi complessivi sono stati ripartiti su un livello di domanda medio atteso nel lungo periodo, tenuto conto della potenziale domanda aggiuntiva di ED.

Sulla base di tale modello, tenuto conto di un costo del capitale determinato sulla base del WACC regolatorio vigente per Telecom Italia nei mercati dell'accesso, pari a 8,77% in termini nominali pre-tax, il costo unitario di accesso alla fibra di TI posata nella rete di ED si attesta ad un valore di 1,58 euro/metro/fibra per un IRU a 20 anni.

5.3.7 Sul premio assicurativo

ED, nel corso del procedimento, ha fornito chiarimenti in relazione al punto 4.3 delle "Condizioni generali di accesso", che TI ha contestato, laddove prevede che *"Oltre a tali corrispettivi, ED si riserva di comunicare all'Operatore, per il successivo rimborso, l'eventuale maggiorazione del premio assicurativo, conseguente alla posa della Rete in Fibra Ottica sull'Infrastruttura elettrica, che ED versa annualmente per la copertura dei rischi connessi all'esercizio della Rete elettrica. In tal caso ED procede alla fatturazione dell'importo dovuto"*.

ED ha fatto presente che l'infrastruttura condivisa potrebbe comportare una maggiore rischiosità dell'infrastruttura assicurata. Tuttavia non avendo ricevuto conferme o riscontri dalle proprie compagnie di assicurazione ha chiarito che non sarà applicato alcun aumento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il punto di doglianza di TI può pertanto ritenersi superato.

5.4 Valutazioni istruttorie sulle modalità tecniche di fornitura dell'accesso del Regolamento di accesso (capitolo 4)

Una delle istanze di TI riguarda la presunta eccessiva farraginosità della procedura di accesso di cui al capitolo 4 del Regolamento di accesso (il Regolamento che contiene le previsioni tecniche ed economiche).

Tale questione è stata ampiamente dibattuta nel corso del procedimento giungendo a un sostanziale chiarimento su tutti i punti controversi.

Il paragrafo 4 del Regolamento di accesso riporta che *“L'Operatore interessato ad accedere ai servizi regolati dal presente Regolamento deve preliminarmente inviare ad ED l'accettazione delle Condizioni Generali di accesso all'Infrastruttura elettrica utilizzando il modulo predisposto da ED. ED, verificata la sussistenza in capo all'Operatore dei requisiti soggettivi previsti nelle condizioni generali di accesso né dà comunicazione entro 3 Giorni. Successivamente l'accettazione il processo di iterazione con ED si sviluppa mediante il processo definito in questa sezione, di seguito elencato (si richiama che tale previsione di preventiva accettazione incondizionata è stata contestata da TI e discussa nella precedente sezione 5.3.1):*

- 1. Richiesta dei dati cartografici relativi all'Infrastruttura elettrica da parte dell'Operatore ed invio da parte di ED;*
- 2. Richiesta di Controllo delle verifiche sull'Infrastruttura elettrica interrata da parte dell'Operatore;*
- 3. Controllo da parte di ED delle verifiche sull'Infrastruttura elettrica interrata;*
- 4. Richiesta di Certificazione di Applicabilità della Progettazione della Rete in Fibra Ottica insistente sull'Infrastruttura elettrica aerea da parte dell'Operatore;*
- 5. Certificazione di Applicabilità della Progettazione della Rete in Fibra Ottica insistente sull'Infrastruttura elettrica aerea da parte di ED;*
- 6. Richiesta di Offerta da parte dell'Operatore;*
- 7. Presentazione dell'Offerta da parte di ED e relativa accettazione da parte dell'Operatore;*
- 8. Controllo lavori in corso d'opera da parte di ED;*
- 9. Verifica finale da parte di ED;*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

10. Invio verbale di consegna e documentazione As-built da parte dell'Operatore, aggiornamento archivi tecnici e invio Regolamento di esercizio da parte di ED;

11. Controllo da parte di ED delle attività manutentive svolte dall'Operatore;

12. Utilizzo della Fibra Ottica per Esigenze di connettività di ED.

TI ha evidenziato la farraginosità del processo articolato, a suo avviso, in troppe fasi con conseguente incertezza sui tempi di effettiva realizzazione dell'accesso all'infrastruttura.

ED ha fornito i chiarimenti richiesti in relazione alle ragioni di tale procedura e ha fatto presente che le fasi sono così definite per aumentare le trasparenza e chiarezza delle interazioni tra le Parti.

ED, in relazione alla fase 1, ha chiarito che lo SLA di fornitura dei dati cartografici relativi all'infrastruttura elettrica è previsto al punto 6.1 del Regolamento di accesso. Il tempo massimo di 5 giorni indicato è quello per ottenere la cartografia, se non ci siano richieste di altri operatori nello stesso periodo. Il corrispettivo per la fornitura dei dati cartografici è di 20 euro per area elementare. Si rimanda al capitolo 5.6 per l'esame delle condizioni economiche.

La fase due: "*Richiesta di Controllo delle verifiche sull'Infrastruttura elettrica interrata da parte dell'Operatore*" è facoltativa. Serve nel caso in cui l'operatore di telecomunicazione richiede, in sede di progettazione, una verifica di pervietà della infrastruttura interrata.

La fase tre attua la richiesta di cui alla fase due. Se l'operatore non si avvale della facoltà della fase due, la fase tre non è svolta⁹.

ED ha fornito una descrizione delle attività specifiche nell'ambito del Controllo delle verifiche sull'infrastruttura elettrica interrata.

Le verifiche di pervietà su infrastrutture elettriche interrate BT da parte dell'Operatore prevedono una serie di attività da parte di ED di seguito riportate.

1. Gestione delle richieste e verifiche di back office:
 - ED verifica che ogni richiesta sia riferita a tratte di infrastruttura elettrica BT presenti nello stesso Comune e che la documentazione fornita dall'Operatore sia completa al fine di poter svolgere l'attività (es. modulo dei rischi specifici comunicati da ED opportunamente firmato);

⁹ ED ha precisato che gli esiti delle verifiche non sono messi nella disponibilità di terzi, dato che la verifica è svolta e pagata dall'operatore per le proprie necessità oltre al fatto che ED non può garantire sulla correttezza della verifica.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- ED svolge un'analisi cartografica al fine di individuare correttamente le tratte interrato di interesse per l'Operatore, correggendo eventuali disallineamenti cartografici.
2. Programmazione e pianificazione delle attività:
 - ED predispose settimanalmente il piano delle attività di verifica sulla base delle richieste ricevute dai vari Operatori, al fine di garantire equità nel trattamento degli stessi, allocando le proprie risorse interne;
 - ED si interfaccia direttamente con l'Operatore per definire il calendario degli appuntamenti per effettuare le verifiche in campo;
 - ED definisce e programma le disalimentazioni delle tratte nonché le eventuali rialimentazioni con opportuni gruppi elettrogeni;
 - ED verifica che, nelle tratte oggetto delle richieste, non siano previsti interventi sulla rete BT che ne impediscano l'uso ai fini della prove di pervietà e/o la successiva posa della Fibra Ottica.
 3. Concessione di accesso fisico durante la progettazione:
 - ED esegue (ove possibile) un'ispezione dei pozzetti (o camerette), volta ad accertare l'assenza di situazioni anomale palesi;
 - A valle delle suddette verifiche, ED concede il permesso di accesso alla Tratta oggetto dell'intervento all'Operatore mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti;
 4. Supporto all'esecuzione delle verifiche svolte dall'Operatore:
 - ED si riserva la facoltà di supervisionare le attività svolte da parte dell'Impresa Esecutrice dell'Operatore e, in caso di inadempienze, procedere all'immediata sospensione delle attività;
 5. Revoca di accesso fisico alla tratta una volta conclusa la verifica da parte dell'Operatore:
 - ED revoca il permesso di accesso alla Tratta oggetto dell'intervento all'Operatore mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti;
 - ED procede, nei soli casi in cui la verifica sia stata eseguita con rete consegnata fuori servizio e in sicurezza, alle attività per la rimessa in esercizio dell'impianto.

ED ha richiamato, in relazione al punto 2 *Richiesta di Controllo delle verifiche sull'Infrastruttura elettrica interrata*, che il Regolamento indica che *“Il personale di ED è presente nel corso dello svolgimento delle attività per tutelare la salvaguardia dell'integrità dell'Infrastruttura elettrica interrata di ED”*. Precisa che il personale è presente solo per la consegna della tratta di rete, mentre per le altre fasi (8 e 11) ED si riserva la facoltà di svolgere dei controlli.

TI ritiene che i controlli di cui ai punti 8 e 11 sono un onere che andrebbe posto in capo a ED.

ED ha precisato che la fase 4, in cui l'operatore chiede la *“Certificazione di Applicabilità della Progettazione della Rete in Fibra Ottica insistente sull'Infrastruttura elettrica aerea da parte di ED”*, è necessaria a verificare se l'infrastruttura aerea è in grado di sopportare il peso della infrastruttura ottica progettata e se siano necessari interventi di adeguamento della stessa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La fase 5 attua la richiesta di fase 4.

ED ha meglio descritto le attività specifiche nell'ambito della *Certificazione di Applicabilità della Progettazione sull'infrastruttura elettrica aerea*.

La certificazione di applicabilità della progettazione è effettuata dal personale ED su infrastrutture elettriche aeree MT (in conduttori nudi o in cavo aereo), aeree BT in palificata (in conduttori nudi o in cavo aereo) e aeree BT su parete.

La Certificazione di Applicabilità della Progettazione consiste nella verifica da parte di ED, tramite sopralluoghi in campo e simulazioni, del Progetto presentato dall'Operatore rispetto all'effettiva idoneità dell'Infrastruttura elettrica aerea ad ospitare cavi e/o gli apparati ottici. Nello specifico le attività di supporto tecnico all'Operatore svolte da ED comprendono:

1. Gestione delle richieste e verifiche di back office:
 - ED verifica la completezza della documentazione fornita dall'Operatore al fine di poter svolgere l'attività;
 - ED svolge un'analisi cartografica al fine di individuare correttamente le tratte aeree di interesse per l'Operatore, correggendo eventuali disallineamenti cartografici.
2. Esecuzione delle verifiche in campo
 - ED verifica la possibilità di ospitare la fibra ottica sulla sua infrastruttura aerea in base alla tipologia e numerosità di cavi ottici;
 - ED verifica la presenza di eventuali impedimenti per la posa dei cavi ottici sui sostegni elettrici;
 - ED verifica la prestazione meccanica dei sostegni in tutte le condizioni di calcolo previste dalle norme di legge vigenti.
 - ED identifica gli eventuali interventi necessari all'adeguamento delle Infrastrutture elettriche propedeutici alla posa della Fibra Ottica, stimandone costi e tempi;
3. Comunicazione esiti della certificazione:
 - ED restituisce all'Operatore gli esiti derivanti dalla certificazione svolta, segnalando se l'infrastruttura elettrica richiesta dall'Operatore è disponibile, non disponibile oppure disponibile a seguito di adeguamento;
 - ED fornisce inoltre l'elenco dei lavori da effettuare nelle varie porzioni di Infrastrutture elettriche al fine di renderle idonee alla posa della Rete in Fibra Ottica, con relativa tempistica e valorizzazione economica.

ED ha osservato che la fase 6, "*Richiesta di Offerta da parte dell'Operatore*", è consequenziale alle fasi precedenti atteso che l'operatore non è obbligato a prendere tutto quello che viene dichiarato idoneo.

In relazione alla fase 10 (*Caricamento della documentazione AS-Built*) ED ha chiarito che, una volta ultimate le attività di Posa della Fibra Ottica su un'area (di norma l'estensione è comunale), l'Operatore invia la documentazione con la rappresentazione dell'infrastruttura elettrica effettivamente utilizzata. ED procede con il caricamento sui propri archivi tecnici del progetto realizzato, per il corretto esercizio e manutenzione della rete elettrica oltre che per garantire un efficiente *Servizio di controllo delle attività manutentive della rete ottica*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In relazione alla fase 11 TI ha chiesto un chiarimento ad ED su che cosa si intenda, nel caso in cui si verifichi una guasto della fibra ottica e si debba intervenire, per *messa in sicurezza dell'impianto da parte di ED*.

ED ha fatto presente che, in quanto consegnatario dell'impianto, è obbligato dalla legge 81/2008 sulla sicurezza e per norme CEI ad effettuare le verifiche per la messa in sicurezza dell'impianto. A tale proposito ED distingue tra infrastruttura fisica ai sensi del decreto legislativo n. 33/2016, come un tubo vuoto in cui si possono inserire minitubi (caso poco frequente per la rete di ED), e canalizzazione (in genere un tubo corrugato) al cui interno è presente la rete elettrica (caso più frequente per la rete di ED). Nel caso in cui l'infrastruttura elettrica venga consegnata all'operatore di telecomunicazione per l'effettuazione dell'intervento di manutenzione occorre valutare se per l'esecuzione di tale intervento sia o meno necessario disalimentare l'infrastruttura elettrica¹⁰.

ED ha riepilogato sinteticamente le varie fasi. Con l'invio della cartografia l'operatore di telecomunicazione può progettare la rete in fibra ottica sull'infrastruttura elettrica. In fase di progettazione l'operatore di telecomunicazione ha la facoltà di effettuare delle verifiche di pervietà. L'operatore invia la progettazione sull'infrastruttura elettrica aerea ed ED effettua le verifiche anche mediante sopralluoghi del proprio personale. ED comunica l'esito di tali verifiche indicando anche gli eventuali interventi di adeguamento necessari per la posa della rete in fibra ottica. I costi delle verifiche sono in capo al richiedente, in quanto implicano interventi dei tecnici di ED, e sono inclusi nel corrispettivo per la certificazione di applicabilità. L'operatore poi decide se chiedere l'offerta e accettare l'offerta ricevuta.

In esito ai chiarimenti svolti TI ritiene superate le iniziali obiezioni relative agli aspetti procedurali del capitolo 4 del Regolamento di accesso. Restano le riserve sulle Penali e sugli aspetti economici di cui si parlerà nei capitoli 5.5 e 5.6.

Ciò premesso l'Autorità non ritiene di dover proporre modifiche alla procedura tecnica di accesso (capitolo 4 del Regolamento di accesso) di cui al presente paragrafo.

¹⁰ La necessità di mettere in sicurezza la rete elettrica va valutata tutte le volte in cui la rete in fibra ottica si venga a trovare ad una distanza dalla rete elettrica inferiore rispetto a quella prevista dalla elettrica normativa tecnica. Si tratta quindi di verificare la distanza del cavo in fibra ottica dalla rete elettrica. Certamente, nel caso in cui il minitubo è inserito in un corrugato che contiene i cavi elettrici, questa distanza di sicurezza non è rispettata. Parimenti, in caso di uso di supporti aerei, occorre verificare se i cavi ottici rispettano la distanza di sicurezza dai cavi elettrici.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5.5 Valutazioni istruttorie su SLA e Penali previsti dal Regolamento di accesso (capitolo 6)

TI, in relazione alle fasi tecniche del processo di cui sopra, ha lamentato l'assenza di Penali associate ai relativi SLA (paragrafi 6.1-6.8 del Regolamento di accesso).

TI ha pertanto richiesto la previsione di specifiche penali come nelle proprie OR.

In relazione alle Penali TI, in sede conciliativa, ha formulato delle proposte integrative del Regolamento di accesso che ED ha successivamente commentato.

Si fornisce di seguito un riepilogo delle proposte delle Parti e una valutazione conclusiva dell'Autorità.

5.5.1 SLA per la fornitura dei dati cartografici relativi all'Infrastruttura elettrica (cfr. Regolamento ED, par. 6.1)

Gli SLA per la fornitura dei dati cartografici relativi all'Infrastruttura elettrica sono riportati nella seguente Tabella.

	Quantità soglia	Tempo di fornitura
SLA per la fornitura dei dati cartografici relativi all'Infrastruttura elettrica	20.000 Aree Elementari	5 Giorni

Richieste superiori, anche cumulate nel periodo dei 5 Giorni, prevedono l'incremento di 5 Giorni per ogni ulteriori 20.000 Aree elementari o frazione.

Proposta di TI:

TI ha proposto di inserire una la seguente Penale per la fornitura dei dati cartografici relativi all'Infrastruttura elettrica

Ritardo nei tempi di fornitura (giorni solari)	Penale giornaliera espressa rispetto al corrispettivo
fino a 18	1,67%
tra 19 e 63	0,44%
tra 64 e 135	0,69%
oltre 135	0,74%



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

NOTA: Per tale servizio, TI non ha SLA/penale (le cartografie di TI sono disponibili gratuitamente con l'applicativo GIOIA). Si è preso come riferimento la penale per il ritardo nella fornitura del servizio di accesso alle infrastrutture di posa locali di TI (cfr. delibera 623/15/CONS, Allegato G), correlata allo specifico corrispettivo del servizio fornito da ED.

Proposta ED:

ED, per ogni giorno lavorativo di ritardo, è disponibile a prevedere una penale pari all'1% del corrispettivo previsto per l'attività con la previsione di tetto massimo pari al 10% del corrispettivo stesso.

Valutazione dell'Autorità

Alla luce di un principio di proporzionalità dell'indennizzo si ritiene di accogliere la proposta di TI, la quale non prevede un tetto massimo. Infatti ciò farebbe sì che ritardi molto elevati non verrebbero adeguatamente disincentivati. ED deve, pertanto, includere una Penale al paragrafo 6.1 come di seguito indicata:

Ritardo nei tempi di fornitura (giorni solari)	Penale giornaliera espressa rispetto al corrispettivo
fino a 18	1,67%
tra 19 e 63	0,44%
tra 64 e 135	0,69%
oltre 135	0,74%

5.5.2 SLA di Controllo delle verifiche sull'Infrastruttura elettrica interrata (cfr. Regolamento ED, par. 6.2)

ED definisce delle finestre settimanali che si chiudono il giovedì di ogni settimana alle ore 18:00, per la ricezione delle Richieste di Controllo delle verifiche sull'Infrastruttura elettrica interrata.

Al fine di gestire in maniera equa ed uniforme le richieste provenienti da tutti gli Operatore, ED provvede, verificata la correttezza delle richieste, a distribuire la propria capacità produttiva tra tutti i richiedenti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ED comunica nel corso della giornata di venerdì della settimana di cui sopra, a ciascuno degli Operatori che ha presentato Richiesta, la disponibilità temporale per il Controllo delle verifiche sull'Infrastruttura elettrica interrata.

In termini assoluti, ED garantisce in maniera cumulata tra tutti i richiedenti gli SLA definiti nella seguente Tabella.

	Quantità soglia	Tempo di fornitura
SLA per Controllo delle verifiche sull'Infrastruttura elettrica interrata	10 tratte/Zona	5 Giorni a partire dal primo giorno lavorativo della settimana successiva a quella di ricezione delle Richieste

Proposta TI

TI ha proposto la seguente Penale di Controllo delle verifiche sull'Infrastruttura elettrica interrata

Ritardo	Percentuale del corrispettivo
1 giorno lavorativo	50%
da 2 a 5 giorni lavorativi	80%
oltre 5 giorni lavorativi	100%

NOTA: Tale servizio non è previsto nell'Offerta di TI. Si è preso come riferimento la penale per il ritardo nel servizio di accompagnamento (co-locazione) di TI (cfr. delibera 623/15/CONS, Allegato G), modificata nelle fasce di ritardo e correlata allo specifico corrispettivo del servizio fornito da ED.

Proposta ED:

ED non ritiene di introdurre una penale per il mancato rispetto delle tempistiche previste in quanto, in base a quanto previsto nelle condizioni generali di accesso, ED e l'Operatore di telecomunicazioni concordano la data per l'effettuazione dell'attività di cui si discute. L'introduzione di una penale non consentirebbe di mantenere tale *modus procedendi* dove è sostanzialmente ED ad adeguarsi alle necessità dell'operatore.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Valutazione dell'Autorità

L'Autorità ritiene che ad ogni prestazione debba essere associata una penale. Si ritiene, pertanto, di includere la seguente penale:

Ritardo rispetto allo SLA	Percentuale del corrispettivo
1 giorno lavorativo	10%
da 2 a 5 giorni lavorativi	15%
oltre 5 giorni lavorativi	50%

La penale non si applica nel caso in cui le Parti abbiano concordato una data diversa dallo SLA.

5.5.3 SLA di Certificazione di Applicabilità della Progettazione (cfr. Regolamento ED, par. 6.3)

ED definisce delle finestre settimanali che si chiudono il giovedì di ogni settimana alle ore 18:00, per la ricezione delle Richieste di Certificazione di applicabilità della Progettazione.

Al fine di gestire in maniera equa ed uniforme le richieste provenienti da tutti gli Operatori, ED provvederà, verificata la correttezza delle richieste, a distribuire la propria capacità produttiva tra tutti i richiedenti.

ED comunicherà nel corso della giornata di venerdì della settimana di cui sopra, a ciascuno degli Operatori che ha presentato Richiesta, la disponibilità temporale per la Certificazione di Applicabilità della Progettazione dell'Infrastruttura elettrica aerea.

In termini assoluti, ED garantisce in maniera cumulata tra tutti i richiedenti gli SLA definiti nella seguente Tabella.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

	Quantità soglia	Tempo di fornitura
SLA per certificazione di applicabilità della Progettazione	30 km/Zona	5 Giorni a partire dal primo giorno lavorativo della settimana successiva a quella di ricezione delle Richieste

Proposta TI

TI ha proposto la seguente Penale di Certificazione di Applicabilità della Progettazione

2,5% del corrispettivo per giorno lavorativo di ritardo fino al raggiungimento del 50% del corrispettivo stesso

NOTA: Tale servizio non è previsto nell'Offerta di TI. Si è preso come riferimento la penale per il ritardo nella fornitura dello studio di fattibilità per le infrastrutture di posa locali di TI, correlata allo specifico corrispettivo del servizio fornito da ED.

Proposta ED

ED, per ogni giorno lavorativo di ritardo, è disponibile a prevedere una penale pari all'1% del corrispettivo previsto per l'attività con la previsione di un tetto massimo pari al 10% del corrispettivo stesso.

Valutazione dell'Autorità

Si ritiene di inserire la seguente penale, equidistante da quelle proposte:

1,25% del corrispettivo per giorno lavorativo di ritardo fino al raggiungimento del 25% del corrispettivo stesso

5.5.4 SLA di Presentazione Offerta e relativa Accettazione (cfr. Regolamento ED, par. 6.4)



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Gli SLA per la presentazione offerta sono riportati nella seguente Tabella.

	Quantità soglia	Tempo di fornitura
SLA per presentazione offerta	1 offerta/Zona	5 Giorni

Richieste di Offerta superiori, anche cumulate nel periodo dei 5 Giorni, prevedono l'incremento di 5 Giorni per ogni ulteriore Richiesta di Offerta per ogni Zona.

Proposta TI

TI ha proposto la seguente Penale di Presentazione Offerta e relativa Accettazione

47 Euro per giorno lavorativo di ritardo

NOTA: Si è preso come riferimento il valore della sanzione amministrativa pecuniaria minima per inottemperanza ad un obbligo di offerta (cfr. Codice comunicazioni elettroniche, art. 98, comma 11). Nell'ipotesi che tale valore si riferisca ad un anno, l'importo è stato suddiviso per il numero medio di giorni lavorativi (12.000 Euro / 255 giorni)

Proposta ED

ED, per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'invio dell'Offerta, è disponibile a prevedere una penale pari a 20 euro al giorno (in analogia con l'indennizzo previsto dall'AEEGSI per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo relativo a richieste di connessione attive) con la previsione di un tetto massimo pari a 600 euro.

Valutazione dell'Autorità

Si ritiene proporzionata la proposta di ED senza tuttavia un tetto massimo.

ED dovrà pertanto introdurre, per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'invio dell'Offerta, una penale pari a 20 euro al giorno.

5.5.5 SLA di caricamento documentazione As-built (cfr. Regolamento ED, par. 6.7)

Gli SLA per il caricamento dell'As-built da parte di ED nei propri sistemi informatici sono riportati nella seguente Tabella.

	Quantità fornita	Tempo di fornitura
SLA per caricamento As-built	-	15 Giorni



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Proposta TI

TI ha proposto la seguente Penale di caricamento documentazione As-built

Penale per ritardo nel caricamento documentazione As-built
1.000 Euro per giorno lavorativo di ritardo

NOTA: Si è preso come riferimento la penale per il ritardo nella consegna della documentazione finale da parte dell'Operatore a ED (cfr. Regolamento ED, par. 4.10).

Proposta ED

ED non ritiene di dover prevedere una penale per il ritardo nel caricamento dell'As-built nei propri sistemi informatici, dato che si tratta di attività svolta nel proprio interesse (di aggiornamento dei sistemi) e che non ha alcun impatto sull'operatività dell'Operatore di telecomunicazioni.

Valutazione dell'Autorità

Considerato che l'operatore è soggetto ad una penale in caso di ritardo nell'invio della documentazione e che per il caricamento della stessa sui sistemi è previsto uno SLA si ritiene congruo che ED sia soggetta a una Penale commisurata a quella imposta all'operatore. D'altra parte il mancato inserimento dei dati sulla rete ottica nei sistemi di ED potrebbe comportare disservizi per gli operatori di comunicazione laddove si svolgesse un intervento sulla rete elettrica in assenza di tale informazione.

Si ritiene proporzionata una penale di 500 euro per ogni giorno di ritardo sia per l'operatore che per ED.

5.5.6 SLA di Controllo delle attività manutentive (cfr. Regolamento ED, par. 6.8)

Gli SLA per la fornitura del riscontro da parte di ED in merito alle tempistiche per l'affidamento temporaneo all'Infrastruttura elettrica per le attività di manutenzione della Rete in Fibra Ottica, calcolati a partire dall'orario di arrivo segnalazione, sono riportati nella seguente Tabella.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Orario di arrivo segnalazione	Tempo di risposta in merito alla tempistica di affidamento temporaneo
Lun - Ven 8:00-16:00	Entro 2 ore
Lun - Ven 16:01-07:59 (escluso i festivi)	Entro 4 ore
Sab, Dom e i festivi 00:00-23:59	

Proposta TI

TI ha proposto la seguente Penale di Controllo delle attività manutentive

Penale per superamento dei tempi di risposta in merito alla tempistica di affidamento temporaneo
10% del valore complessivo dell'intervento di Controllo di manutenzione

NOTA: Si è preso come riferimento la penale per il superamento dei tempi di svolgimento dell'affidamento temporaneo in capo all'Operatore richiedente il servizio a ED (cfr. Regolamento ED, par. 6.8).

Proposta ED

Per l'espletamento di tale attività ED non ritiene necessario l'introduzione di una penale per una singola fase nell'ambito di un processo più esteso ("Controllo delle attività manutentive"). Infatti la risposta in merito alla tempistica di affidamento temporaneo è seguita dall'attività vera e propria di affidamento temporaneo (cfr. 6.8 regolamento tecnico-economico di accesso). Per tale attività sono già definite delle penali, in caso di superamento dello SLA previsto, pari al 10% del valore complessivo dell'intervento di Controllo delle attività manutentive.

Valutazione dell'Autorità

Considerato che è previsto uno SLA di risposta si ritiene adeguato prevedere anche una penale, atteso che un ritardo nella risposta ha impatto sull'operatività dell'operatore di comunicazione.

Si ritiene adeguata una penale progressiva in funzione delle ore di ritardo di risposta.

Si ritiene di richiedere a ED di pubblicare una Penale in sede di revisione del Regolamento di accesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5.6 Valutazioni istruttorie su costi previsti dal Regolamento di accesso (capitolo 5)

5.6.1 Aspetti generali

Nel corso delle udienze sono stati analizzate nel dettaglio le condizioni economiche del Regolamento d'accesso di cui al capitolo 5 dove viene indicato che: *“Nel presente capitolo sono definiti i corrispettivi economici previsti per le varie fasi del processo illustrato nel capitolo 4 del presente documento”*.

TI ha precisato che questo tema va affrontato tenendo conto delle logiche del Decreto e, a tal riguardo, legge il comma 6 dell'articolo 3 che così recita: *“L'organismo di cui all'articolo 9 decide secondo criteri di equità e ragionevolezza, entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta. Il prezzo eventualmente fissato dall'organismo competente per la risoluzione delle controversie è tale da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilità di recuperare i suoi costi e resti indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso. Il prezzo fissato da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 9 non copre i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura, laddove questi siano già riconosciuti nelle eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un'equa opportunità di recupero dei costi stessi”*. Tale norma mette in evidenza tre principi: 1) equa possibilità di recuperare i costi, 2) esenzione dal dovere di sopportare oneri di adeguamento, 3) non copertura dei costi già riconosciute in altre strutture tariffarie.

Con nota specifica ED, su richiesta dell'Autorità, ha illustrato i criteri e le modalità utilizzate per la valutazione dei corrispettivi economici definiti nel Regolamento di accesso. ED ha rappresentato che nella determinazione dei corrispettivi sopradetti ha seguito i principi di trasparenza, equità e ragionevolezza stabiliti dal Decreto n. 33/2016. In particolare ogni corrispettivo, ad eccezione dell'IRU, è stato dimensionato considerando:

- **Costi diretti**

Rappresentano i costi sostenuti da ED nell'esecuzione delle attività direttamente correlate a ciascun servizio, in termini sia di *effort* di risorse interne, sia di servizi esterni.

- **Costi indiretti**

Costi a livello centrale della divisione di ED che si occupa di gestire i servizi. In particolare risultano essere costi legati in larga parte alla struttura centrale di progetto ed agli investimenti di tipo ICT (e.g. sviluppo ed implementazione di nuovi software, upgrade di software esistenti). Al fine di valorizzare tali corrispettivi, sono state sviluppate delle ipotesi relative ai volumi previsti per ciascuna attività, in modo tale da distribuire in maniera omogenea ed uniforme tali costi su tutti gli operatori che usufruiscano di ciascun servizio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- **Costi generali**

Rappresentano le spese generali legate alle attività *overhead* ed altri costi amministrativi ed oneri finanziari e fiscali. In particolare, per quanto riguarda i costi *overhead*, tali attività sono svolte da altre società del gruppo (e.g. Enel Italia, Enel S.p.a.) a favore di ED e comprendono servizi quali ad esempio IT, *facility management*, amministrazione del personale e *procurement*. Tali costi sono posti pari al 20% delle spese dirette e indirette, in linea con quanto disposto dall'AEEGSI nella delibera 654/2015 (Testo Integrato per il servizio di Connessione) che prevede la voce “spese generali” per l'attività posta in essere da ED.

ED ha rappresentato che tali costi fissi e variabili sono “incrementali” rispetto a quanto già corrisposto nelle tariffe riconosciute a ED per la fornitura del servizio di distribuzione e misura. La scomposizione dei costi così fatta è l'unica in grado di permettere il rispetto del principio stabilito nel Decreto n. 33/2016 che prevede corrispettivi in grado di garantire al fornitore del servizio di *hosting* una “*equa possibilità di recuperare i suoi costi e resti indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso*” (art. 3.6).

I corrispettivi analizzati nella presente sezione sono di seguito elencati:

1. Corrispettivo per la fornitura dei dati cartografici relativi all'infrastruttura elettrica;
2. Corrispettivo per il controllo delle verifiche sull'infrastruttura elettrica interrata;
3. Corrispettivo per la certificazione di applicabilità della progettazione sull'infrastruttura elettrica aerea;
4. Corrispettivo per la costituzione dell'IRU sull'infrastruttura elettrica;
5. Corrispettivo per la costituzione dell'IRU sulle tratte di adduzione;
6. Corrispettivo per il controllo lavori in corso d'opera;
7. Corrispettivo per il caricamento della documentazione As-built;
8. Corrispettivo per il controllo delle attività manutentive.

Nella Tabella seguente si riporta una sintesi dei corrispettivi fissati nell'ambito del Regolamento tecnico-economico e dei relativi criteri di costo:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tabella 1. Corrispettivi definiti dal Regolamento tecnico-economico

Attività	Tipologia di costo	Pricing
Fornitura dati cartografici	Costi diretti + indiretti + generali	20 €/Area Elementare
Controllo verifiche infrastruttura interrata	Costi diretti + generali	50,96 €/ora
Certificaz. applicabilità infrastruttura aerea	Costi diretti + indiretti + generali	0,58 (BT)-1,46 (MT) €/m
Costituzione IRU infrastruttura elettrica	Benchmark di mercato	8,11 €/m (20 anni)
Costituzione IRU tratte di adduzione	Benchmark di mercato	360 €/tratta (20 anni)
Controllo lavori in corso d'opera	Costi diretti + indiretti + generali	0,62 €/m
Caricamento documentazione As-built	Costi diretti + indiretti + generali	500 €/Comune
Controllo delle attività manutentive	Costi diretti + generali	50,96 €/ora

Di seguito si analizzano in dettaglio le modalità di calcolo dei corrispettivi di ciascuno dei servizi sopradetti, fornendo evidenza dei razionali e dei valori delle singole componenti di costo.

5.6.2 Costi di produzione della cartografia

Il paragrafo 5.1 prevede un corrispettivo per la fornitura dei dati cartografici relativi all'Infrastruttura elettrica di 20 euro per aerea elementare.

TI ha chiesto di conoscere come sono stati motivati tali costi e cosa devono coprire ritenendo che, al più, ED possa richiedere i costi di riproduzione dell'informazione su formato elettronico. Inoltre, nel richiamare il citato art.4 del Decreto n.33/2016, TI ha ricordato che la fornitura delle informazioni al SINFI da parte delle imprese sarà a titolo gratuito (il Decreto n. 33 del 2016 prevede infatti l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica), e quindi non comprende per quale ragione la fornitura interinale di tali informazioni al richiedente debba prevedere un onere.

ED ha fornito una descrizione delle attività sottostanti alla consegna della cartografia e delle categorie di costo. Ha chiarito che, ai fini della produzione di tali cartografie, è necessario un intervento di "pulizia" per eliminare dalla cartografia tutti i riferimenti alle cabine primarie, stante la criticità dal punto di vista della sicurezza di tali impianti, nonché le informazioni relative alle utenze nel rispetto della normativa sulla privacy. ED ha evidenziato poi che tale intervento presuppone investimenti rilevanti anche a livello ICT, tenuto conto che le aree elementari da considerare sono circa 85.000.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Per la fornitura dei dati cartografici relativi all'infrastruttura elettrica sono previsti i seguenti costi:

Costi diretti:

- [omissis] per area elementare. Il costo è legato all'effort richiesto [omissis].

Costi indiretti:

- Coordinamento attività: [omissis] per Area Elementare
- Investimenti ICT: [omissis] per Area Elementare

Costi generali

- Pari al 20% dei costi diretti e indiretti.

Valutazioni conclusive dell'Autorità

A tale riguardo si rileva che ED appare aver distribuito i costi complessivi sul numero totale di aree elementari.

Tenuto conto del fatto che le cartografie sono fornite, da ED, nell'ambito dei bandi Infratel e al SINFI e, pertanto accessibili gratuitamente, non si ritiene di richiedere una modifica del valore economico suddetto.

5.6.3 Corrispettivi per il Controllo delle verifiche sull'Infrastruttura elettrica interrata

Il paragrafo 5.2 riporta i "Corrispettivi per il Controllo delle verifiche sull'Infrastruttura elettrica interrata".

	Valore Economico
Corrispettivo orario della manodopera ED ⁽¹⁾	50,96 €/ora
Corrispettivo per eventuali disalimentazioni dell'infrastruttura elettrica	A consuntivo

⁽¹⁾ Maggiorazione del 50% per interventi in ore notturne e in Giorni festivi

ED ha chiarito che l'attività di controllo delle verifiche sull'infrastruttura elettrica interrata prevede i seguenti costi.

- Costi diretti
 - Manodopera: [omissis] €/ora. Il costo è calcolato sulla base del corrispettivo annuo lordo medio del personale operaio di ED.
 - Mezzi: [omissis] €/ora [omissis].
- Costi indiretti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- L'attività non prevede l'allocazione di costi indiretti.
- Costi generali
 - Valorizzati pari al 20% del costo della sola manodopera.

ED rileva che il corrispettivo va a coprire il costo di un'attività, incrementale, che viene svolta a seguito della richiesta avanzata dall'operatore e che quindi non trova un riconoscimento nelle tariffe elettriche. Tale attività consiste nella consegna dell'impianto per le verifiche di pervietà e per l'eventuale messa fuori servizio dell'impianto. ED, rileva la necessità della presenza di personale di ED durante le fasi di accesso all'infrastruttura elettrica. Quanto al tema del prezzo ED fa presente che, nel caso specifico, non è in grado di determinare in via forfettaria tali costi che saranno quindi determinati a consuntivo.

TI ritiene non accettabile lo svolgimento di un'attività di controllo dei lavori fatturata all'operatore. L'operatore al quale è consegnata l'infrastruttura in sicurezza realizzerà le attività di posa secondo le norme tecniche previste sotto la propria responsabilità e con propri oneri di controllo. Qualora ED voglia disporre controlli aggiuntivi sull'attività, questo non può che essere un onere che resta a carico di ED. D'altronde attualmente l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia non prevede alcuna analoga attività a carico degli operatori alternativi (OAO).

Valutazioni conclusive dell'Autorità

L'Autorità rileva, riepilogando quanto emerso, che le Condizioni di accesso prevedono una consegna dell'impianto sia per manutenzione che per svolgere il carotaggio (questo è il caso di specie), oltre alla eventuale necessità di messa fuori servizio (disalimentazione).

L'Autorità ritiene che l'attività di consegna dell'impianto in condizioni di sicurezza sia necessaria.

Si rileva, tuttavia, che ciò comporta dei tempi di intervento, per ED, non noti a priori.

L'Autorità ha proposto alle Parti di stimare la distribuzione dei tempi che si impiegano e la sequenza delle attività da svolgere. Rileva che, nel caso della consegna, il grosso dell'attività è logistica e, quindi, collegata al tempo medio di spostamento del/dei tecnici di ED dal presidio alla zona di interesse. Si potrebbe provare a immaginare, in tal caso, un valore forfetario medio, anziché a consuntivo, legato alla logistica. Le Parti hanno sostanzialmente convenuto con la proposta.

A tale riguardo ED ha consuntivato, con riferimento alle richieste di Telecom, un costo medio di [omissis] Euro/Tratta nel caso di verifiche su [omissis] Comuni e [omissis] tratte che presentavano dei pozzetti di ispezione con verifica di tipo visivo e non strumentale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Autorità ritiene, in particolare, di richiedere a ED di ripubblicare le condizioni economiche in oggetto prevedendo un corrispettivo, per Tratta, dato dal costo della manodopera per il numero di ore di impiego dei propri tecnici, indicando il valore minimo e massimo secondo criteri di equità e ragionevolezza (ad esempio da 30 minuti fino a un massimo di 2 ore). La fattura effettiva è prodotta a consuntivo in funzione del tempo effettivo impiegato e del numero di Tratte ispezionate.

5.6.4 Corrispettivi per la Certificazione di Applicabilità della Progettazione sull'Infrastruttura elettrica aerea di bassa e media tensione

Tale paragrafo riporta i *corrispettivi per la Certificazione di Applicabilità della Progettazione sull'Infrastruttura elettrica aerea di bassa e media tensione*:

	Valore Economico
Corrispettivo per la certificazione di applicabilità della progettazione sulla rete BT	0,58 €/m

	Valore Economico
Corrispettivo per la certificazione di applicabilità della progettazione sulla rete MT	1,46 €/m

TI ha lamentato, in prima istanza, che trattasi di un costo aggiuntivo che si prefigura come una barriera all'utilizzo della rete.

ED ha chiarito che si tratta di un'analisi tecnica della progettazione ricevuta dall'operatore ed è comprensiva degli accertamenti di tenuta, effettuati mediante ispezioni in campo dell'infrastruttura tecnica e verifiche di calcolo. ED ha precisato che è un'attività indispensabile per evitare cadute di linee con rischi per l'incolumità per persone e cose oltre che impatti negativi sul servizio elettrico e di telecomunicazione. ED ha altresì rappresentato che trattasi di una attività qualificata. Viene impiegato un tecnico che verifica l'idoneità della struttura aerea. Se la struttura non risulta idonea, ne prende nota per la successiva e necessaria riprogettazione della linea. E' un lavoro di riprogettazione della linea per le esigenze specifiche della posa della fibra ottica ed in quanto tale deve essere posto a carico dell'operatore di comunicazione elettronica.

ED ha allegato una ricostruzione del modello di costo di seguito riportata.

L'attività di certificazione di applicabilità della progettazione sull'infrastruttura elettrica aerea prevede costi differenti a seconda che tale certificazione si riferisca a linee di Bassa Tensione (BT) o Media Tensione (MT).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Caso 1: Certificazione di applicabilità della progettazione su rete aerea BT

- Costi diretti
 - [omissis] €/metro. Il costo è stato valorizzato in base alle prime esperienze di attività eseguite sulle prime città. In particolare è legato all'*effort* richiesto a [omissis] risorse per la verifica di [omissis] UI/giorno per *walk-out* nonché per l'*effort* richiesto ad [omissis] per le stesse UI, relativamente alle attività di *back office*. Il valore è stato calcolato sulla base del corrispettivo annuo lordo medio del personale operaio e impiegato di ED.
- Costi indiretti
 - Coordinamento attività: [omissis] €/metro, [omissis]. Il contributo richiesto consente di recuperare i costi sostenuti per l'erogazione delle attività svolte dalla struttura di progetto centrale e territoriale.
 - Investimenti: [omissis] €/metro, [omissis]. Il contributo richiesto consente di recuperare gli investimenti (e.g. per sviluppi ICT) sostenuti nell'ambito del progetto.
- Costi generali
 - Valorizzati pari al 20% della somma dei costi diretti e indiretti.

Caso 2: Certificazione di applicabilità della progettazione su rete aerea MT

- Costi diretti
 - [omissis] €/metro. Il costo è legato all'*effort* richiesto ad [omissis] per l'attività di certificazione della rete in Media Tensione ed all'*effort* richiesto ad [omissis] ED per le attività di *back office*. In particolare la prestazione di un professionista esterno è pari a circa [omissis] € per ogni km di tratta MT analizzata.
- Costi indiretti
 - Coordinamento attività: [omissis] €/metro, [omissis]. Il costo richiesto consente di recuperare i costi sostenuti per l'erogazione delle attività svolte dalla struttura di progetto centrale e territoriale.
 - Investimenti: [omissis] €/metro, [omissis]. Il costo richiesto consente di recuperare gli investimenti (e.g. per sviluppi ICT) sostenuti nell'ambito del progetto.
- Costi generali
 - Valorizzati pari al 20% della somma dei costi diretti e indiretti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

TI ha fatto presente che lo studio di fattibilità per posa di infrastruttura aerea di TI è di 331,66 Euro per tratta e consente di accertare che la palificata o i tracciati aerei su edificio richiesti rientrino in quelli oggetto dell'offerta e che su questi sia disponibile il numero necessario di posizioni cavo. Telecom Italia, nell'esito dello studio di fattibilità, comunica anche l'eventuale necessità di rilascio permessi da parte di privati o enti¹¹.

Valutazioni conclusive dell'Autorità

L'Autorità, ai fini di una valutazione, ha svolto un confronto con servizi analoghi previsti nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 28 settembre 2016.

TI offre il servizio di *Studio di Fattibilità* (di seguito denominato *SdF*) della progettazione proposta da un Operatore di telecomunicazioni che voglia utilizzare le sue tratte di infrastruttura assimilabile al servizio di certificazione di applicabilità della progettazione proposto da ED.

La definizione di tratta riportata da TI è la seguente: "posizione su Palificata, costituita da due pali in legno o vetroresina contigui, infissi nel suolo, idonei alla posa di cavi telefonici" (cfr. Offerta di riferimento di Telecom Italia 2017 par. 5 definizioni punto zz).

Lo Studio di Fattibilità (SdF) svolto da TI è relativo ad un tracciato che si compone di 5 tratte non consecutive, oppure di 25 tratte consecutive (cfr. Manuale delle procedure di Telecom Italia 2017, par. 3.4.3) ed ha un costo unitario pari a 331,66€.

Considerando che la distanza media tra due pali di TI è pari a 30 metri, nel caso di infrastrutture di posa aerea, si ha che lo SdF è volto ad analizzare porzioni di infrastruttura di lunghezza compresa tra un minimo di 150 metri e un massimo di 750 metri. Dunque il costo al metro oscilla tra 2,21€/m e 0,44€/m, valori in linea (o superiori) rispetto a quanto previsto da e-distribuzione i cui costi al metro sono:

- 0,58€/m per la rete aerea di Bassa Tensione
- 1,46€/m per la rete aerea di Media Tensione.

In particolare per la rete di Accesso, caratterizzata da una elevata frammentazione delle tratte richieste, il valore da confrontare è il 2,21€/m previsto da TI (caso 5 tratte non consecutive) contro lo 0,58€/m previsto da e-distribuzione per la verifica della propria rete aerea di Bassa Tensione diffusa in ambito urbano.

¹¹ Le verifiche necessarie in corso di fattibilità e le successive realizzazioni dipendono:

- in caso di palificazioni: dalle tipologie utilizzate e presenti in campo, dal tipo di materiali utilizzati e dal franco verso terra per il quale c'è un limite massimo di numero di cavi e cavetti installabili su una palificazione;
- in caso di tracciati aerei su edificio su fune: dal numero e dalla potenzialità dei cavi presenti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Inoltre è da rimarcare come lo SdF di TI sia svolto in *back-office*, demandando all'Operatore richiedente il sopralluogo in campo per la verifica della situazione reale (num. cavi presenti, sezione, etc., cfr. Manuale delle procedure di Telecom Italia 2017, Allegato 6 - Modello 2 "Verbale di verifica e richiesta Infrastrutture di Posa Aeree"). Nei corrispettivi previsti da e-distribuzione, invece, sono incluse:

- le verifiche di *back-office*;
- il sopralluogo in campo per rilevare i dati tecnici delle tratte coinvolte (es. altezza sostegni, prestazioni, numeri conduttori presenti, sezione, etc);
- la verifica tramite simulazioni ed applicativi nel rispetto delle normative tecniche in base alle esigenze indicate dall'Operatore (es. numero cavi in Fibra Ottica).

Tanto premesso l'Autorità ritiene che il valore proposto da ED sia ragionevole.

Rileva, a tale riguardo, che ED ha consuntivato, nei confronti di TI per le verifiche su 20 Comuni, un costo medio di circa 1700 euro/Comune, che conferma che trattasi di un onere equo e ragionevole.

5.6.5 *Corrispettivi per gli adeguamenti dell'Infrastruttura elettrica necessari all'installazione della Rete in Fibra Ottica*

Il paragrafo 5.4 riporta i "*Corrispettivi per gli adeguamenti dell'Infrastruttura elettrica necessari all'installazione della Rete in Fibra Ottica*".

	Valore Economico
Corrispettivo per gli adeguamenti dell'Infrastruttura elettrica valutati in fase di Certificazione di Applicabilità della Progettazione	A preventivo (per tratta)
Corrispettivo per gli adeguamenti dell'Infrastruttura elettrica e/o interventi emersi in corso d'opera	A consuntivo

ED ha chiarito che sono previsti due voci di corrispettivi per gli adeguamenti, il primo riportato nella *Certificazione di Applicabilità della progettazione*, il secondo che viene indicato come "*Corrispettivo per gli adeguamenti dell'Infrastruttura elettrica e/o interventi emersi in corso d'opera*" - a consuntivo.

Tale ultima voce ricorre quando a causa di un evento indipendente da ED si renda necessario un intervento di adeguamento dell'infrastruttura elettrica in ragione della presenza della rete in fibra ottica (ad es. danneggiamento di un terzo dell'infrastruttura elettrica che non richiederebbe alcun adeguamento se l'infrastruttura fosse libera dalla rete in fibra ma che, proprio per la presenza della rete in fibra ottica, necessita di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

intervento di adeguamento). ED ha rappresentato che trattasi comunque di ipotesi residuali.

Valutazioni conclusive dell’Autorità

Ciò premesso, non si ritiene di richiedere modifiche sulla prima voce atteso che il costo è oggetto di un preventivo che deve essere approvato dall’operatore.

Non si ritiene di richiedere modifiche anche sulla seconda voce atteso che trattasi, a quando dichiarato, di casistiche corrispondenti causa forza maggiore o terzi, difficilmente prevedibili e quantificabili.

5.6.6 Corrispettivi per la costituzione dell'IRU e adduzione

Premessa

Il paragrafo 5.5 riporta i “*Corrispettivi per la costituzione dell'IRU* sull'Infrastruttura elettrica, per la posa di minitubi in tubazioni interrate parzialmente libere o libere e aeree:

	Valore Economico
Corrispettivo per la costituzione dell'IRU sull'Infrastruttura elettrica per una durata di 20 anni	5,00 €/m + 0,25 €/m/anno oppure 8,11 €/m
Corrispettivo per la costituzione dell'IRU sulle Tratte di Adduzione per una durata di 20 anni	360 €/Tratta di Adduzione
Corrispettivo per la costituzione dell'IRU sulle Tratte Verticali per una durata di 20 anni	<i>In corso di valutazione</i>

Si richiamano, brevemente, le principali argomentazioni delle Parti.

IRU per l’accesso infrastruttura elettrica

ED, nel corso del procedimento, ha allegato una nota descrittiva del modello di costo che di seguito si sintetizza.

Nella valorizzazione del corrispettivo per la costituzione dell'IRU sull'infrastruttura elettrica ED ha tenuto conto del valore di mercato. A tale riguardo ED richiama che già prima della pubblicazione delle condizioni generali in questione ED aveva messo a disposizione la propria infrastruttura per la posa della rete in fibra ottica partecipando alle gare indette da Infratel nel 2014 ed il 2015 nell'ambito del Piano Nazionale Banda Larga. In tali gare il corrispettivo di riferimento, previsto da Infratel, è pari a 12,32 €/metro a fronte di un diritto di uso avente un’efficacia temporale di 15 anni.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tale valore è comprensivo, per natura dei bandi di gara, di

- IRU;
- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria.

A quanto riportato la parte IRU è relativa ai maggiori oneri operativi connessi, nell'ambito delle attività di esercizio della rete elettrica, alla presenza di cavi ottici.

La componente di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete in fibra ottica (in tale caso a carico di ED) risulta pari, in base alle stime sviluppate da ED alla luce delle numerose esperienze di gara, a circa il 35% del totale dell'importo sopradetto, pertanto la componente IRU risulta pari a 7,81 €/metro e la componente di manutenzione è pari a 4,51 euro, su 15 anni.

Confrontando il corrispettivo previsto da ED nelle condizioni generali di accesso, pari a 8,11€/m per 20 anni, riportato a 15 anni mediante tasso di sconto (5,7%), con il corrispettivo previsto nelle gare Infratel sopramenzionate, tali valori risultano sostanzialmente in linea. Infatti il corrispettivo richiesto da ED risulta pari a 6,83 €/metro per 15 anni, a fronte di un valore riconosciuto da Infratel pari a 7,81 €/metro sempre per 15 anni.

È indubbio quindi, secondo ED, alla luce di quanto sopra riportato, che la stessa abbia, nella determinazione dell'IRU, rispettato il principio di equità e di ragionevolezza basandosi su un prezzo che ha già avuto un riconoscimento dal mercato di riferimento.

Valore dell'IRU per l'accesso alla tratta di adduzione

La valorizzazione del corrispettivo per la costituzione dell'IRU sulle tratte di adduzione è stata sviluppata secondo una logica di prezzo di mercato. Il corrispettivo definito da ED per l'accesso alla tratta di adduzione per 20 anni risulta pari a 360,00 €/tratta. Data l'incertezza circa la lunghezza media della tratta di adduzione, ED ha inteso esprimere il corrispettivo in quota fissa, forfait della lunghezza media di una tratta di adduzione della rete di ED, ovvero la distanza tra la cassetta stradale e l'ingresso nell'edificio¹².

Sul tema della doppia remunerazione

¹² Il corrispettivo IRU per la tratta di adduzione per il 2016 di cui alla delibera dell'Autorità n. 623/15/CONS (pag. 182 – Tabella 22) è pari a 379,95 euro/minute/tratta per 15 anni. Riparametrizzando tale valore a 20 anni, in linea con la durata dell'IRU prevista da ED, con un tasso di sconto del 5,7% il corrispettivo dell'Autorità risulta circa il 20% superiore rispetto a quanto richiesto da ED.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

TI, nel corso del procedimento, non ha contestato il valore economico proposto, quanto il fatto che questa infrastruttura è già, a proprio avviso, remunerata dalle tariffe elettriche al dettaglio, per cui si attendeva un costo prossimo a zero.

Su tale questione nel corso delle audizioni si è svolto un approfondito contraddittorio che si ritiene opportuno di seguito sintetizzare.

ED ha fatto presente che la costituzione di un diritto d'uso comporta la compromissione al diritto di proprietà pieno ed esclusivo che ha sull'infrastruttura elettrica. Inoltre con la concessione di tale diritto ED si priva della possibilità di disporre ed utilizzare liberamente l'infrastruttura elettrica. Il canone richiesto, pertanto, andrebbe a compensare ED di tale limitazione.

La riduzione delle facoltà spettanti ad ED sul proprio *asset*, in conseguenza del riconoscimento di un diritto di uso a favore degli operatori di telecomunicazione per la posa della rete in fibra ottica, danno titolo al proprietario di chiedere un'indennità. Secondo ED la legittimità di tale previsione trova la sua conferma anche nei principi costituzionali di tutela della proprietà privata che nella normativa primaria riguardante l'espropriazione. In particolare l'art. 42 della Costituzione stabilisce che l'espropriazione del diritto di proprietà, anche mediante la costituzione di diritti reali minori, può avvenire per motivi di interesse generale e salvo indennizzo.

Pertanto, aggiunge ED, pur assumendo che l'obbligo di messa a disposizione dell'infrastruttura fisica risponda ad un motivo di interesse generale, la naturale conseguenza è che il proprietario della stessa ha diritto ad un indennizzo.

Secondo ED il principio di tutela della proprietà costituzionalmente garantito viene poi riconosciuto anche dalla normativa primaria che disciplina l'espropriazione per pubblica utilità (Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01) e prevede il diritto ad un indennizzo per il proprietario del bene espropriato o gravato dalla costituzione di un diritto reale minore.

Da quanto sopra detto risulta evidente, secondo ED, che il proprietario di un bene che volontariamente acconsente alla costituzione e un diritto reale di uso a favore di un terzo, come nel caso in esame ED verso gli operatori di telecomunicazioni, ha titolo a pretendere un'indennità come contropartita per la riduzione delle facoltà spettanti al proprietario e per i "disagi" che subisce per "l'ospitalità" concessa ad una rete di terzi.

Inoltre, considerato che l'infrastruttura elettrica è stata realizzata per soddisfare gli interessi dei clienti elettrici e del Paese ad avere un'efficiente e capillare rete di distribuzione di energia elettrica, l'imposizione di un peso, consistente nella presenza di un'infrastruttura di terzi, deve necessariamente avvenire previo riconoscimento di un'indennità e ciò anche a tutela e ristoro degli interessi dei clienti elettrici.

Secondo ED la legittimità della richiesta di un'indennità è poi perfettamente in linea sia con le previsioni del Decreto legislativo n. 33/2016 che con la direttiva europea



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2014/61/UE. Infatti l'art. 3 comma 6 del Decreto legislativo n. 33/2016 non dispone che l'infrastruttura debba essere messa a disposizione gratuitamente, ma soltanto che il prezzo per tale messa a disposizione non possa comprendere i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura, laddove questi costi siano riconosciuti nelle strutture tariffarie.

TI a tale riguardo ha ribadito che il Decreto, tra i principi inerenti ai prezzi di accesso, non include quello dell'indennizzo indicato da ED, bensì il solo recupero dei costi al netto di quanto già remunerato dalle tariffe del settore elettrico.

ED ha chiarito che il meccanismo di condivisione dei benefici dei servizi di *hosting* con i clienti elettrici è già presente nella regolamentazione elettrica. Il documento recante "Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023" (delibera AEEGSI n. 654/2015 e relativa relazione tecnica) prevede che Terna, fornitore di servizi a TELCO, restituisca tramite meccanismi tariffari il 50% dei ricavi (*claw back*).

ED a tale riguardo ha confermato, nel corso del procedimento, che la normativa di settore prevedrà un meccanismo di restituzione, ai clienti finali dell'energia, specifico per i servizi di *hosting* per la banda ultra larga laddove vi fosse una doppia remunerazione degli *asset* riveniente delle TELCO e dalle tariffe elettriche. ED ha ribadito che è in uso da vari anni una contabilità regolatoria volta a separare ricavi e costi dall'attività di distribuzione dell'energia elettrica da quelli provenienti da attività diverse, quali ad esempio l'accesso alla rete di distribuzione. Nella determinazione della tariffa elettrica dunque non si tiene conto dei costi e ricavi provenienti da attività diverse.

A tale riguardo ED ha fatto presente che è in corso una consultazione pubblica dell'AEEGSI, documento di consultazione n. 267/2016/R/EEL, che al punto 3.24 riporta quanto segue: " *In linea generale, l'Autorità intende prevedere forme di condivisione dei benefici derivanti da sinergie con altri servizi con i clienti del servizio elettrico, mantenendo un incentivo per l'impresa distributrice a utilizzare l'infrastruttura anche per servizi diversi da quello elettrico, condividendone comunque i vantaggi con l'utente elettrico*". L'AEEGSI con questo documento ha quindi indicato, secondo ED, che deve essere riconosciuto un beneficio economico all'impresa distributrice per la messa a disposizione dell'infrastruttura elettrica e che tale beneficio sia condiviso con il cliente elettrico. Una assenza di remunerazione dell'IRU quindi contravverrebbe alle previsioni della normativa rilevante e non permetterebbe all'AEEGSI di realizzare quanto dichiarato in consultazione.

Secondo ED l'AEEGSI, nei documenti di consultazione n. 267/2016 e n. 468/2016, esprimendo l'orientamento di favorire l'utilizzo condiviso delle infrastrutture per ulteriori finalità rispetto a quelle remunerate dalle tariffe elettriche, ha previsto forme di condivisione dei benefici tra gestori di rete e clienti del servizio elettrico.

Secondo ED la condivisione dei benefici economici perseguita dall'AEEGSI presuppone che i gestori di rete godano di una remunerazione dal riconoscimento del diritto di uso. Tale condivisione avviene attraverso il c.d. meccanismo tariffario del *claw*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

back, meccanismo già applicato dal 1 gennaio 2016 alle tariffe di trasmissione riconosciute al gestore della rete nazionale (Terna).

Infatti, aggiunge ED, nella Relazione Tecnica al Testo Integrato del Trasporto per il periodo di regolazione 2016-2023¹³ l'AEEGSI ha indicato che, al costo operativo effettivo riconosciuto a Terna per l'intero perimetro del servizio di trasmissione, ha portato in deduzione il 50% dei ricavi da *hosting* di Terna¹⁴.

Tale meccanismo è peraltro necessario, secondo ED, per evitare la possibilità di sussidi incrociati tra settore delle telecomunicazioni e settore elettrico nonché la doppia remunerazione delle infrastrutture elettriche.

In merito al tema della doppia remunerazione delle infrastrutture elettriche, ED evidenzia che da diversi anni rendiconta annualmente e separatamente all'Autorità (da ultimo il Testo Integrato Unbundling Contabile o TIUC – allegato alla Delibera AEEGSI 231/2014/R/com) tutti i costi e i ricavi provenienti dalle “Attività diverse” (art. 4.2 TIUC), quali ad esempio quelli dell'attività di *hosting* di reti di comunicazione elettronica, da quelli dell'Attività Distribuzione e Misura dell'energia elettrica. I ricavi e i costi provenienti dalle *Attività Diverse* non hanno effetti sulla tariffa elettrica, come previsto dalla regolazione vigente.

L'AEEGSI poi nel documento di consultazione 457/2016/R/EEL, ha inoltre precisato che “[...] *intende effettuare approfondimenti e implementare, se necessario, specifiche istruzioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di unbundling contabile, volte ad assicurare l'assenza di sussidi tra settori e in particolare tra attività regolate e attività non regolate*”³.

Non va poi sottovalutato, secondo ED, che l'assenza della remunerazione per la concessione dell'IRU determinerebbe di fatto un illegittimo sussidio incrociato tra

¹³ Relazione Tecnica alla deliberazione AEEGSI 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL “Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 - 2023 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione”.

¹⁴ Estratto dal paragrafo 12.7 della suddetta Relazione Tecnica: “Sempre ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti per il servizio di trasmissione, l'Autorità ha tenuto conto inoltre dei ricavi di carattere ricorrente derivanti principalmente dal c.d. servizio di “appoggio” della fibra ottica sugli impianti di trasmissione da parte degli operatori di telecomunicazione, e cioè di sfruttamento da parte di tali operatori di spazi e infrastrutture oggetto di remunerazione tariffaria, pari a circa 18,5 milioni di euro nel 2014. Si tratta in sostanza di ricavi che derivano dallo sfruttamento di spazi e infrastrutture oggetto di remunerazione tariffaria e, come tali, non possono essere trattenuti da Terna integralmente. In una logica di regolazione incentivante, infatti, l'Autorità ha ritenuto opportuno favorire l'utilizzo delle infrastrutture anche per ulteriori finalità rispetto a quelle remunerate dalle tariffe (purché non interferenti con tale utilizzo), portando in deduzione il 50% dei suddetti ricavi dal costo operativo effettivo di cui al precedente paragrafo 12.1, lettera a), relativo all'intero perimetro del servizio di trasmissione”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

settore elettrico e settore delle comunicazioni elettroniche, a vantaggio di quest'ultimo. Al fine di evitare sussidi incrociati tra settori è quindi necessario che le società di telecomunicazioni remunerino l'infrastruttura ospitante realizzata dal gestore dell'infrastruttura. Il divieto di sussidi incrociati tra mercati, oltre ad essere un principio di buona condotta delle imprese e di corretto funzionamento dei mercati stessi, è normato sia nei mercati elettrici sia in quelli delle comunicazioni elettroniche; in merito a questi ultimi si rinvia all'articolo 1.8 della legge 31 luglio 1997, n. 249 *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*. Più precisamente tale articolo prevede che *“La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie”*.

Disposizioni del tutto analoghe sono presenti anche nella normativa elettrica, comunitaria e nazionale. Infatti la direttiva 2009/72/CE relativa al mercato dell'energia elettrica stabilisce che le imprese mantengano conti separati per le attività non riguardanti il settore dell'energia elettrica come se tali attività fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare tra gli altri, trasferimenti incrociati di risorse⁴. Tali disposizioni comunitarie sono state implementate dall'AEEGSI con la pubblicazione del TIUC sopra richiamato.

Da quanto sopra esposto è indiscutibile, secondo ED, che per la messa a disposizione dell'infrastruttura elettrica l'operatore di telecomunicazioni debba corrispondere un prezzo.

A ulteriore sostegno di quanto affermato va anche considerato, aggiunge ED, che l'art. 14.3 del Decreto legislativo n. 33/2016 ha abrogato l'art. 2 comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 122 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133) che riconosceva agli operatori di telecomunicazione un diritto di accesso senza oneri all'infrastruttura civile interrata. Tale abrogazione depone inequivocabilmente a favore di un'interpretazione dell'art. 3 comma 6 del Decreto legislativo n. 33/2016 che riconosce un prezzo al gestore dell'infrastruttura ospitante, prezzo che non può ovviamente comprendere i costi già remunerati in tariffa. Ogni diversa interpretazione oltre ad essere contraria al dato testuale contrasta con i principi civilistici e costituzionali sopramenzionati.

ED ha citato anche la Direttiva n. 61/2014 che al considerando 16 prevede quanto segue: *“Se da un lato è opportuno che la presente direttiva lasci impregiudicate le salvaguardie specifiche necessarie per garantire la sicurezza e la sanità pubblica, l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare quella delle infrastrutture critiche, e per assicurare che non vi siano ripercussioni sul servizio principale fornito dall'operatore di*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rete, in particolare nelle reti utilizzate per la fornitura delle acque destinate al consumo umano, d'altro lato le eventuali norme generali vigenti nella legislazione nazionale che proibiscano agli operatori di rete di negoziare l'accesso alle infrastrutture fisiche con i fornitori di reti di comunicazione elettronica potrebbero impedire la creazione di un mercato di accesso alle infrastrutture fisiche. Tali norme generali dovrebbero pertanto essere abolite. Nello stesso tempo, le misure stabilite dalla presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità, per gli Stati membri, di rendere più attraente la fornitura dell'accesso all'infrastruttura da parte degli operatori di servizi pubblici escludendo le entrate originate da tale servizio dalla base di calcolo delle tariffe applicate agli utenti finali per la o le loro attività principali, in conformità al vigente diritto dell'Unione”.

A tale riguardo ED sottolinea quindi che nella stessa Direttiva sono presenti indicazioni favorevoli al riconoscimento dell'IRU. Il considerando 16 riconosce, secondo ED, chiaramente la remunerazione della fornitura dell'accesso e prevede che gli Stati membri introducano, per rendere più attraente per i gestori di infrastrutture il riconoscimento di tale fornitura, un incentivo finanziario consistente nell'esclusione parziale delle entrate originate da tale fornitura dalla base di calcolo delle tariffe applicate agli utenti finali. Lo stesso articolo 1 della direttiva sopramenzionata conferma l'impostazione del considerando 16 stabilendo che oggetto della normativa è proprio incentivare l'uso condiviso di infrastrutture.

L'incentivazione menzionata dalla direttiva va letta, secondo ED, sia a vantaggio delle società di telecomunicazioni sia del gestore delle infrastrutture che del cliente finale. Le società di telecomunicazioni godono di un vantaggio in termini di riduzione di costi e di tempi stante il fatto che non realizzano l'infrastruttura ex novo per la posa della rete; il gestore dell'infrastruttura gode, invece, del beneficio economico consistente nella remunerazione dell'uso concesso. Di ciò è stato dato atto nei vari studi citati dalla Commissione Europea nell'*impact assessment* della Direttiva 2014/61/UE e dal documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2015 “Strategia italiana per la banda ultralarga”, dove viene affermato che grazie all’“[...] utilizzo capillare da parte degli Operatori TLC sul territorio, si potrà beneficiare di indubbi risparmi in termini economici quantificabili in circa il 20-30% del costo di sviluppo della fibra ottica [...]”. Si tratta di una stima economica pienamente congrua con il riconoscimento dell'IRU per il proprietario dell'infrastruttura condivisa.

TI ha replicato come proprio la citazione richiamata da ED della consultazione pubblica 267/2016/R/EEL rappresenti la conferma di come, ad oggi, non esista alcuna delibera dell'AEEGSI che disciplini il trattamento dei benefici derivanti da sinergie di condivisione delle infrastrutture. Quindi ribadisce la propria richiesta di azzerare tale onere almeno fino all'entrata in vigore di una futura delibera in materia. TI ritiene che questo sia l'unico modo per rispettare la già richiamata previsione dell'art. 3 comma 6 del Decreto n. 33/2016, vista l'integrale remunerazione dell'infrastruttura attraverso la struttura tariffaria elettrica. Prospetticamente, secondo TI, bisognerà inoltre verificare se



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'ipotesi allo studio da parte di AEEGSI, che ipotizza incentivi a favore dei distributori, possa essere considerata coerente con la Direttiva 61/2014 e il Decreto n. 33/2016, nella misura in cui nessuna di queste norme primarie prevede la possibilità di una sovraremunerazione delle infrastrutture in caso di condivisione, ma solo di una remunerazione equa e quindi, ad avviso di TI, complessivamente coerente con quella già ricevuta da ED per la propria infrastruttura.

D'altronde, osserva TI, proprio il considerando 16 della Direttiva citato da ED esprime un indirizzo opposto all'interpretazione che ne vorrebbe dare ED. Infatti la Direttiva intende consentire agli Stati Membri di sottrarre dalla base di calcolo delle tariffe i ricavi generati da usi condivisi dell'infrastruttura: esattamente quello che TI sta chiedendo e che AEEGSI ha dichiarato di volere realizzare, ma che ancora oggi non ha applicazione operativa.

Nel complesso la valutazione di TI è che, nel momento in cui ED identifica tutti i costi incrementali con voci separate ed autonome, allora niente può essere dovuto per il mero riutilizzo di un'infrastruttura già remunerata, almeno fino a quando non saranno operative regole per l'integrale scomputo di tali ricavi dal sistema tariffario energetico.

Con riferimento alla normativa energetica in vigore, TI aggiunge che ad oggi risulta che AEEGSI abbia normato in un solo caso e senza specifiche delibere¹⁵ una forma di condivisione dei benefici derivanti da sinergie con altri servizi con i clienti del servizio elettrico, mantenendo un incentivo per il soggetto regolato a utilizzare l'infrastruttura anche per servizi diversi da quello elettrico. Tali forme di condivisione dei benefici sono state applicate in occasione della revisione dei costi operativi riconosciuti a Terna, andando a detrarre dagli *opex* quota parte (il 50%) dei ricavi generati da riutilizzo di infrastrutture elettriche.

TI fa notare consideri, peraltro, che la revisione dei costi operativi riconosciuti ai distributori, così come a Terna, non avviene ogni anno, ma solo in occasione della regolazione tariffaria per il nuovo periodo regolatorio rilevante. Il periodo regolatorio attuale ha una durata di otto anni (2016-2023), ma prevede un momento di revisione nel 2019, per il secondo quadriennio. Quindi nel migliore dei casi, l'applicazione a ED dello stesso principio applicato a Terna potrebbe produrre un effetto parziale (al 50%) solo dal 2020, nel frattempo generando un'esplicita violazione dei citati principi del D.Lgs. 33/2016.

Il Parere dell'AEEGSI

¹⁵ Paragrafo 12.7 della "Relazione tecnica – Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 - 2023 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL e deliberazione 4 febbraio 2016, 39/2016/R/EEL)".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Autorità, visto quanto sopra, ha rilevato che sul tema della doppia remunerazione sia essenziale il ruolo regolamentare dell'AEEGSI.

L'Autorità ha pertanto chiesto all'AEEGSI le modalità in base alle quali sarà possibile garantire il rispetto delle previsioni del Decreto (comma 6 dell'articolo 3) laddove prevede che *“Il prezzo fissato da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 9 non copre i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura, laddove questi siano già riconosciuti nelle eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un'equa opportunità di recupero dei costi stessi”*.

In altri termini il prezzo fissato dall'Autorità dovrà essere, se del caso, scorporato da quelle componenti di costo, di cui si richiede all'AEEGSI una descrizione e una quantificazione, già riconosciute ad ED in altre strutture tariffarie, salvo che non siano previsti altri meccanismi regolamentari che evitino una doppia remunerazione.

Nel proprio parere l'AEEGSI ha affrontato separatamente le tre questioni incluse nella richiesta:

- a) le modalità in base alle quali sarà possibile garantire il rispetto delle previsioni dell'articolo 3, comma 6 del decreto legislativo n. 33/2016;
- b) la descrizione e quantificazione di quelle componenti di costo già riconosciute ad ED in altre strutture tariffarie;
- c) i meccanismi regolatori che possono evitare una doppia remunerazione e la loro possibile evoluzione.

Con riferimento al punto sub a), l'AEEGSI ha confermato integralmente quanto indicato nel paragrafo 4 della risposta congiunta AEEGSI-AGCOM¹⁶ a una richiesta di analogo tenore pervenuta nei primi mesi del 2016, immediatamente a valle della pubblicazione del decreto legislativo n. 33/2016, dal vicesegretario generale *pro tempore* della Presidenza del consiglio dei ministri¹⁷.

¹⁶ Parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 33/2016 di recepimento della Direttiva 2014/61/CE; lettera dei presidenti dell'AEEGSI e dell'AGCOM al Vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, 14 aprile 2016.

¹⁷ In tale comunicazione, si richiamava il fatto che:

- a. secondo l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2016, gli operatori di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo le fattispecie tassativamente elencate per eventuali rifiuti, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza;
- b. onde fornire una corretta applicazione del principio affermato dall'articolo 3, comma 6 e dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 33/2016 in tema di fissazione dei prezzi di accesso alle infrastrutture, nei quali sono richiamati il principio di un'equa copertura dei costi e il divieto di doppia



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In particolare, AEEGSI anticipava che ai fini dell'eventuale espressione all'organismo competente dei pareri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2016, ove richiesti, avrebbe tenuto presente sia il considerando (19) della direttiva 2014/61/UE, che fa riferimento alla necessità di tener conto dell'impatto sul *business plan* / piano economico-finanziario del fornitore di accesso, tenuto conto delle strutture tariffarie del settore di appartenenza, sia il considerando (16), che lascia *“impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di rendere più attraente la fornitura dell'accesso all'infrastruttura da parte degli operatori di servizi pubblici, escludendo le entrate originate da tale servizio dalla base di calcolo delle tariffe applicate agli utenti finali per la o le loro attività principali, in conformità al diritto vigente nell'Unione”*. Lo stesso considerando (16) richiama esplicitamente la necessità *“di assicurare che non vi siano ripercussioni sul servizio principale fornito dall'operatore di rete, in particolare nelle reti utilizzate per la fornitura delle acque destinate al consumo umano”*.

Alla luce di tali indicazioni rinvenienti dall'ordinamento europeo, AEEGSI ritiene che il trattamento dei ricavi netti derivanti da canoni per “appoggio” della fibra ottica, già oggetto della regolazione vigente, come riportato da ED, e basati sugli obblighi di separazione contabile in capo ai soggetti che operano nelle attività regolate¹⁸, garantisca, in modo conforme a quanto indicato dalla direttiva 2014/61/UE nel richiamato considerando (16), il corretto trattamento tariffario da riservare a infrastrutture esistenti dedicate al servizio elettrico che possano essere sfruttate per applicazioni in diverso settore, ferma restando la garanzia di piena funzionalità e qualità di erogazione del servizio elettrico.

In particolare, conformemente al richiamato considerando (16) della direttiva 2014/61/UE, AEEGSI ritiene applicabile il meccanismo, già applicato in passato, di *sharing* dei ricavi, netti dei costi sorgenti specifici, derivanti da attività di affitto delle infrastrutture regolate, allo scopo di favorire l'utilizzo delle infrastrutture anche per ulteriori finalità rispetto a quelle remunerate dalle tariffe (purché non interferenti con tale utilizzo). Tale meccanismo di *sharing* permette di restituire al cliente finale una parte del beneficio derivante da questo maggiore utilizzo delle infrastrutture regolate, come l'“appoggio” della fibra ottica sugli impianti, e dall'altra di fornire un corretto incentivo all'operatore di rete a impegnarsi attivamente per sviluppare tale attività accessoria, in linea con il richiamato considerando (16) della direttiva 2014/61/UE.

Per quanto concerne il punto sub b), l'AEEGSI evidenzia che i corrispettivi tariffari sono definiti rapportando i costi riconosciuti ai volumi attesi di domanda (numero di punti di prelievo, potenza impegnata e energia prelevata). L'effetto del meccanismo di *sharing* è simile a quello che si avrebbe considerando i fruitori del servizio di “appoggio” della

copertura di costi già coperti dalle tariffe del servizio principale, è opportuno e utile fare riferimento ai criteri rinvenibili da alcuni passaggi delle premesse della direttiva 2014/61/UE.

¹⁸ Deliberazione 137/2016/R/com, Allegato A, www.autorita.energia.it/it/docs/16/137-16.htm.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

fibra come nuovi utenti della rete: come l'aumento del numero di punti di prelievo comporta una riduzione delle componenti tariffarie a copertura dei costi delle infrastrutture, allo stesso modo il meccanismo di *sharing* comporta una riduzione delle componenti tariffarie, senza intervenire sui costi riconosciuti all'impresa per il servizio di distribuzione ma riducendo l'onere per i clienti grazie alla deduzione dei ricavi netti derivanti dal servizio di "appoggio".

Infine, per quanto concerne il punto sub c), l'AEEGSI evidenzia la possibilità di evoluzioni future del meccanismo di *sharing*. Il meccanismo di *sharing* deve essere inquadrato in relazione alla materialità dei ricavi per affitto delle infrastrutture. Per esempio, ove si evidenziasse qualche "campagna" di attività di affitto delle infrastrutture regolate, o altro loro utilizzo in favore di servizi diversi, che comporti ricavi netti non trascurabili, potrebbe risultare opportuno applicare il meccanismo di *sharing* non tanto all'inizio di un periodo regolatorio, ma anno per anno in occasione dell'aggiornamento tariffario.

Valutazioni conclusive dell'Autorità

Sul valore economico di accesso al minitubo posato nella rete di distribuzione elettrica (IRU/metro)

Al fine di valutare la ragionevolezza dei prezzi proposti da ED gli Uffici hanno svolto un confronto, con i valori di mercato, omogeneo, separando quella che è la quota IRU che va a copertura dei costi (CAPEX), da quella che va a copertura della attività operativa aggiuntiva nell'esercizio e manutenzione della rete elettrica e connessa alla presenza, nella infrastruttura di distribuzione, di cavi e servizi in fibra ottica (OPEX).

Per quanto riguarda la quota di CAPEX il principale riferimento di mercato è rappresentato dal valore riportato nell'offerta di riferimento di TI. Il corrispettivo richiesto da TI per IRU a 15 anni, per la cessione di un minitubo su infrastruttura esistente e equipaggiata con minitubi, è pari a 6,29 €/m, di cui la quota di manutenzione preventiva è pari a 0,50 €/m. La quota CAPEX è di seguito riportata riparametrizzata per le diverse durate IRU utilizzando come tasso di sconto il WACC regolamentato:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

	Capex			
	Iru 10	Iru a 15	Iru a 20	Tasso di sconto
Telecom Italia	€ 4,59	€ 5,79	€ 6,58	8,77%

L'Autorità ha, inoltre, acquisito ulteriori informazioni dal mercato sulla quota di manutenzione aggiuntiva, OPEX, nel caso in cui la rete di distribuzione di servizi di pubblica utilità ospiti, anche in condivisione con cavi elettrici, servizi a banda larga. Si riporta, di seguito, una sintesi dei dati acquisiti.

Nell'ambito del procedimento di approvazione dei prezzi 2015-2016 per l'accesso alle infrastrutture di *backhaul*, di cui alla delibera n. 186/16/CIR, un OAO ha rappresentato che il prezzo di mercato delle infrastrutture di posa di *backhaul*, relativo alla fornitura di un minitubo di diametro 10 – 12 mm nei Cluster C e D, è pari a 5,00 €/metro (IRU a 15 anni), al netto dei costi di manutenzione della fibra ottica. Tale valore fa riferimento a prezzi applicati per la concessione agli operatori di comunicazione elettronica di risorse pubbliche a livello regionale. Sono a carico dell'operatore concessionario, secondo le procedure, le tempistiche e le condizioni indicati nel contratto e nei relativi allegati, la posa e la manutenzione delle proprie infrastrutture, impianti ed apparati co-locati nell'ambito della rete pubblica regionale di cui trattasi.

ED ha poi riportato il corrispettivo richiesto nell'ambito delle gare Infratel 2014-2015 per la posa della fibra ottica (FO) nella propria rete di distribuzione, pari, per IRU a 15 anni, a 7,81 euro/metro.

Un altro operatore di comunicazione elettronica ha allegato un valore di [omissis] euro/metro, per IRU a 20 anni e oggi non più in vigore (era il valore precedentemente contrattualizzato con ED), a cui si aggiunge una quota annua, per 20 anni, di [omissis] euro/metro. I primi [omissis] euro/metro corrispondono a una parte degli oneri aggiuntivi collegati alla presenza della rete in fibra ottica nell'infrastruttura elettrica. L'ulteriore quota di [omissis] euro/metro/anno comprende, sia per infrastruttura elettrica aerea sia interrata, la manutenzione ordinaria sulla rete in fibra ottica ([omissis] euro/metro/anno per 20 anni) più una parte degli aggravii operativi sulla rete di ED ([omissis] euro/metro/anno per 20 anni) connessi alla presenza della rete in fibra ottica. Al netto della manutenzione della rete in fibra ottica, se si attualizza la rata di [omissis] euro/metro/anno per 20 anni, si ritrova il valore previsto da ED nel Regolamento di accesso e pari a circa 8,1 euro/metro per IRU a 20 anni.

[omissis]



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Altri valori riportati dall'operatore dipendono dal tipo di tubo¹⁹.

In particolare risulta di interesse il valore, applicato da un proprietario di infrastrutture realizzate per servizi di pubblica utilità e adatte alla posa di cavi in fibra ottica, di 4,2 euro/metro, per IRU a 20 anni e uso di un minitubo da 12 mm, di cui 0,24 euro/metro per la manutenzione della fibra ottica.

L'Autorità ha, inoltre, acquisito i valori di IRU richiesti nel caso di cessione, ad operatori di telecomunicazioni, di Infrastrutture di illuminazione pubblica (IP) cittadina (Infrastrutture interrata, pozzetti di derivazione IP e FO separati, Infrastruttura in condivisione tra cavi IP e minitubi FO), utilizzate in condivisione con i cavi elettrici²⁰.

Il corrispettivo richiesto, nei contratti di cui sopra, è commisurato alle spese aggiuntive sostenute per la realizzazione degli interventi richiesti o già effettuati di posa di cavedi, condotti e cavidotti, o di interventi di manutenzione, vigilanza e ispezioni periodiche, o per spese straordinarie di sostituzione chiusini. Inoltre la Manutenzione, ristrutturazione e ampliamento dell'infrastruttura fisica resta a carico del cedente. Eventuali danni ad infrastruttura fisica sono fatturati a parte.

In particolare il soggetto proprietario delle infrastrutture ha fornito i valori contrattualizzati con quattro operatori di comunicazione elettronica. I valori allegati sono pari a 2,5, 2,8 e 3 euro/metro per IRU a 10 anni.

Nella tabella seguente si riportano, al fine di stimare una *best practice* nel mercato Italiano, i 5 valori acquisiti nel presente procedimento a cui corrisponde una percentuale media di OPEX, connessi ad attività manutentive incrementali causate dalla gestione dell'infrastruttura in fibra ottica ospitata, inferiore al 40%, rispetto al costo totale, per ciascun IRU. La riparametrizzazione dell'IRU è stata svolta sulla base del WACC utilizzato da ED.

	Opex			
	IRU a 10 anni	IRU a 15 anni	IRU a 20 anni	WACC
Valore 1	€ 2,80	€ 3,71	€ 4,41	5,70%
Valore 2	€ 2,50	€ 3,32	€ 3,94	5,70%
Valore 3	€ 3,00	€ 3,98	€ 4,72	5,70%
Valore 4	€ 3,00	€ 3,98	€ 4,72	5,70%
Valore 5	€ 2,49	€ 3,30	€ 3,92	5,70%
Media	€ 2,76	€ 3,66	€ 4,34	

¹⁹ 3,09 euro/metro (tubo da 40 mm), 4,29 euro/metro (tubo da 50 mm), 6,14 euro/metro (tubo da 80 mm), per IRU a 15 anni.

²⁰ Altre informazioni sono state ottenute nel caso di cessione di infrastruttura fisica utilizzabile nelle reti di teleriscaldamento in un cavidotto distinto dalle tubazioni specificatamente utilizzate per il teleriscaldamento ("terzo tubo"). Il cavidotto può essere in tubo corrugato o tritubo. In tal caso il valore è molto più alto (circa 7 euro/metro), e non utile ai fini del presente procedimento in cui, per lo più, l'infrastruttura è condivisa con i cavi elettrici.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- In grassetto il valore effettivo dell'offerta commerciale in IRU

Si rileva, in conclusione, un valore di CAPEX di 5,79 Euro/metro e un valore medio di OPEX di 3,66 Euro/metro, per IRU a 15 anni.

Nella tabella seguente si riporta la quota percentuale dei costi operativi rispetto ai Capex e rispetto al totale capex+opex:

	Iru a 10 anni	Iru 15 anni	Iru a 20 anni
Quota costi operativi su capex	60,03%	63,18%	66,02%
Quota costi operativi totali	37,51%	38,72%	39,77%

Tratta di adduzione

La tabella seguente pone a confronto il valore approvato per Telecom Italia con quanto proposto da ED.

	Valore proposto da ED indipendente dal numero di minitubi posati	Valore riportato nell'OR 2017 di TI per minitubo
Tratta di adduzione	€ 360.00 (IRU a 20 anni)	€ 377,19 (IRU 15)

Va detto che il valore di TI fa riferimento principalmente ai CAPEX dell'infrastruttura ceduta.

Conclusioni

Ciò premesso in relazione ai valori di mercato relativi ai CAPEX e agli OPEX, l'Autorità, tenuto conto dell'eccezione di merito sollevata da TI sul tema della doppia remunerazione, fornisce nel seguito alcune considerazioni di carattere generale sulle modalità di applicazione del Decreto al fine di determinare la quota di costi da riconoscere a ED.

Si ritiene utile, in prima istanza, richiamare alcune premesse della Direttiva 2014/61/EU sul tema della remunerazione dei costi delle infrastrutture di accesso



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

I tre “considerando” della Direttiva che riguardano la remunerazione dei costi delle infrastrutture di accesso sono i nn. 16, 18 e 19.

Considerando (16)

“[...] Nello stesso tempo, le misure stabilite dalla presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità, per gli Stati membri, di rendere più attraente la fornitura dell'accesso all'infrastruttura da parte degli operatori di servizi pubblici escludendo le entrate originate da tale servizio dalla base di calcolo delle tariffe applicate agli utenti finali per la o le loro attività principali, in conformità al vigente diritto dell'Unione.”

Considerando (18)

“Qualora le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica richiedano l'accesso in una particolare zona, è opportuno che gli operatori di rete presentino un'offerta per l'uso condiviso delle loro infrastrutture a condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, a meno che l'accesso sia rifiutato per motivi oggettivi. In funzione delle circostanze, le condizioni di concessione dell'accesso potrebbero essere influenzate da vari elementi come gli eventuali costi supplementari di manutenzione e adattamento, l'adozione eventuale di salvaguardie preventive per limitare ripercussioni negative sulla protezione, la sicurezza e l'integrità della rete, gli accordi specifici sulla responsabilità in caso di danni, l'uso di eventuali sussidi pubblici concessi per la costruzione dell'infrastruttura, incluse le specifiche condizioni cui è subordinato il sussidio o previste dalla legge nazionale in conformità del diritto dell'Unione, la possibilità di fornire una capacità infrastrutturale tale da soddisfare gli obblighi di servizio pubblico, eventuali vincoli imposti da disposizioni nazionali connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale.”

Considerando (19)

“In caso di disaccordo durante le trattative sulle condizioni tecniche e commerciali, è opportuno che ciascuna delle parti possa ricorrere a un organismo di risoluzione delle controversie a livello nazionale competente a imporre una soluzione alle parti per evitare rifiuti ingiustificati di negoziare o l'imposizione di condizioni non ragionevoli. È opportuno che nella fissazione dei prezzi dell'accesso detto organismo garantisca che il fornitore di accesso disponga di un'equa opportunità di recuperare i costi sostenuti nel fornire accesso alla sua infrastruttura fisica, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali e delle eventuali strutture tariffarie introdotte per offrire un'equa opportunità di recupero dei costi tenendo in considerazione l'eventuale previa imposizione di misure correttive ad opera di un'autorità nazionale di regolamentazione. Nel procedere in tal modo, l'organismo di risoluzione delle controversie dovrebbe anche tener conto dell'impatto dell'accesso richiesto sul piano d'impresa del fornitore di accesso, compresi gli investimenti effettuati dal fornitore di accesso cui è richiesto l'accesso, in particolare gli investimenti effettuati nell'infrastruttura pubblica cui è richiesto l'accesso. Nel caso



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

specifico dell'accesso a infrastrutture fisiche di fornitori di una rete pubblica di comunicazione, gli investimenti realizzati in tale infrastruttura possono contribuire direttamente al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale e la concorrenza a valle può essere influenzata da fenomeni di parassitismo. Ne deriva che nel fissare obblighi di accesso occorre tener pienamente conto della sostenibilità economica di tali investimenti in base ai loro profili di rischio, all'orizzonte temporale previsto per il ritorno dell'investimento, all'impatto dell'accesso sulla concorrenza a valle e conseguentemente sui prezzi e sul ritorno dell'investimento, al deprezzamento degli attivi della rete al momento della richiesta di accesso, agli argomenti economici alla base dell'investimento, in particolare nelle infrastrutture fisiche utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad alta velocità, e in base all'eventuale possibilità precedentemente offerta al richiedente di compartecipare all'installazione.”

Il succitato paragrafo (16) della Direttiva lascia allo Stato membro la facoltà di incentivare il proprietario dell'infrastruttura che offre servizi pubblici a rendere disponibile l'accesso alla propria rete. Infatti, la previsione per la quale le entrate originate dal servizio di accesso possono essere escluse dalla base di calcolo delle tariffe applicate agli utenti finali per le loro attività principali, consentirebbe al proprietario dell'infrastruttura di incamerare, per altri scopi, in tutto o in parte, i profitti dalla cessione in uso delle proprie infrastrutture fisiche.

Il considerando (16) appare configurare, in particolare, i seguenti possibili scenari:

- I. le entrate aggiuntive da IRU non sono incamerati dal proprietario dell'infrastruttura e entrano tutti nella base di calcolo delle tariffe elettriche: in tal caso, in modo simile a quanto avviene con un aumento dei volumi, il cliente elettrico beneficia di una riduzione dei prezzi non dovendo remunerare la quota di infrastruttura già coperta dall'IRU; al proprietario dell'infrastruttura non resta, pertanto, alcun incentivo.
- II. i ricavi aggiuntivi da IRU entrano in parte nella base di calcolo delle tariffe elettriche: in tal caso, in modo simile a quanto avviene con un aumento dei volumi, il cliente elettrico beneficia di una corrispondente riduzione dei prezzi; la quota parte di ricavi che non rientra nel calcolo delle tariffe elettriche resta, come margine, al proprietario dell'infrastruttura e costituisce un incentivo per lo stesso.
- III. i ricavi aggiuntivi da IRU non entrano per niente nella base di calcolo delle tariffe elettriche. I ricavi da IRU costituiscono un margine per il proprietario dell'infrastruttura, senza riduzione dei prezzi per il cliente elettrico.

AEEGSI appare propendere per una lettura del considerando (16) di cui al punto II, secondo cui le entrate derivanti dal servizio di accesso alle infrastrutture possano essere, attraverso un meccanismo di *sharing*, da un lato in parte restituite al cliente finale



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(come se fosse un aumento dei punti di prelievo o, in alternativa, una riduzione dei costi) e dall'altro in parte lasciate al proprietario dell'infrastruttura fisica al fine di incentivare l'utilizzo condiviso dell'infrastruttura (secondo bullet). AEEGSI recita infatti nel parere che *“Tale meccanismo di sharing permette di restituire al cliente finale una parte del beneficio derivante da questo maggiore utilizzo delle infrastrutture regolate, come l'“appoggio” della fibra ottica sugli impianti, e dall'altra di fornire un corretto incentivo all'operatore di rete a impegnarsi attivamente per sviluppare tale attività accessoria, in linea con il richiamato considerando (16) della direttiva 2014/61/UE.”*

Tale lettura, se da una parte è in linea con la Direttiva con riferimento alla possibile riduzione delle tariffe elettriche per effetto dei ricavi aggiuntivi da IRU e/o alla possibilità di riconoscere un incentivo al proprietario dell'infrastruttura, va anche conciliata con il comma 3.6 del Decreto il quale non prevede la possibilità per il proprietario dell'infrastruttura di ottenere ricavi da IRU su infrastrutture già remunerate per altra via.

Infatti, il Decreto n. 33/2016 recita all'art. 3 comma 6 solo che:

“Il prezzo eventualmente fissato dall'organismo competente per la risoluzione delle controversie è tale da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilità di recuperare i suoi costi e resti indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso. Il prezzo fissato da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 9 non copre i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura, laddove questi siano già riconosciuti nelle eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un'equa opportunità di recupero dei costi stessi.”

Il Decreto quindi prevede che dall'IRU debbano essere scomputati i costi già remunerati dalle tariffe elettriche.

In tutti i casi il Decreto lascia, in linea con il considerando (18), al proprietario dell'infrastruttura fisica il diritto alla remunerazione degli eventuali costi supplementari di manutenzione e adattamento, l'adozione eventuale di salvaguardie preventive per limitare ripercussioni negative sulla protezione, la sicurezza e l'integrità della rete, gli accordi specifici sulla responsabilità in caso di danni, l'uso di eventuali sussidi pubblici concessi per la costruzione dell'infrastruttura, la possibilità di fornire una capacità infrastrutturale tale da soddisfare gli obblighi di servizio pubblico, eventuali vincoli imposti da disposizioni nazionali connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale. Il paragrafo (19) della Direttiva ribadisce il principio della remunerazione dei i costi sostenuti nel fornire accesso alla sua infrastruttura fisica.

In conclusione l'Autorità ritiene, sulla base del quadro normativo citato, che in primo luogo il valore dell'IRU riconosciuto ad ED non debba includere alcuna quota a copertura dei CAPEX in quanto già remunerati dalle tariffe elettriche.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

A tale riguardo si rileva che ED ha fornito una valutazione dei soli CAPEX aggiuntivi e connessi alla fornitura del servizio di accesso in condivisione. Tale approccio si pone in linea con il comma 3.6 del Decreto in quanto viene scontata dal prezzo di accesso all'ingrosso (IRU) la quota di utilizzo dell'infrastruttura già remunerata (CAPEX) dalle tariffe elettriche.

Ciò detto, in linea con il Decreto e con il considerando (18) ED potrà essere remunerata solo dei costi "addizionali" (o incrementali) conseguenti alla presenza dei cavi in fibra ottica e dei relativi servizi di comunicazione, ossia degli OPEX.

Si tratta a questo punto di stabilire se il valore a remunerazione degli OPEX proposto da ED sia da considerare equo e ragionevole.

Nel seguito si riporta una elencazione dei costi operativi addizionali che possono essere riconosciuti a ED:

- Maggiori costi connessi agli interventi di potenziamento dell'infrastruttura di ED: in caso di rinnovo o potenziamento dell'infrastruttura ED dovrà procedere a proprio carico alla disinstallazione e al successivo ripristino della fibra ottica ospitata sull'infrastruttura elettrica oggetto di attività.
- Maggiori costi connessi agli interventi ordinari di esercizio della rete elettrica: nelle attività connesse alla gestione dei guasti, alla realizzazione di nuove connessioni, allo spostamento di linee esistenti, la disinstallazione e il ripristino della fibra ottica sulle infrastrutture elettriche è a carico di ED.
- Costi di commercializzazione del servizio di cessione dell'infrastruttura fisica: sono inclusi nell'IRU i costi sostenuti da ED per dotarsi di una apposita struttura organizzativa per l'impostazione e la gestione di tutte le attività connesse all'accesso alle proprie infrastrutture elettriche da parte degli Operatori di telecomunicazione, ai sensi del Decreto.
- Costi incrementali per lo sviluppo e l'adeguamento dei sistemi informatici: sono a carico di ED i costi di sviluppo degli appositi sistemi informatici a supporto di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

tutte le fasi previste nel Regolamento di accesso e aggiornamento dei sistemi esistenti per gestire la compresenza di due reti sulla stessa infrastruttura.

- Nell'IRU sono inclusi i costi operativi incrementali corrispondenti alle fasi 8-11 del processo di fornitura tecnica di cui all'articolo 4 del Regolamento di Accesso.

Verifica dell'IRU della infrastruttura di distribuzione

Ai fini di una quantificazione degli OPEX suddetti l'Autorità ritiene opportuno basarsi sul *benchmark* sopra svolto in quanto si riferisce a contratti IRU di concessionarie pubbliche e l'accesso è fornito per lo più in condivisione con altri servizi pubblici, incluso quelli di elettricità.

Si è visto che l'analisi svolta conduce ad un valore medio di 2,76 euro/metro per IRU a 10 anni, 3,66 euro/metro per IRU a 15 anni e 4,34 euro/metro per IRU a 20 anni.

Per i costi aggiuntivi di commercializzazione e dei relativi sistemi informativi l'Autorità ritiene applicabile lo stesso *mark-up* riconosciuto a TI e pari al 4% sul costo del servizio, come di seguito indicato:

	Iru a 10 anni	Iru 15 anni	Iru 20 anni
costi commerciali offerta infrastrutture	€ 0,11	€ 0,15	€ 0,17

Nella tabella seguente si riporta, pertanto, il valore di IRU, per minitubo, complessivo per le varie durate:

	IRU a 10 anni	IRU 15 anni	IRU 20 anni
Corrispettivo per la costituzione dell'IRU sull'infrastruttura elettrica (Euro/metro)	€ 2,87	€ 3,80	€ 4,51

Il valore risultante per l'IRU a 20 anni, per minitubo, è pari a 4,51 euro/metro/minitubo.

Verifica dell'IRU della tratta di adduzione

Per quanto riguarda i costi della tratta di adduzione si ritiene applicabile lo stesso principio ovvero il riconoscimento a ED dei solo OPEX incrementali. Come CAPEX, su cui calcolare la percentuale di OPEX, si ritiene ragionevole utilizzare il valore riportato nell'OR di TI.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Si ottengono i valori in tabella, per minitubo, che includono i costi di commercializzazione. In particolare il valore di IRU a 20 anni è pari a 294,12 euro per minitubo.

	IRU a 10 anni	IRU 15 anni	IRU 20 anni
Costo adduzione capex	€ 299,26	€ 377,19	€ 428,37
Corrispettivo per la costituzione dell'IRU sulle tratte di adduzione (Euro)	€ 186,82	€ 247,83	€ 294,12

5.6.7 Corrispettivi per il Controllo lavori in corso d'opera

Il paragrafo 5.6 riporta i “Corrispettivi per il Controllo lavori in corso d'opera”.

	Valore Economico
Corrispettivo per il controllo lavori in corso d'opera	0,62 €/m
Corrispettivo per eventuali disalimentazioni dell'infrastruttura elettrica	A consuntivo

ED ha rappresentato che l'attività di controllo lavori in corso d'opera, svolte a campione, che comprende anche le verifiche finali da parte di ED a seguito della realizzazione della rete in fibra ottica (par. 5.7), prevede i seguenti costi.

- Costi diretti
 - [omissis] €/metro. Il costo è stato valorizzato sulla base di stime interne di *effort* associato all'attività, in particolare si stima che occorranza circa [omissis]. Il valore è stato calcolato sulla base del corrispettivo annuo lordo medio ponderato del team dedicato a tale attività.
- Costi indiretti
 - Coordinamento attività: [omissis] €/metro, [omissis]. Il contributo richiesto consente di recuperare i costi sostenuti per l'erogazione delle attività della struttura di progetto centrale e territoriale.
 - Investimenti: [omissis]. Il costo richiesto consente di recuperare gli investimenti (e.g. per sviluppi ICT) sostenuti nell'ambito del progetto.
- Costi generali
 - Valorizzati pari al 20% della somma dei costi diretti e indiretti.

TI ritiene che l'attività di controllo dei propri lavori che non può essere posta a carico del richiedente accesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ED ha ribadito la necessità dei controlli a tutela delle prerogative del servizio elettrico e che, comunque, trattasi di attività svolte a campione.

Valutazioni conclusive dell’Autorità:

A tale riguardo si richiama che il comma 6 dell’articolo 3 prevede che *Il prezzo eventualmente fissato dall’organismo competente per la risoluzione delle controversie è tale da garantire che il fornitore di accesso disponga di un’equa possibilità di recuperare i suoi costi e resti indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all’accesso.*

Come premesso ED si riserva la facoltà di svolgere dei controlli a campione per verificare che le ditte incaricate dall’operatore svolgano i lavori di posa in opera a regola d’arte.

Nello specifico ED determina, per ogni Comune, il corrispettivo in oggetto moltiplicando il coefficiente della tabella di cui sopra per il numero di Km in cui l’operatore ha pianificato di installare i cavi ottici.

Atteso che trattasi di un onere conseguente a una scelta autonoma di ED di svolgere dei controlli a campione, lo stesso è configurabile come un costo operativo conseguenti e connesso alla realizzazione delle opere necessarie all’accesso. Si ritiene, pertanto, che lo stesso possa essere recuperato nell’ambito dell’IRU (quota Opex).

Si ritiene, pertanto, di richiedere a ED di rimuovere, dal Regolamento di accesso, tale voce di costo in quanto compresa nell’IRU di cui al paragrafo precedente.

5.6.8 Corrispettivi il caricamento della documentazione As-built

Il paragrafo 5.8 riporta i *Corrispettivi il caricamento della documentazione As-built*

	Valore Economico
Corrispettivo per l’aggiornamento degli archivi tecnici con dati As-built	500 €/Comune

Il caricamento della documentazione As-built prevede i seguenti costi:

- Costi diretti
 - [omissis] € per Comune. Il costo è legato all’effort richiesto [omissis].
- Costi indiretti
 - Investimenti: [omissis] € per Comune, [omissis]. Il contributo richiesto consente di recuperare gli investimenti (e.g. per sviluppi ICT quali



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

implementazione di nuovi software o l'upgrade di software esistenti) sostenuti nell'ambito del progetto.

- Costi generali
 - Valorizzati pari al 20% della somma dei costi diretti e indiretti.

L'Offerta di Riferimento di TI, pubblicata in data 22 febbraio 2016, prevede un costo per l'Aggiornamento della Cartografia pari a **486,63 €/Area di Centrale**, dove una singola Area di Centrale ha mediamente un'estensione paragonabile a quella di un singolo comune²¹.

Si ritiene, pertanto, il valore proposto da ED, in quanto confrontabile con quello di TI, ragionevole.

5.6.9 Corrispettivi per il Controllo delle attività manutentive

Il paragrafo 5.9 riporta i “Corrispettivi per il Controllo delle attività manutentive”.

	Valore Economico
Corrispettivo orario della manodopera ED ⁽¹⁾	50,96 €/ora
Corrispettivo per eventuali disalimentazioni dell'infrastruttura elettrica	A consuntivo

⁽¹⁾ Maggiorazione del 50% per interventi in ore notturne e in Giorni festivi

Vale quanto riportato nella sezione relativa al paragrafo 5.2 in relazione alla composizione del costo della manodopera.

TI solleva un dubbio sul concetto Corrispettivo per eventuali disalimentazioni dell'Infrastruttura elettrica a consuntivo e conferma la propria posizione in merito al fatto che i controlli dovrebbero essere una facoltà di ED a proprio carico, in coerenza con quanto avviene per la propria Offerta di Riferimento.

ED fa presente che non è possibile stimare a preventivo i costi di disalimentazione. Al fine di far comprendere l'ordine di grandezza degli importi in discussione.

²¹ Caricamento della documentazione AS-Built: Una volta ultimate le attività di Posa della Fibra Ottica su un'area (di norma l'estensione è comunale), l'Operatore invia la documentazione con la rappresentazione dell'infrastruttura elettrica effettivamente utilizzata. ED procede con il caricamento sui propri archivi tecnici del progetto realizzato, per il corretto esercizio e manutenzione della rete elettrica oltre che per garantire un efficiente Servizio di controllo delle attività manutentive della rete ottica. Tale corrispettivo è pari a 500€ per area comunale che è in linea o inferiore con quanto richiesto da TIM in quanto prevede un corrispettivo di 479,81€ per Area di Centrale. In Italia sono presenti 7.987 Comuni v.s. le circa 10.400 Aree di Centrale. Riproporzionando i corrispettivi su area comunale si avrebbe un corrispettivo di 500€ per e-distribuzione vs 625€ per TIM.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Valutazioni conclusive dell'Autorità

Si rileva che trattasi di una fattispecie analoga alle attività di controllo delle verifiche di pervietà di cui alla sezione 5.6.3.

Il corrispettivo va a coprire il costo di un'attività, incrementale, che viene svolta a seguito della richiesta avanzata dall'operatore e che quindi non trova un riconoscimento nelle tariffe elettriche. Tale attività consiste nella consegna dell'impianto per la manutenzione e per l'eventuale messa fuori servizio dell'impianto. ED, rileva la necessità della presenza di personale di ED durante le fasi di accesso all'infrastruttura elettrica. Quanto al tema del prezzo ED fa presente che, nel caso specifico, non è in grado di determinare in via forfettaria tali costi che saranno quindi determinati a consuntivo.

TI ritiene non accettabile lo svolgimento di un'attività di controllo dei lavori fatturata all'operatore. L'operatore al quale è consegnata l'infrastruttura in sicurezza realizzerà le attività di posa secondo le norme tecniche previste sotto la propria responsabilità e con propri oneri di controllo. Qualora ED voglia disporre controlli aggiuntivi sull'attività, questo non può che essere un onere che resta a carico di ED. D'altronde attualmente l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia non prevede alcuna analoga attività a carico degli OLO.

L'Autorità rileva, riepilogando quanto emerso, che le Condizioni di accesso prevedono una consegna dell'impianto sia per manutenzione (questo è il caso di specie) che per svolgere il carotaggio, oltre alla eventuale necessità di messa fuori servizio (disalimentazione). L'Autorità ritiene che l'attività di consegna dell'impianto in condizioni di sicurezza sia necessaria. Si rileva, tuttavia, che ciò comporta dei tempi di intervento, per ED, non noti a priori.

L'Autorità ha proposto alle Parti di stimare la distribuzione dei tempi che si impiegano e la sequenza delle attività da svolgere. Rileva che, nel caso della consegna, il grosso dell'attività è logistica e, quindi, collegata al tempo medio di spostamento del/dei tecnici di ED dal presidio alla zona di interesse.

ED potrà valutare se prevedere, in tal caso, un valore forfettario medio, anziché a consuntivo, legato alla logistica.

5.6.10 Corrispettivo previsto per le Tratte Verticali e modalità di accesso da parte degli Operatori di telecomunicazione

Si richiama che TI nel corso del procedimento ha lamentato l'assenza, nelle Condizioni di accesso pubblicate da ED, di informazioni sui verticali disponibili e sulla possibile condivisione della posa della fibra ottica in occasione della sostituzione dei contatori.

ED, sul tema della sostituzione dei contatori e delle possibili sinergie per la posa della fibra ottica, ha fatto presente che allo stato non esistono richieste di coordinamento



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

con operatori di comunicazione elettronica. Il piano di sostituzione è, pertanto, indipendente e può essere comunicato a qualunque richiedente abbia interesse a sfruttare le potenziali sinergie.

ED nel corso del procedimento ha illustrato il contesto e le modalità con cui verranno messe a disposizione degli Operatori di telecomunicazione le Tratte Verticali per la posa della rete in Fibra Ottica insistente sull'infrastruttura di ED.

Come riportato nel Regolamento di accesso per Tratta Verticale si intende una *"porzione di Infrastruttura elettrica che si sviluppa dalla base dell'edificio (fine della Tratta di Adduzione) o da un punto di distribuzione elettrico aereo o da un armadio stradale e termina in prossimità del Contatore Elettronico installato presso la singola Unità Immobiliare"*.

ED precisa che nei sistemi informatici di e-distribuzione non è presente al momento alcuna informazione in merito alla localizzazione del Contatore Elettrico, che può essere ubicato sul perimetro esterno della proprietà, in un quadro centralizzato all'interno della proprietà ma all'esterno dell'Unità Immobiliare, oppure all'interno della stessa Unità Immobiliare. Solo in quest'ultimo caso, che, come detto, non è possibile stabilire ex-ante tramite la consultazione di archivi tecnici, si configura la possibilità di concedere l'accesso in IRU alla Tratta Verticale.

Tenuto conto di quanto emerso dalla precedente campagna massiva di installazione del Contatore Elettronico, si può stimare che circa il 40% dei Contatori Elettronici è ubicato all'interno delle Unità Immobiliari.

A quanto sopra si aggiunge il fatto che, una volta determinato se il contatore è presente nell'Unità Immobiliare, per dichiarare l'effettiva utilizzabilità dell'infrastruttura elettrica per la posa del Cavo in Fibra Ottica è necessaria una verifica di pervietà, come anche riportato nel Regolamento di accesso.

Pertanto per la messa a disposizione delle Tratte Verticali è necessario porre in essere alcune attività propedeutiche e cioè:

1. Accertare l'effettiva presenza del Contatore Elettronico all'interno dell'Unità Immobiliare;
2. Verificare l'effettiva utilizzabilità della canalizzazione della Tratta Verticale previa disinstallazione del Contatore Elettronico e successiva riprogrammazione e riposizionamento dello stesso.

Tali attività dovranno necessariamente essere svolte, per ragioni di sicurezza e al fine di evitare danneggiamenti o manomissione del contatore, dal personale qualificato di e-distribuzione; sarà a cura dell'Operatore di telecomunicazione ottenere il consenso del Cliente per lo svolgimento delle attività sopradette.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Per lo svolgimento da parte di ED di tali attività per una singola Tratta Verticale (fatte salve eventuali economie di scopo nel caso di necessità di realizzare più tratte) ED stima sia necessario:

- 1 ora, qualora il contatore sia all'esterno dell'Unità Immobiliare oppure nel caso di accesso a vuoto per assenza del Cliente quando il contatore è all'interno dell'Unità Immobiliare;
- 4 ore nel caso in cui il contatore sia all'interno dell'Unità Immobiliare e sia stato possibile effettuare la verifica di pervietà dell'infrastruttura elettrica con eventuale successiva installazione del cavo in Fibra Ottica.

Tutte le attività di realizzazione della rete in fibra sono restano in capo all'operatore di comunicazioni.

I corrispettivi per l'esecuzione di tali attività dovranno essere riconosciuti, mediante valorizzazione a consuntivo, ad ED sulla base del costo orario riportato nel Regolamento di accesso.

Oltre tali corrispettivi, dovrà essere corrisposto il corrispettivo per l'IRU, pari a 150 €/Tratta Verticale che va a compensazione dei maggiori oneri operativi connessi alla presenza della rete in fibra ottica nei dotti, o supporti, per i cavi elettrici (OPEX).

Valutazioni conclusive dell'Autorità

Ciò premesso, ai fini di una verifica sulla ragionevolezza del prezzo proposto si rappresenta quanto segue.


La quota IRU richiesta per UI da ED corrisponde ad un incremento degli OPEX a causa della fibra ottica di circa 3 ore/UI, attualizzate, su 20 anni.

A tale riguardo si osserva che utilizzando il valore di IRU orizzontale di 4,51 euro/metro a 20 anni, il valore proposto da ED (150 euro) si applicherebbe alle caratteristiche degli edifici di grandi città, come Milano, in cui la lunghezza media, per UI da cablare, è di circa 30 metri dei cavi e relativi condotti della tratta verticale (10 metri medi per 3 piani) e orizzontale (4 UI/piano).

La figura seguente riporta la distribuzione dei Comuni rispetto alla lunghezza del segmento terminale (raccordo d'abbonato):



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni



Si osserva che la tratta media *terminale* ha una lunghezza di 13,46 metri; se si considerano i primi 400 Comuni come densità abitativa si arriva a circa 18 m di lunghezza media²².

Si ritiene, a tale riguardo, ragionevole considerare una lunghezza media di 20 metri, atteso che i piani di realizzazione di reti private FTTH riguardano essenzialmente i Comuni a maggiore densità abitativa. Ne consegue un valore IRU, a 20 anni, non superiore a circa **90 Euro/UI** in luogo dei postposti 150 Euro.

Si richiama, inoltre che, a parte il valore di IRU, la quota di attività operativa relativa allo studio di fattibilità e all'assistenza operativa ai tecnici di telecomunicazioni fino alla rimessa in opera del contatore, che corrisponde ad una tempistica che va da una a quattro ore, è quotata a consuntivo.

Si ritiene ragionevole, a tale riguardo, richiedere a ED di giustificare tali ultimi costi a consuntivo oltre a prevedere una procedura che consenta all'operatore di telecomunicazioni, se ritenuto, di svolgere in proprio l'attività di verifica di pervietà delle canaline che dalla base dell'edificio arrivano al contatore, fermi restando i controlli di sicurezza di ED. Ovviamente nel caso di cablatura di più UI tali costi saranno applicati complessivamente sfruttando le economie di scopo.

In conclusione, si ritiene di richiedere a ED di includere nel proprio Regolamento di accesso (che ad oggi non prevede un prezzo di accesso alla Tratta Verticale) un valore

²² Algoritmo di calcolo

- 2 UI per piano;
- calcolo per ciascun comune della media del numero di piani per edificio
- 3,2 metri per piano
- 5 metri dedicati a ciascun appartamento come sezione orizzontale



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di 90,30 euro per IRU a 20 anni e un valore, a consuntivo e opportunamente documentato, per la verifica di fattibilità e assistenza operativa per la sicurezza dell'impianto elettrico.

La tabella seguente aggiunge i corrispondenti valori a 10 e 15 anni sulla base del tasso di sconto prima utilizzato.

	IRU a 10 anni	IRU 15 anni	IRU 20 anni
Corrispettivo per la costituzione dell'IRU SULLE Tratte Verticali (Euro)	€ 57,35	€ 76,09	€ 90,30

6 Sui Requisiti soggettivi previsti dalle Condizioni generali

Le Condizioni di accesso pubblicate da ED prevedono che:

- 1. Possono richiedere l'applicazione delle presenti condizioni generali per l'accesso all'Infrastruttura elettrica gli Operatori che siano in possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare indette da Infratel per lo sviluppo di una Rete in Fibra Ottica e che dichiarino di voler partecipare alle suddette gare.*
- 2. Possono inoltre richiedere l'accesso all'Infrastruttura elettrica gli Operatori che siano in possesso dei seguenti requisiti (cd Requisiti Alternativi):*
 - a) autorizzazione per la fornitura di reti e servizi di telecomunicazione prevista dall'art. 25 del decreto legislativo n. 259/2003;*
 - b) capitale sociale non inferiore a 10 milioni di Euro;*
 - c) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio di cessione di infrastruttura in Fibra Ottica e/o manutenzione di Reti in Fibra Ottica.*

Valutazioni conclusive dell'Autorità

Nonostante la questione non sia stata sollevata da Telecom Italia si ritiene opportuno che l'Autorità svolga, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza, una valutazione di tale requisito.

A tale proposito si richiama che il Decreto prevede, all'articolo 3, (*Accesso all'infrastruttura fisica esistente*) che:

- 1. Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.*
- 2. Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.

Lo stesso Decreto definisce (art.2) «operatore di rete»: un'impresa che è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione.

L'Autorità ritiene, pertanto, che quanto previsto nelle Condizioni di accesso non ottemperi a quanto previsto dal Decreto atteso che il soggetto titolato a richiedere accesso ai gestori di infrastrutture fisiche è l'operatore di rete autorizzato, indipendentemente dal capitale sociale e dalle attività svolte.

L'Autorità ritiene, pertanto, di richiedere a ED di rimuovere, dalle Condizioni generali, le previsioni di cui alle lettere b) e c) del su richiamato punto 2.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

Obbligo di accettazione preventiva delle Condizioni generali di accesso all'infrastruttura di e-distribuzione

1. e-distribuzione inserisce, nelle premesse alle Condizioni generali di accesso all'infrastruttura elettrica di e-distribuzione, che le stesse *“sono state pubblicate in ottemperanza al Decreto e alla presente decisione dell'Autorità, oltre che tenuto conto delle rilevanti previsioni normative dell'AEEGSP”*.
2. e-distribuzione rimuove la richiesta di preventiva accettazione e inserisce, nelle premesse, che *“Le Condizioni di accesso e il relativo Regolamento/Normativa di accesso sono applicabili previa sottoscrizione di un apposito contratto di accesso alle infrastrutture di ED da negoziare tra ED e ciascun Operatore. La pubblicazione delle Condizioni e del Regolamento/Normativa di accesso non pregiudica la possibilità per le Parti di negoziare, in sede di accordo bilaterale, modalità, termini e condizioni differenti per la fornitura dei servizi.”*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 2

Paragrafo 22.3 delle Condizioni generali di accesso in relazione alle modifiche in corso d'opera senza contraddittorio

1. e-distribuzione modifica il paragrafo 22.3 delle Condizioni generali di accesso come segue: *“Il Regolamento tecnico ed economico si intende automaticamente modificato dagli aggiornamenti effettuati da ED e comunicati all’Operatore, salva la facoltà dello stesso di adire le competenti Autorità”*.
2. e-distribuzione specifica, in relazione a quanto sopra, che le Parti possono stabilire, nel contratto (che recepisce le Condizioni generali e tecniche di accesso pubblicate al momento della sua sottoscrizione, fatte salve eventuali modifiche bilaterali), le modalità di modifica dello stesso, fermo restando che le modifiche delle condizioni tecniche ed economiche varranno per gli accordi attuativi e attività successive alle modifiche stesse. In caso di lite e contrasto insanabile, su possibili nuove Condizioni di accesso pubblicate successivamente alla sottoscrizione del contratto, le Parti potranno adire l’Autorità in controversia. In virtù del principio di non discriminazione, le modifiche concordate tra le Parti o definite in controversia, ai sensi del Decreto sono riportate, da e-distribuzione, nelle nuove Condizioni generali di accesso pubblicate, laddove incidano sulle stesse.

Articolo 3

Interruzione del servizio di telecomunicazioni per esigenze del servizio elettrico

1. e-distribuzione introduce, nelle Condizioni generali di accesso, il richiamo ai principi di minimizzazione del disservizio, a livello reciproco e specifica, nelle Condizioni generali di accesso, la seguente previsione generale: *“le Parti si impegnano a dare esecuzione ai rispettivi regolamenti in base ai principi di buona fede e correttezza”*.
2. e-distribuzione descrive i termini della sospensione delle attività dell’operatore di comunicazioni elettroniche nel manuale di esercizio, elencando la casistica di cause di forza maggiore.

Articolo 4

Cessione della fibra spenta di Telecom Italia a e-distribuzione

1. e-distribuzione modifica il paragrafo 16.6 delle Condizioni generali di accesso laddove prevede che *“L’Operatore si impegna, come meglio indicato nel Regolamento tecnico ed economico, a mettere a disposizione di ED una coppia di Fibre Ottiche per le Esigenze di connettività in Fibra Ottica del servizio elettrico, a fronte del pagamento di un corrispettivo”* come segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

“ED si riserva la facoltà di chiedere la messa a disposizione della coppia di fibra; è riconosciuto all’operatore di comunicazione elettronica di opporre il rifiuto purché adeguatamente motivato. Il prezzo massimo di cessione è stabilito dall’Autorità in 1,58 euro/metro/fibra per IRU a 20 anni”.

Articolo 5

Requisiti soggettivi previsti dalle Condizioni generali di accesso all’infrastruttura di e-distribuzione

1. e-distribuzione rimuove, dalle Condizioni generali d’accesso, le previsioni di cui alle lettere b) e c) del punto 2 di seguito richiamato:
 1. Possono richiedere l’applicazione delle presenti condizioni generali per l’accesso all’Infrastruttura elettrica gli Operatori che siano in possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare indette da Infratel per lo sviluppo di una Rete in Fibra Ottica e che dichiarino di voler partecipare alle suddette gare.
 2. Possono inoltre richiedere l’accesso all’Infrastruttura elettrica gli Operatori che siano in possesso dei seguenti requisiti (cd Requisiti Alternativi):
 - a) autorizzazione per la fornitura di reti e servizi di telecomunicazione prevista dall’art. 25 del decreto legislativo n. 259/2003;
 - b) capitale sociale non inferiore a 10 milioni di Euro;
 - c) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio di cessione di infrastruttura in Fibra Ottica e/o manutenzione di Reti in Fibra Ottica.

Articolo 6

SLA e Penali previsti dal Regolamento tecnico ed economico di accesso all’infrastruttura elettrica di e-distribuzione - capitolo 6

1. e-distribuzione introduce, con riferimento agli SLA per la fornitura dei dati cartografici relativi all’Infrastruttura elettrica (cfr. Regolamento d’accesso di ED, par. 6.1), le seguenti penali

Ritardo nei tempi di fornitura (giorni solari)	Penale giornaliera espressa rispetto al corrispettivo
fino a 18	1,67%



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

tra 19 e 63	0,44%
tra 64 e 135	0,69%
oltre 135	0,74%

2. e-distribuzione introduce, con riferimento agli *SLA di Controllo delle verifiche sull'Infrastruttura elettrica interrata* (cfr. *Regolamento di accesso di ED, par. 6.2*) le seguenti penali

Ritardo rispetto allo SLA	Percentuale del corrispettivo
1 giorno lavorativo	10%
da 2 a 5 giorni lavorativi	15%
oltre 5 giorni lavorativi	50%

La penale non si applica nel caso in cui le Parti abbiano concordato una data diversa dallo SLA.

3. e-distribuzione introduce, con riferimento agli *SLA di Certificazione di Applicabilità della Progettazione* (cfr. *Regolamento di accesso di ED, par. 6.3*), le seguenti penali:

1,25% del corrispettivo per giorno lavorativo di ritardo fino al raggiungimento del 25% del corrispettivo stesso

4. e-distribuzione introduce, con riferimento agli *SLA di Presentazione Offerta e relativa Accettazione* (cfr. *Regolamento d'accesso di ED, par. 6.4*), per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'invio dell'Offerta, una penale pari a 20 euro al giorno.
5. e-distribuzione introduce, con riferimento agli *SLA di caricamento documentazione As-built* (cfr. *Regolamento d'accesso di ED, par. 6.7*), una penale di 500 euro per ogni giorno di ritardo sia per l'operatore (che deve comunicare la descrizione delle infrastrutture in fibra posate) che per e-distribuzione (che le deve caricare sui propri sistemi).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

6. e-distribuzione introduce, con riferimento agli SLA di *Controllo delle attività manutentive* (cfr. *Regolamento d'accesso di ED, par. 6.8*) una penale progressiva in funzione delle ore di ritardo di risposta.

Articolo 7

Costi previsti dal Regolamento tecnico ed economico di accesso all'infrastruttura elettrica di e-distribuzione - capitolo 5

1. e-distribuzione, con riferimento ai *Corrispettivi per il Controllo delle verifiche sull'Infrastruttura elettrica interrata di cui al paragrafo 5.2*, pubblica un prezzo forfetario/Tratta, che tiene conto dell'esperienza a mano a mano acquisita sul campo.
2. e-distribuzione modifica i *Corrispettivi per la costituzione dell'IRU sull'Infrastruttura elettrica, per la tratta di adduzione e sulle Tratte Verticali* di cui al paragrafo 5.5 applicando i seguenti valori:

	IRU a 10 anni	IRU 15 anni	IRU 20 anni
Corrispettivo per la costituzione dell'IRU sull'infrastruttura elettrica (Euro/metro)	€ 2,87	€ 3,80	€ 4,51
	IRU a 10 anni	IRU 15 anni	IRU 20 anni
Corrispettivo per la costituzione dell'IRU sulle tratte di adduzione (Euro)	€ 186,82	€ 247,83	€ 294,12
	IRU a 10 anni	IRU 15 anni	IRU 20 anni
Corrispettivo per la costituzione dell'IRU sulle Tratte Verticali (Euro)	€ 57,35	€ 76,09	€ 90,30

3. Il valore per la *costituzione dell'IRU sull'Infrastruttura elettrica* di cui al comma 2 include i *Corrispettivi per il Controllo lavori in corso d'opera* di cui al paragrafo 5.6. e-distribuzione rimuove, pertanto, la corrispondente voce di costo di 0,62 Euro/m.
4. e-distribuzione deve prevedere nel proprio Regolamento di accesso, con riferimento alla Tratta Verticale, la fornitura di un consuntivo opportunamente documentato per la verifica di fattibilità e assistenza operativa, nel corso dell'installazione della fibra, per la sicurezza dell'impianto elettrico.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle Parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 luglio 2017

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi